

La collana "TRENTINOFAMIGLIA" è un'iniziativa dell'Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili atta ad informare sui progetti attuati in Provincia di Trento e a raccogliere la documentazione prodotta nei diversi settori di attività, favorendo la conoscenza e la condivisione delle informazioni.

Fanno parte della Collana "TRENTINOFAMIGLIA":

1. Normativa

- 1.1 Legge provinciale n. 1 del 2 marzo 2011 "Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità" (*maggio 2016*)
- 1.2 Ambiti prioritari di intervento – L.P. 1/2011 (*luglio 2011*)

2. Programmazione \ Piani - Demografia

- 2.1 Libro bianco sulle politiche familiari e per la natalità (*luglio 2009*)
- 2.2 Piani di intervento sulle politiche familiari (*novembre 2009*)
- 2.3 Rapporto di gestione anno 2009 (*gennaio 2010*)
- 2.4 I network per la famiglia. Accordi volontari di area o di obiettivo (*marzo 2010*)
- 2.5 I Territori amici della famiglia – Atti del convegno (*luglio 2010*)
- 2.6 Rapporto di gestione anno 2010 (*gennaio 2011*)
- 2.7 Rapporto di gestione anno 2011 (*gennaio 2012*)
- 2.8 Rapporto di gestione anno 2012 (*febbraio 2013*)
- 2.9 Rapporto di gestione anno 2013 (*gennaio 2014*)
- 2.10 Manuale dell'organizzazione (*novembre 2014*)
- 2.11 Rapporto di gestione anno 2014 (*gennaio 2015*)
- 2.12 La Famiglia Trentina: 4 scenari al 2050 – Tesi di Lidija Žarković (*febbraio 2016*)
- 2.13 Rapporto di gestione anno 2015 (*marzo 2016*)

3. Conciliazione famiglia e lavoro

- 3.1 Audit Famiglia & Lavoro (*maggio 2009*)
- 3.2 Estate giovani e famiglia (*giugno 2009*)
- 3.3 La certificazione familiare delle aziende trentine – Atti del convegno (*gennaio 2010*)
- 3.4 Prove di conciliazione. La sperimentazione trentina dell'Audit Famiglia & Lavoro (*febbraio 2010*)
- 3.5 Estate giovani e famiglia (*aprile 2010*)
- 3.6 Linee guida per l'attuazione del Family Audit (*luglio 2010*)
- 3.7 Estate giovani e famiglia (*aprile 2011*)
- 3.8 Estate giovani e famiglia (*aprile 2012*)
- 3.9 La sperimentazione nazionale dello standard Family Audit (*giugno 2012*)
- 3.10 Family Audit – La certificazione che valorizza la persona, la famiglia e le organizzazioni (*agosto 2013*)
- 3.11 Conciliazione famiglia-lavoro e la certificazione Family Audit – Tesi di Silvia Girardi (*settembre 2013*)
- 3.12 Estate giovani e famiglia (*settembre 2013*)
- 3.13 Conciliazione famiglia e lavoro – La certificazione *Family Audit*: benefici sociali e benefici economici – Atti 18 marzo 2014 (*settembre 2014*)
- 3.14 Family Audit - La sperimentazione nazionale – Il fase (*novembre 2015*)
- 3.15 I benefici economici della certificazione Family Audit . Conto economico della conciliazione. Cassa Rurale di Fiemme– Tesi di Martina Ricca (*febbraio 2016*)
- 3.16 Scenari di futuri: la conciliazione lavoro-famiglia nel 2040 in Trentino – Elaborato di Cristina Rizzi (*marzo 2016*)

4. Servizi per famiglie

- 4.1 Progetti in materia di promozione della famiglia e di integrazione con le politiche scolastiche e del lavoro (*settembre 2009*)
- 4.2 Accoglienza in famiglia. Monitoraggio dell'accoglienza in Trentino (*febbraio 2010*)
- 4.3 Alienazione genitoriale e tutela dei minori – Atti del convegno (*settembre 2010*)
- 4.4 Family card in Italia: un'analisi comparata (*ottobre 2010*)
- 4.5 Promuovere accoglienza nelle comunità (*giugno 2011*)
- 4.6 Vacanze al mare a misura di famiglia (*marzo 2012*)

- 4.7 Dossier politiche familiari (*aprile 2012*)
 - 4.8 Vacanze al mare a misura di famiglia (*marzo 2013*)
 - 4.9 Le politiche per il benessere familiare (*maggio 2013*)
 - 4.10 Alleanze tra il pubblico ed il privato sociale per costruire comunità (*aprile 2014*)
 - 4.11 Vacanze al mare a misura di famiglia (*maggio 2014*)
 - 4.12 Dossier politiche familiari (*maggio 2016*)
- 5. Gestione/organizzazione**
- 5.1 Comunicazione – Informazione Anno 2009 (*gennaio 2010*)
 - 5.2 Manuale dell'organizzazione (*gennaio 2010*)
 - 5.3 Comunicazione – Informazione Anno 2010 (*gennaio 2011*)
 - 5.4 Comunicazione – Informazione Anno 2011 (*gennaio 2012*)
- 6. Famiglia e nuove tecnologie**
- 6.1 La famiglia e le nuove tecnologie (*settembre 2010*)
 - 6.2 Nuove tecnologie e servizi per l'innovazione sociale (*giugno 2010*)
 - 6.3 La famiglia e i nuovi mezzi di comunicazione – Atti del convegno (*ottobre 2010*)
 - 6.4 Guida pratica all'uso di Eldy (*ottobre 2010*)
 - 6.5 Educazione e nuovi media. Guida per i genitori (*ottobre 2010*)
 - 6.6 Educazione e nuovi media. Guida per insegnanti (*aprile 2011*)
 - 6.7 Safer Internet Day 2011 - Atti del convegno (*aprile 2011*)
 - 6.8 Safer Internet Day 2012 - Atti del convegno (*aprile 2012*)
 - 6.9 Piano operativo per l'educazione ai nuovi media e alla cittadinanza digitale (*giugno 2012*)
 - 6.10 Safer Internet Day 2013 - Atti dei convegni (*luglio 2013*)
- 7. Distretto famiglia – Family mainstreaming**
- 7.0. I Marchi Family (*novembre 2013*)
 - 7.1. Il Distretto famiglia in Trentino (*settembre 2010*)
 - 7.2. Il Distretto famiglia in Val di Non (*marzo 2015*)
 - 7.2.1 Il progetto strategico “Parco del benessere” del Distretto Famiglia in Valle di Non – Concorso di idee (*maggio 2014*)
 - 7.3. Il Distretto famiglia in Val di Fiemme (*maggio 2016*)
 - 7.3.1 Le politiche familiari orientate al benessere.
L'esperienza del Distretto Famiglia della Valle di Fiemme (*novembre 2011*)
 - 7.4. Il Distretto famiglia in Val Rendena (*marzo 2015*)
 - 7.5. Il Distretto famiglia in Valle di Sole (*aprile 2015*)
 - 7.6. Il Distretto famiglia nella Valsugana e Tesino (*marzo 2015*)
 - 7.7. Il Distretto famiglia nell'Alto Garda (*giugno 2014*)
 - 7.8. Standard di qualità infrastrutturali (*settembre 2012*)
 - 7.9. Il Distretto famiglia Rotaliana Königsberg (*aprile 2015*)
 - 7.10. Il Distretto famiglia negli Altipiani Cimbri (*settembre 2015*)
 - 7.11. Il Distretto famiglia nella Valle dei Laghi (*settembre 2015*)
 - 7.12. Trentino a misura di famiglia – Baby Little Home (*agosto 2014*)
 - 7.13. Il Distretto famiglia nella Giudicarie (*marzo 2015*)
 - 7.14. Economia e felicità – Due tesi di laurea del mondo economico (*settembre 2014*)
 - 7.15. Il Distretto famiglia nel Comune di Trento – Circoscrizione di Povo (*novembre 2014*)
 - 7.16. I Distretto famiglia nella Paganella (*marzo 2015*)
 - 7.17. Welfare sussidiario (*agosto 2015*)
 - 7.18. Rete e governance. Il ruolo del coordinatore dei Distretti famiglia per aggregare il capitale territoriale (*agosto 2015*)
 - 7.19. Comuni Amici della famiglia: piani di intervento Anno 2014 (*agosto 2015*)
 - 7.20. Il Distretto famiglia nell'Alta Valsugana e Bernstol (*settembre 2015*)
 - 7.21. Programmi di lavoro dei Distretti famiglia – anno 2015 (*ottobre 2015*)

- 7.22. Distretti famiglia: politiche e valutazione. Il caso della Valsugana e Tesino e della Val di Fiemme – tesi di Serena Agostini e di Erica Bortolotti (*marzo 2016*)
- 7.23. Il Distretto famiglia in Primiero (*maggio 2016*)
- 7.24. Comuni Amici della famiglia - Piani annuali 2015 (*maggio 2016*)

8. Pari opportunità tra uomini e donne

- 8.1 Legge provinciale n. 13 del 18 giugno 2012 “Promozione della parità di trattamento e della cultura delle pari opportunità tra donne e uomini” (*giugno 2012*)
- 8.3 Genere e salute. Atti del Convegno “Genere (uomo e donna) e Medicina”, Trento 17 dicembre 2011” (*maggio 2012*)

9. Sport e Famiglia

- 9.2 Atti del convegno “Sport e Famiglia. Il potenziale educativo delle politiche sportive” (*settembre 2012*)

10. Politiche giovanili

- 10.1 Atto di indirizzo e di coordinamento delle politiche giovanili e Criteri di attuazione dei Piani giovani di zona e ambito (*settembre 2012*)

11. Sussidiarietà orizzontale

- 11.1 Consulta provinciale per la famiglia (*ottobre 2013*)
- 11.2 Rapporto attività Sportello Famiglia – 2013 e 2014, gestito dal Forum delle Associazioni Familiari del Trentino (*novembre 2015*)

Provincia Autonoma di Trento

Agenzia per la famiglia, la natalità
e le politiche giovanili

Luciano Malfer

Via don G. Grazioli, 1 - 38122 Trento
Tel. 0461/ 494110 – Fax 0461/494111

agenziafamiglia@provincia.tn.it

www.trentinofamiglia.it

A cura di: *Patrizia Modena, Alessia Negriolli*

Copertina a cura di: *Lorenzo Degiampietro*

Stampa: *Centro Duplicazioni della Provincia autonoma di Trento*

INDICE

Premessa a cura del Presidente della Provincia Autonoma di Trento dott. Ugo Rossi	pag. 7
Prefazione a cura del dirigente dell'Agenzia per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili dott. Luciano Malfer	pag. 13
Legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 "Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità"	pag. 15
Legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 "Interventi della Provincia per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità locale, femminile e giovanile. Aiuti per i servizi alle imprese, alle reti d'impresa, all'innovazione e all'internazionalizzazione. Modificazioni della legge sulla programmazione provinciale", art. 24 quinquies (Aiuti alle imprese per servizi di consulenza), comma 1, lett. a); b) e c)	pag. 39
Legge provinciale 23 luglio 2004, n. 7 "Disposizioni in materia di istruzione, cultura e pari opportunità"	pag. 45
Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino", art. 39 octies	pag. 63
Legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 "Sviluppo, coordinamento e promozione delle politiche giovanili, disciplina del servizio civile provinciale e modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino)"	pag. 65
Legge provinciale 28 maggio 2009, n. 6 "Norme per la promozione e la regolazione dei soggiorni socio-educativi e modificazione dell'articolo 41 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, relativo al commercio"	pag. 77
Legge provinciale 9 marzo 2010, n. 6 "Interventi per la prevenzione della violenza di genere e per la tutela delle donne che ne sono vittime"	pag. 81
Legge provinciale 3 giugno 2011, n. 8, art. 7 "Interventi a favore delle persone affette da celiachia"	pag. 95
Legge provinciale 18 giugno 2012, n. 13 "Promozione della parità di trattamento e della cultura delle pari opportunità tra donne e uomini"	pag. 103
Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 art. 1 e art. 17 "Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012"	pag. 115

Con questa legge la Provincia autonoma di Trento attiva sul proprio territorio una serie di istituti di carattere strutturale a sostegno della famiglia, orientati a garantire il sostegno delle condizioni di “agio” delle famiglie oltre che una loro capacità di progettazione di medio-lungo periodo senza fermarsi, come purtroppo spesso oggi accade, al brevissimo periodo.

Il rafforzamento delle politiche familiari interviene dunque sulla dimensione del benessere sociale e consente di ridurre la disaggregazione sociale e di prevenire potenziali situazioni di disagio, aumentando e rafforzando conseguentemente il tessuto sociale e dando dunque evidenza dell'importanza rivestita dalla famiglia nel rafforzare coesione e sicurezza sociale della comunità locale.

Le relazioni di famiglia, di vicinato, di amicizia o parentela, formano delle reti fondamentali per cementare e costruire una società viva: il sentimento di appartenenza all'ambiente di vita, infatti, incentiva comportamenti di protezione dello stesso, che si rafforzano in proporzione al grado di identificazione dei cittadini e delle famiglie con il territorio. Per operare su questo ambito occorre dunque attivare delle politiche sinergiche nei settori della scuola, della sicurezza, della salute e della società, coinvolgendo su questi temi competenze istituzionali e non, che operano sulla condizione dell'agio familiare.

Il Trentino si vuole qualificare sempre più come territorio attento ai bisogni della famiglia e delle nuove generazioni operando in una logica di distretto della famiglia all'interno del quale attori diversi per ambiti di attività e mission lavorano con l'obiettivo di promuovere e valorizzare la famiglia, in particolare la famiglia con figli. Si ritiene infatti che una famiglia che vive con consapevolezza la propria dimensione diventa protagonista importante del contesto sociale in cui vive, in quanto può esercitare le proprie fondamentali funzioni creando in forma diretta benessere familiare (crescita ed educazione dei figli, lavori domestici, attività di cura dei familiari) ed in forma indiretta coesione e capitale sociale.

Obiettivo di fondo della legge è superare la logica assistenzialistica di sostegno alle famiglie in difficoltà, e favorire la nascita ed il sostegno di un nuovo corso di politiche di promozione della famiglia nella sua normalità e di valorizzazione del ruolo dinamico e propositivo che la stessa deve avere nella società.

Con l'approvazione della legge sulla famiglia la Provincia autonoma di Trento ridisegna e riordina completamente l'architettura delle politiche familiari provinciali creando un **sistema integrato di politiche strutturali** orientato alle politiche di mantenimento del benessere delle famiglie per dare certezze alle famiglie stesse cercando di incidere positivamente sui loro progetti di vita sostenendo dunque i progetti di natalità delle famiglie trentine.

Le politiche familiari strutturali costituiscono un insieme di interventi e servizi che mirano a favorire l'assolvimento delle responsabilità familiari, a sostenere la genitorialità e la nascita, a rafforzare i legami familiari e i legami tra le famiglie, a creare reti di solidarietà locali, a individuare precocemente le situazioni di disagio dei nuclei familiari, a coinvolgere attivamente le organizzazioni pubbliche e private secondo logiche distrettuali, con l'obiettivo di rafforzare il benessere familiare, la coesione sociale e le dotazioni territoriali di capitale sociale e relazionale.

Per sostenere e promuovere sul territorio il benessere e i progetti di vita delle famiglie la Provincia e gli enti locali persegue l'obiettivo di coordinare tutte le politiche settoriali per realizzare il sistema integrato delle politiche strutturali. Le politiche familiari strutturali sono attuate, in particolare, mediante:

- a) interventi economici di sostegno dei progetti di vita delle famiglie;
- b) misure volte a coordinare i tempi del territorio e a favorire la conciliazione tra i tempi familiari e i tempi di lavoro;
- c) coinvolgimento della società civile in generale e dell'associazionismo familiare e del mondo del volontariato e del terzo settore in particolare nell'erogazione dei servizi alle famiglie e nell'elaborazione delle politiche strutturali rivolte alle famiglie stesse dando dunque concretezza al principio della sussidiarietà orizzontale;

d) interventi volti a realizzare il distretto per la famiglia, tramite l'incremento qualitativo e quantitativo dei servizi resi dalle organizzazioni private alle famiglie con figli.

Le **politiche familiari** sono anche **integrate** poiché gli ambiti di interesse della famiglia non riguardano solo il tema delle politiche sociali bensì tutte le politiche del governo locale.

Finalità della legge è realizzare un sistema integrato degli interventi, che si attua mediante raccordi sinergici e strutturali tra le politiche abitative, dei trasporti, dell'educazione, dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro, culturali, giovanili, ambientali e urbanistiche, della gestione del tempo, dello sport e del tempo libero, della ricerca e delle altre politiche che concorrono ad accrescere il benessere familiare.

Le politiche familiari possono inoltre incidere anche sulle politiche di sviluppo del territorio in quanto, e questa è un'affermazione importante della legge, il territorio "amico della famiglia" può proporsi sul mercato della competizione globale con un valore aggiunto capace di accrescere l'attrattività territoriale. Le politiche familiari concorrono infatti con le altre politiche allo sviluppo economico e culturale del territorio attraverso il rafforzamento della coesione e del capitale sociale e relazionale e la realizzazione del distretto per la famiglia.

La norma prevede un duplice sistema di raccordo istituzionale per garantire l'integrazione delle politiche. La prima è una funzione di authority che viene espletata dall'Agenzia per la famiglia che obbligatoriamente deve essere coinvolta, tramite l'espressione di un parere obbligatorio non vincolante, su una serie di tematiche di stretto interesse delle politiche familiari specificatamente individuate dalla Giunta provinciale. La seconda funzione viene svolta dalla Commissione di coordinamento che è prevista dalla legge per garantire un'efficace integrazione tra le politiche familiari di livello provinciale e le politiche familiari del sistema delle autonomie locali.

La legge dà forte attuazione al principio di **sussidiarietà orizzontale**. In attuazione di questo principio infatti la Provincia e gli enti locali promuovono il coinvolgimento del terzo settore e dell'associazionismo familiare, con l'obiettivo di sostenere e tutelare la specificità della relazione familiare, nel quadro più ampio dell'equilibrio del tessuto sociale e comunitario.

Per incentivare e valorizzare le reti primarie di solidarietà la Provincia coinvolge l'associazionismo familiare e le organizzazioni del privato sociale nella pianificazione, gestione e valutazione delle politiche familiari. La legge valorizza le associazioni familiari e le organizzazioni del privato sociale che organizzano e attivano esperienze di associazionismo per favorire il mutuo aiuto nel lavoro domestico e di cura familiare nonché la solidarietà intergenerazionale; promuovono iniziative di sensibilizzazione e di formazione delle famiglie e nello specifico dei genitori per lo svolgimento dei loro compiti sociali ed educativi; promuovono la creazione di reti di solidarietà tra famiglie, amministrazioni pubbliche, terzo settore e altre organizzazioni.

La Provincia promuove infine la rappresentatività dell'associazionismo familiare in organi consultivi che trattano tematiche attinenti alle politiche familiari.

Nel concreto la legge riconosce la capacità delle famiglie di integrare e specializzare la filiera dei servizi pubblici tramite il riconoscimento formale delle forme di auto-organizzazione delle famiglie nell'erogazione di taluni servizi.

Sono inoltre sostenute le organizzazioni familiari di secondo livello che coordinano l'attività delle associazioni familiari e degli organismi del terzo settore e realizzano attività complementari o integrative di valorizzazione e supporto della famiglia mediante l'attività di informazione sui servizi erogati a favore della famiglia e sulle opportunità esistenti nonché nella collaborazione nella realizzazione del distretto per la famiglia.

La legge infine istituisce la Consulta provinciale per la famiglia quale organismo che formula proposte ed esprime pareri in ordine alla predisposizione degli atti di programmazione provinciale aventi ricaduta sulle politiche per la famiglia, svolge attività di monitoraggio sull'adeguatezza e sull'efficacia delle politiche familiari e genitoriali realizzate dalla Provincia e dagli enti locali, tenendo conto degli esiti della valutazione di impatto

familiare ed esprime parere obbligatorio sulle proposte legislative e sugli atti di natura regolamentare riguardanti le politiche per la famiglia.

Per favorire l'assolvimento delle responsabilità familiari, sostenere la genitorialità, la nascita e la formazione di nuove famiglie, nel rispetto dei singoli progetti di vita, con attenzioni specifiche per le famiglie monogenitoriali e le famiglie numerose la legge prevede **nuovi interventi economici**:

- a) la concessione di prestiti sull'onore consistenti in un'erogazione in denaro senza interessi a favore di nubendi, giovani coppie, famiglie numerose e comunque di nuclei familiari nei quali siano presenti uno o più figli minori in relazione a determinate spese. Il valore minimo del prestito è pari a 1.000 euro;
- b) la concessione di un contributo mensile per il genitore che si astiene temporaneamente dall'attività lavorativa fuori dalla famiglia per dedicarsi alla cura del figlio nel suo primo anno di vita, a condizione che l'altro genitore, se presente, svolga attività lavorativa o non sia idoneo all'attività di cura; se il genitore che si dedica alla cura del figlio non è occupato il contributo corrisposto per l'attività di cura è riparametrato secondo criteri stabiliti dalla Giunta provinciale;
- c) il sostegno tramite una specifica disciplina delle famiglie numerose;
- d) la concessione di un unico assegno familiare tramite la riorganizzazione delle prestazioni e degli interventi erogati dalla Provincia;
- e) la partecipazione al fondo di garanzia per garantire l'accesso a crediti di modeste entità da parte delle famiglie che vivono in condizioni d'incertezza economica nonché l'attuazione di iniziative di formazione sulla gestione del bilancio e dell'indebitamento familiare.

La legge prevede specifica che per **famiglia numerosa** s'intende la famiglia con almeno tre figli a carico: a livello nazionale la famiglia numerosa si qualifica quella con 4 e più figli a carico.

La norma prevede una serie di agevolazioni per le famiglie numerose. In particolare si prevede che i servizi di mensa scolastica e di trasporto scolastico e il servizio di prolungamento d'orario nelle scuole dell'infanzia sono resi con particolari agevolazioni, concesse a partire dal terzo figlio.

Il prestito sull'onore per le famiglie numerose è specificatamente finalizzato tra l'altro alla copertura dei costi per l'educazione dei figli; alla copertura delle spese mediche, sanitarie e socio-sanitarie non rientranti nelle prestazioni erogate a carico del servizio sanitario provinciale; all'acquisto o alla riparazione di veicoli in uso della famiglia; all'acquisto di mobili ed elettrodomestici per l'abitazione principale della famiglia.

La Provincia può prevedere un ticket sanitario familiare agevolato che tenga conto dei carichi familiari.

È infine prevista la possibilità di concedere un contributo alle famiglie numerose per ridurre i costi connessi agli oneri tariffari derivanti dagli usi domestici, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta provinciale, purché non sia compromessa l'adozione di comportamenti virtuosi e responsabili

Le prestazioni e gli interventi concessi a sostegno dei progetti di vita delle famiglie sono ispirate al principio della **semplificazione amministrativa**, del contenimento dei costi organizzativi e dell'accessibilità dei servizi. Il perseguimento di questi fini si attuano tramite:

- a) la concessione di un unico assegno familiare provinciale comprensivo delle agevolazioni economiche in materia di trasporto alunni, di prolungamento d'orario nelle scuole dell'infanzia e di altre agevolazioni previste dalle norme di settore;
- b) la realizzazione dello sportello unico per il cittadino e la famiglia;
- c) l'utilizzo in forma diffusa delle nuove tecnologie per la pianificazione, l'organizzazione, l'erogazione e la valutazione dei servizi e delle prestazioni.

La Provincia adegua la propria struttura organizzativa per erogare i servizi di sua competenza in forma coordinata con le prestazioni e gli interventi previsti dalla legge regionale 1/2005 (pacchetto famiglia). Nell'ambito dell'assegno unico possono essere erogate anche provvidenze di competenza degli enti locali.

La Provincia assume come obiettivo il completo soddisfacimento della domanda delle famiglie di conciliazione tra i tempi familiari e i tempi di lavoro con riguardo ai servizi per la prima infanzia nella fascia di età compresa tra **0-3 anni**.

Per queste finalità la Provincia promuove la specializzazione della filiera dei servizi per l'infanzia tramite:

- a) la diffusione territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia previsti dalla legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 (legge provinciale sugli asili nido), nel rispetto della pianificazione di settore;
- b) la diffusione territoriale del servizio Tagesmutter previsto dalla legge provinciale sugli asili nido;
- c) l'utilizzo di buoni di servizio per l'acquisto di servizi per la prima infanzia erogati dalle organizzazioni accreditate, anche impiegando gli stanziamenti del fondo sociale europeo;
- d) la diffusione dei progetti di auto-organizzazione di servizi da parte dell'associazionismo familiare.

Per conseguire l'obiettivo a richiesta delle famiglie è predisposto un progetto di conciliazione familiare. La norma prevede che se il progetto di conciliazione famiglia - lavoro, nel rispetto della pianificazione di settore, non assicura alla famiglia richiedente il godimento di uno degli strumenti previsti dalla filiera di cui sopra, in ragione dell'indisponibilità del servizio sul territorio, è erogato un assegno economico mensile per dare alle famiglie la possibilità di conseguire servizi di conciliazione alternativi.

Il Trentino si vuole qualificare sempre più come territorio accogliente ed attrattivo per le famiglie e per i soggetti che interagiscono con esse, capace di offrire servizi ed opportunità rispondenti alle aspettative delle famiglie residenti e non, operando in una logica di **Distretto famiglia**, all'interno del quale attori diversi per ambiti di attività e mission perseguono l'obiettivo comune di accrescere sul territorio il benessere familiare.

Si vuole rafforzare il rapporto tra politiche familiari e politiche di sviluppo economico, evidenziando che le politiche familiari non sono politiche improduttive, ma sono "investimenti sociali" strategici che sostengono lo sviluppo del sistema economico locale, creando una rete di servizi tra le diverse realtà presenti sul territorio. Il rafforzamento delle politiche familiari interviene sulla dimensione del benessere sociale e consente di ridurre la disgregazione sociale e di prevenire potenziali situazioni di disagio, aumentando e rafforzando il tessuto sociale e dando evidenza dell'importanza rivestita dalla famiglia nel rafforzare coesione e sicurezza sociale della comunità locale.

Obiettivo è di realizzare un percorso di certificazione territoriale familiare, al fine di accrescere, tramite il rafforzamento del sistema dei servizi e delle iniziative per la famiglia, l'attrattività territoriale, nonché sostenere lo sviluppo locale attraverso il coinvolgimento di tutte le organizzazioni interessate. Nel dettaglio i distretti famiglia consentono di:

- a) implementare processi di responsabilità territoriale familiare;
- b) dare attuazione ai contenuti Libro Bianco sulle politiche familiari e per la natalità "La famiglia risorsa del territorio. Trentino amico della famiglia" per le parti direttamente riferibili al "Trentino Distretto per la famiglia" adottato nel luglio 2009 dalla Giunta provinciale della Provincia autonoma di Trento e anticipare per quanto possibile gli scenari che l'approvazione della nuova legge potrà mettere in campo;
- c) attivare sul territorio provinciale laboratori sulle politiche familiari per sperimentare ed implementare modelli gestionali, modelli organizzativi e di valutazione delle politiche, sistemi tariffari e politiche di prezzo per promuovere il benessere familiare, sostenendo il capitale sociale e relazionale del territorio;

d) implementare sul territorio gli standard familiari sugli ambiti di intervento già adottati dalla Provincia autonoma di Trento sul tema delle famiglie per la famiglia, nonché sperimentare sul campo nuovi standard familiari con l'obiettivo di supportare concretamente il processo di definizione delle linee guida per la Certificazione territoriale familiare.

Ugo Rossi
Presidente Provincia autonoma di Trento

La presente pubblicazione “Legge provinciale n.1 del 2 marzo 2011. Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità e altre leggi di settore” vuole fungere da compendio dell'ampio ed eterogeneo corpus normativo provinciale cui fa riferimento l'attività istituzionale dell'Agenzia per la famiglia, natalità e politiche giovanili della Provincia autonoma di Trento.

In primis, l'Agenzia per la famiglia assume come suo cardine legislativo la legge n. 1 del 2 marzo 2011 e successive modificazioni (qui in ultima edizione aggiornata), che è la vera "bussola orientativa" della sua mission e delle sue attività. La legge 1/2011 è nata per attivare sul territorio un insieme strutturato di organizzazioni ed istituti che mettono a fattor comune un unico e condiviso obiettivo: promuovere e diffondere le politiche di benessere familiare e aiutare la famiglia a sostenere condizioni di “agio” nel medio-lungo periodo all'interno del contesto territoriale di riferimento e della comunità d'appartenenza. Lo sviluppo delle politiche familiari aiuta a prevenire potenziali situazioni di disagio, rafforza il tessuto sociale, la coesione e garantisce anche maggior sicurezza sociale e vivibilità alla collettività.

Le relazioni di famiglia, di vicinato, di amicizia, di associazionismo e di parentela fungono da collante per costruire una società viva dove, grazie a questo sentimento di appartenenza, si rafforza il grado di identificazione delle famiglie con la comunità. Per giungere pienamente a soddisfare queste finalità, è ineludibile operare attraverso politiche trasversali in tutti gli ambiti della società, dalla scuola alla sicurezza, dalla salute all'ambiente, cercando di intessere una vasta rete di co-partecipazioni di organizzazioni pubbliche e private coinvolte a vario titolo per il bene comune.

La pubblicazione raccoglie, dunque, la normativa di riferimento che – vista la natura di trasversalità delle politiche di benessere familiari rispetto alle politiche provinciali – si presenta ricca e multi-tematica. Il libro accoglie innanzitutto le “Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino”, che fungono da cerniera connettiva con la storia e la cultura della nostra Provincia. La pubblicazione poi cede il passo ad una normativa più squisitamente di settore con la presentazione del “Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità”. A seguire il manuale dedica spazio ad un filone normativo più specifico, che evidenzia l'inscindibile legame che unisce queste politiche allo sviluppo dell'economia locale – visto che “se cresce la società, cresce anche l'economia” – e quindi: “Interventi della Provincia per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità locale, femminile e giovanile. Aiuti per i servizi alle imprese, alle reti d'impresa, all'innovazione e all'internazionalizzazione”.

Trovano collocazione ovviamente anche le politiche a favore delle pari opportunità e differenze di genere: “Interventi per la prevenzione della violenza di genere e per la tutela delle donne che ne sono vittime” e “Promozione della parità di trattamento e della cultura delle pari opportunità tra donne e uomini” e le politiche che interessano il mondo giovani e la sfera istruzione/formazione/educazione: “Sviluppo, coordinamento e promozione delle politiche giovanili, disciplina del servizio civile provinciale e modificazioni della legge sul Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino”; “Norme per la promozione e la regolazione dei soggiorni socio-educativi”; “Interventi a favore delle persone affette da celiachia” e “Disposizioni in materia di istruzione, cultura e pari opportunità”.

Si tratta, dunque, di una raccolta sistemica integrata della normativa provinciale di riferimento, alla luce del fatto che orbitano attorno alle politiche familiari un insieme di interventi e servizi che mirano a favorire le relazioni e responsabilità familiari, a sostenere la genitorialità e la nascita, a rafforzare i legami familiari e le relazioni tra le famiglie, a creare reti di solidarietà locali, a individuare preventivamente le situazioni di disagio, a coinvolgere alacremente le organizzazioni pubbliche e private secondo logiche distrettuali, con l'obiettivo di rafforzare il benessere familiare, la coesione sociale e la crescita del capitale sociale e relazionale.

Finalità di questa pubblicazione è realizzare una mappa normativa esaustiva che possa offrire al lettore un affresco del sistema di interventi, che si attua mediante raccordi partecipativi tra le politiche abitative, dei trasporti, dell'educazione, dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro, culturali, giovanili, ambientali e urbanistiche, della gestione del tempo, dello sport e del tempo libero, della ricerca e delle altre politiche che concorrono ad accrescere il benessere familiare.

Luciano Malfer
DIRIGENTE GENERALE
Agenzia per la famiglia, natalità e politiche giovanili
Provincia autonoma di Trento

Legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1

“Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità”

Testo vigente dal 31 dicembre 2015

LEGGE PROVINCIALE SUL BENESSERE FAMILIARE

LEGGE PROVINCIALE 2 marzo 2011, n. 1

Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità
(b.u. 8 marzo 2011, n. 10)

Capo I *Finalità e politiche strutturali*

Art. 1 *Finalità*

1. La Provincia e gli enti locali valorizzano la natura e il ruolo della famiglia e, in particolare, della genitorialità, in attuazione dei principi stabiliti dagli articoli 2, 3, 29, 30, 31 e 37 della Costituzione. La Provincia promuove la natalità come valore da perseguire anche con strumenti di sostegno delle politiche familiari.
2. Le finalità del comma 1 sono perseguite mediante politiche familiari strutturali che prevengono le situazioni di disagio o ne promuovono il superamento e che sostengono il benessere della famiglia e dei componenti del nucleo familiare. Questa legge, tramite il sostegno dei legami familiari, parentali e sociali, promuove lo sviluppo di risorse umane relazionali a beneficio della coesione sociale del territorio.
3. Le politiche familiari, mediante un insieme di interventi e servizi, mirano a favorire l'assolvimento delle responsabilità familiari, a sostenere la genitorialità e la nascita, a rafforzare i legami familiari e i legami tra le famiglie, a creare reti di solidarietà locali, a individuare precocemente le situazioni di disagio dei nuclei familiari, a coinvolgere attivamente le organizzazioni pubbliche e private secondo logiche distrettuali, con l'obiettivo di rafforzare il benessere familiare, la coesione sociale e le dotazioni territoriali di capitale sociale e relazionale.
4. Per sostenere e promuovere sul territorio il benessere e i progetti di vita delle famiglie la Provincia persegue l'obiettivo di coordinare tutte le politiche settoriali per realizzare il sistema integrato delle politiche strutturali.
5. In attuazione dei principi di sussidiarietà verticale e orizzontale la Provincia e gli enti locali promuovono il coinvolgimento del terzo settore e dell'associazionismo familiare, con l'obiettivo di sostenere e tutelare la specificità della relazione familiare, nel quadro più ampio dell'equilibrio del tessuto sociale e comunitario.
6. La Provincia e gli enti locali promuovono la responsabilità sociale dei soggetti pubblici e privati, attivano processi di rendicontazione sociale definendo specifici indicatori capaci di misurare il benessere della famiglia e quindi il progresso economico, sociale e territoriale.
7. Le politiche familiari concorrono con le altre politiche allo sviluppo economico e culturale del territorio attraverso il rafforzamento della coesione e del capitale sociale e relazionale e la realizzazione del distretto per la famiglia.
8. Questa legge è citata usando il seguente titolo breve: "legge provinciale sul benessere familiare".

Art. 2

Sistema integrato delle politiche familiari

1. Per realizzare le finalità previste dall'articolo 1 la Provincia e gli enti locali promuovono l'adozione di politiche organiche e intersettoriali, orientano i propri strumenti di programmazione, indirizzano l'esercizio delle proprie funzioni, adottano criteri tesi a garantire il coordinamento, l'integrazione e l'unitarietà delle proprie politiche.
2. In particolare la Provincia e gli enti locali promuovono azioni volte a:
 - a) sostenere il diritto delle famiglie allo svolgimento delle loro funzioni sociali ed educative;
 - b) agevolare la formazione di nuove famiglie sostenendole nella realizzazione dei loro progetti di vita familiare;
 - c) promuovere il diritto alla vita in tutte le sue fasi e sostenere la natalità offrendo alle famiglie e in particolare ai genitori sostegni economici, servizi e un contesto socio-culturale idoneo per consentire loro di non ridimensionare il proprio progetto di vita familiare;
 - d) sostenere la corresponsabilità dei genitori negli impegni di crescita e di educazione dei figli, riconoscendo l'importanza della maternità e della paternità per lo sviluppo psico-fisico dei figli e l'equa distribuzione dei carichi familiari tra i coniugi in tutte le fasi del ciclo di vita familiare;
 - e) favorire, nell'accesso e nella fruizione dei servizi di conciliazione tra i tempi familiari e i tempi di lavoro, le famiglie nelle quali ciascun genitore lavora o è impegnato nella ricerca attiva di un lavoro;
 - f) sostenere l'attività di cura e di assistenza della famiglia nei confronti dei componenti del nucleo familiare e della rete parentale e amicale;
 - g) promuovere la partecipazione attiva di cittadini e famiglie, singole o associate, nell'ambito dei principi di solidarietà, sussidiarietà e auto-organizzazione;
 - h) promuovere e attuare iniziative a favore della conciliazione tra i tempi familiari e i tempi di lavoro e a favore della condivisione delle responsabilità tra donne e uomini;
 - i) valorizzare e sostenere l'associazionismo familiare, indirizzato anche a dare impulso a esperienze di auto-organizzazione;
 - j) promuovere le iniziative d'informazione e formazione rivolte alle famiglie e ai genitori per un approfondimento delle loro funzioni e responsabilità educative;
 - k) abbattere le disuguaglianze generazionali e favorire lo sviluppo armonico del potenziale umano, nonché l'acquisizione dell'autonomia da parte delle giovani generazioni;
 - l) promuovere la creazione di reti di solidarietà tra famiglie, amministrazioni pubbliche, terzo settore e altre organizzazioni, nonché di forme di cittadinanza attiva dei giovani;
 - m) realizzare un territorio socialmente responsabile, capace di rafforzare la coesione territoriale e di generare capitale sociale e relazionale per i cittadini e per le famiglie, anche tramite l'individuazione di specifici indicatori di benessere;
 - n) promuovere il coinvolgimento delle organizzazioni sia lucrative che non lucrative secondo logiche distrettuali, per orientare servizi e interventi verso i bisogni e il benessere delle famiglie.
3. Le finalità previste dall'articolo 1 sono perseguite realizzando un sistema integrato degli interventi, che si attua mediante raccordi sinergici e strutturali tra le politiche abitative, dei trasporti, dell'educazione, dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro, culturali, giovanili, ambientali e urbanistiche, della gestione del tempo, dello sport e del tempo libero, della ricerca e delle altre politiche che concorrono ad accrescere il benessere familiare.
4. La Provincia e gli enti locali promuovono la realizzazione di un sistema integrato delle politiche di prevenzione del disagio per la promozione del benessere delle famiglie.

5. La Provincia e gli enti locali, nell'attuazione degli interventi previsti da questa legge, promuovono la partecipazione e il coinvolgimento di tutti gli attori pubblici e privati nei processi di pianificazione, organizzazione, gestione e valutazione degli interventi.

6. Gli interventi definiti da questa legge che hanno ricadute dirette sullo svolgimento del rapporto di lavoro e sulle condizioni del mercato del lavoro sono definite previo coinvolgimento delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative operanti sul territorio provinciale.

Art. 3

Politiche strutturali

1. Per realizzare le finalità previste dall'articolo 1 le politiche familiari strutturali sono attuate mediante:
 - a) gli interventi previsti da questa legge;
 - b) il coordinamento, l'aggiornamento e il potenziamento degli strumenti d'intervento previsti dalle politiche settoriali che incidono sul benessere familiare.
2. Le politiche familiari strutturali sono attuate, in particolare, mediante:
 - a) interventi di sostegno dei progetti di vita delle famiglie;
 - b) misure volte a coordinare i tempi del territorio e a favorire la conciliazione tra i tempi familiari e i tempi di lavoro;
 - c) interventi volti a realizzare il distretto per la famiglia, tramite l'incremento qualitativo e quantitativo dei servizi resi dalle organizzazioni private alle famiglie con figli;
 - d) il coinvolgimento dei soggetti indicati nell'articolo 3, comma 3, della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali), e comunque dell'associazionismo familiare, nell'erogazione dei servizi alle famiglie e nell'elaborazione delle politiche strutturali rivolte alle famiglie;
 - e) la pianificazione degli interventi e dei servizi e l'attuazione di misure organizzative, di comunicazione e di semplificazione che favoriscano un più agevole accesso delle famiglie ai servizi;
 - f) ogni altro intervento finalizzato alla promozione del benessere familiare.
3. I criteri generali per l'attuazione di questa legge sono approvati con deliberazione della Giunta provinciale d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, ai sensi dell'articolo 9 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino).
4. Per l'accesso agli interventi di sostegno economico previsti dagli articoli 5, comma 1, lettera b), e 6, commi 5 e 6, si applica l'articolo 6, comma 2, della legge provinciale sulle politiche sociali.
5. L'erogazione degli interventi di sostegno economico previsti da questa legge è finalizzata al sostegno del ruolo sociale delle famiglie; la valutazione delle condizioni economico-patrimoniali del nucleo familiare è finalizzata a una ripartizione equa delle risorse a partire dalle famiglie più deboli ed effettuata secondo quanto previsto dall'articolo 6 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3; gli interventi sono concessi alle condizioni, con i criteri e con le modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.
6. Salvo diversa disposizione stabilita dalla normativa di settore, i nuclei familiari che fruiscono di prestazioni consistenti nell'erogazione di un servizio partecipano alla spesa in relazione alla condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare di appartenenza, secondo quanto previsto dall'articolo 6 della legge provinciale n. 3 del 1993, nonché in relazione alla tipologia della prestazione erogata.
7. Fino all'adozione del decreto del Presidente della Provincia previsto dall'articolo 36, comma 1, gli interventi trasferiti con lo stesso decreto sono disciplinati, nel rispetto della deliberazione prevista dal comma 3, con criteri, modalità, tempi e condizioni stabiliti dalla Giunta provinciale. Le agevolazioni e i servizi erogati sono resi con le modalità stabilite da questi ultimi criteri, nei limiti delle risorse disponibili, secondo quanto previsto dall'articolo 35.

Capo II
Interventi di sostegno dei progetti di vita delle famiglie

Art. 4
Orientamento delle politiche di settore

1. Nella determinazione delle proprie politiche settoriali la Provincia e gli enti locali sostengono i progetti di vita dei nubendi, delle giovani coppie e delle famiglie con figli.
2. Le finalità del comma 1 sono perseguite, in particolare:
 - a) nella concessione delle agevolazioni previste dalla normativa provinciale in materia di edilizia abitativa agevolata e pubblica, con particolare riferimento alla locazione di alloggi prevista dall'articolo 1, comma 3, lettera d), della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, concernente "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)";
 - b) nella concessione delle provvidenze previste dalla normativa provinciale in materia di politiche sociali, con particolare riferimento agli interventi di sostegno economico indirizzati ai soggetti che lavorano o sono comunque in grado di assumere o riassumere un ruolo lavorativo ai sensi dell'articolo 35, comma 2, lettera a), della legge provinciale sulle politiche sociali.
3. Ai fini di questa legge sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i minori in stato di affido familiare; ai medesimi fini le politiche di settore possono prevedere criteri e modalità per consentire a entrambi i genitori, in caso di affidamento condiviso, di richiedere alternativamente l'erogazione della prestazione a beneficio del minore (1).

Art. 5
Sostegni economici

1. Per favorire l'assolvimento delle responsabilità familiari, sostenere la genitorialità, la nascita e la formazione di nuove famiglie, nel rispetto dei singoli progetti di vita, con attenzioni specifiche per le famiglie monogenitoriali e le famiglie numerose sono previsti:
 - a) la concessione di prestiti, di importo non inferiore a 1.000 euro, consistenti in un'erogazione in denaro senza interessi a favore di nubendi, giovani coppie, famiglie numerose e comunque di nuclei familiari nei quali siano presenti uno o più figli minori in relazione a determinate spese; la disciplina di questo intervento può derogare dai criteri generali stabiliti per l'intervento di sostegno economico previsto dall'articolo 35, comma 3, lettera e), della legge provinciale sulle politiche sociali;
 - b) la concessione di un contributo mensile per il genitore che si astiene temporaneamente dall'attività lavorativa fuori dalla famiglia per dedicarsi alla cura del figlio nel suo primo anno di vita, a condizione che l'altro genitore, se presente, svolga attività lavorativa o non sia idoneo all'attività di cura; se il genitore che si dedica alla cura del figlio non è occupato il contributo corrisposto per l'attività di cura è riparametrato secondo criteri stabiliti dalla Giunta provinciale; fino al compimento del primo anno di vita del bambino l'intervento è alternativo rispetto a quello previsto dall'articolo 9, comma 4;
 - b bis) omissis
 - c) il sostegno alle famiglie numerose con le modalità stabilite dall'articolo 6;
 - d) la concessione di un unico assegno familiare, comprensivo delle agevolazioni economiche disciplinate dalle norme di settore, tramite la riorganizzazione delle prestazioni e degli interventi erogati dalla Provincia, con le modalità stabilite dall'articolo 7;
 - e) l'accesso ai benefici previsti dall'articolo 8 (2).

Art. 6

Interventi in favore delle famiglie numerose

1. La Provincia e gli enti locali agevolano le famiglie numerose attraverso specifici interventi. Ai fini di questa legge per famiglia numerosa s'intende la famiglia con almeno tre figli a carico; è da considerare a carico anche il concepito. Si considera a carico della famiglia il figlio che nell'anno di riferimento percepisce un reddito personale inferiore a 6.000 euro; la Giunta provinciale può rideterminare annualmente quest'ultima somma in relazione all'incremento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT.
2. I servizi di mensa scolastica e di trasporto scolastico e il servizio di prolungamento d'orario nelle scuole dell'infanzia sono resi con particolari agevolazioni, concesse a partire dal terzo figlio, volte anche ad abbattere i costi a carico delle famiglie.
3. La concessione del prestito previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), è finalizzata tra l'altro:
 - a) alla copertura dei costi per l'educazione dei figli;
 - b) alla copertura delle spese mediche, sanitarie e socio-sanitarie non rientranti nelle prestazioni erogate a carico del servizio sanitario provinciale;
 - c) all'acquisto o alla riparazione di veicoli in uso della famiglia;
 - d) all'acquisto di mobili ed elettrodomestici per l'abitazione principale della famiglia.
4. La Provincia può prevedere un ticket sanitario familiare agevolato che tenga conto dei carichi familiari.
5. La Provincia può concedere un contributo alle famiglie numerose per ridurre i costi connessi agli oneri tariffari derivanti dagli usi domestici e a quelli relativi alla tassa automobilistica provinciale, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta provinciale, purché non sia compromessa l'adozione di comportamenti virtuosi e responsabili. Ai fini della concessione del contributo previsto da questo comma si considerano figli a carico anche i soggetti ad essi equiparati ai sensi della normativa regionale in materia di assegno al nucleo familiare (3).
6. Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere individuati ulteriori interventi di competenza della Provincia o degli enti locali. Se essi sono di competenza degli enti locali la deliberazione è assunta previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali.
7. I commi 1 e 2 costituiscono determinazione di standard o livello minimo di prestazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), della legge provinciale n. 3 del 2006.
8. La Provincia adegua i finanziamenti erogati ai soggetti che gestiscono i servizi previsti dai commi 2 e 6 in relazione all'incremento di costi conseguenti all'applicazione di queste disposizioni.

Art. 7

Semplificazione amministrativa e accessibilità dei servizi. Assegno familiare

1. Le prestazioni e gli interventi concessi a sostegno dei progetti di vita delle famiglie sono ispirati al principio della semplificazione amministrativa, del contenimento dei costi organizzativi e dell'accessibilità dei servizi.
2. Il perseguimento dei fini stabiliti dal comma 1 si attua in particolare tramite:
 - a) la concessione di un unico assegno familiare provinciale comprensivo delle agevolazioni economiche in materia di trasporto alunni, di prolungamento d'orario nelle scuole dell'infanzia e di altre agevolazioni previste dalle norme di settore, incluso il contributo previsto dall'articolo 6, comma 5, e l'assegno previsto dall'articolo 9;

- b) la realizzazione dello sportello unico per il cittadino e la famiglia disciplinato nell'articolo 28;
- c) l'utilizzo in forma diffusa delle nuove tecnologie per la pianificazione, l'organizzazione, l'erogazione e la valutazione dei servizi e delle prestazioni.

3. Per agevolare l'accesso alle prestazioni e agli interventi concessi a sostegno delle famiglie, la Provincia promuove l'attivazione di strumenti idonei ad assicurare che i servizi di sua competenza siano erogati in forma coordinata con le prestazioni e gli interventi previsti dalla legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 (Pacchetto famiglia e previdenza sociale). Nell'ambito dell'assegno unico possono essere erogate anche provvidenze di competenza degli enti locali, previo accordo con essi.

4. L'attivazione dell'assegno unico ai sensi del comma 2, lettera a), può avvenire anche gradualmente, secondo tempi, criteri e modalità stabiliti dalla Giunta provinciale con deliberazione. La deliberazione può prevedere l'utilizzo dello sportello anche attraverso servizi erogati ai sensi delle norme di settore.

4 bis. La Provincia può stabilire che l'assegno unico sia erogato in tutto o in parte in forma di buoni di servizio, con criteri e modalità da essa definiti. Per aumentare le ricadute sociali degli interventi previsti da quest'articolo la Provincia, inoltre, può promuovere il coinvolgimento delle famiglie beneficiarie degli interventi in iniziative finalizzate ad accrescere il capitale sociale della collettività (4).

Art. 7 bis *Contributi*

1. La Provincia, acquisito il parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, può concedere a soggetti pubblici e a soggetti privati non lucrativi contributi per la realizzazione di interventi finalizzati al sostegno dei progetti di vita delle famiglie fino all'80 per cento della spesa ammissibile.
2. La Giunta provinciale disciplina le modalità di attuazione di quest'articolo e in particolare specifica le tipologie di soggetti ammessi al beneficio (5).

Art. 8 *Sostegno delle famiglie in situazione di temporanea difficoltà economica*

1. Per sostenere le persone e i nuclei familiari che si trovano in situazione di possibile esclusione sociale e di temporanea difficoltà economica dipendente da eventi di carattere contingente e straordinario e per favorire l'apprendimento di una corretta e consapevole gestione delle loro risorse economiche, la Provincia promuove l'erogazione di prestiti di modesta entità e l'attivazione di specifici percorsi formativi per la gestione del bilancio e dell'indebitamento individuale e familiare.
2. La Provincia, mediante procedure comparative, può affidare l'attuazione degli interventi previsti da quest'articolo ad associazioni senza scopo di lucro con sedi operative collocate nel territorio provinciale.
3. Con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sono stabiliti i criteri per l'attuazione di quest'articolo e, in particolare, i requisiti del soggetto gestore individuato ai sensi del comma 2, le condizioni e le modalità di accesso ai percorsi formativi e ai prestiti, il contenuto della convenzione che stabilisce anche le modalità di rendicontazione delle attività e delle somme affidate in gestione (6).

Capo III

Misure per coordinare i tempi del territorio e favorire la conciliazione tra i tempi familiari e i tempi di lavoro

Art. 9

Servizi di conciliazione per la prima infanzia in fascia zero - tre anni. Diritti delle famiglie

1. La Provincia e gli enti locali assumono come obiettivo il completo soddisfacimento della domanda delle famiglie di conciliazione tra i tempi familiari e i tempi di lavoro con riguardo ai servizi per la prima infanzia nella fascia di età compresa tra zero e tre anni secondo criteri coerenti con gli obiettivi previsti dall'articolo 2, comma 2, lettere d) ed e).
2. Per le finalità del comma 1 sono promossi:
 - a) la diffusione territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia previsti dalla legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 (legge provinciale sugli asili nido), nel rispetto della pianificazione di settore;
 - b) la diffusione territoriale del servizio Tagesmutter previsto dalla legge provinciale sugli asili nido;
 - c) l'utilizzo di buoni di servizio per l'acquisto di servizi per la prima infanzia erogati dalle organizzazioni accreditate, anche impiegando gli stanziamenti del fondo sociale europeo; l'intervento non è cumulabile con altri benefici previsti dalla normativa statale per le medesime finalità;
 - c bis) l'utilizzo di buoni di servizio da parte delle madri lavoratrici per il pagamento di un'assistente materna (baby sitter), da erogare dalla nascita del figlio e fino al terzo anno di vita, anche impiegando gli stanziamenti del fondo sociale europeo; l'intervento non è cumulabile con altri benefici previsti dalla normativa statale per le medesime finalità;
 - d) la diffusione dei progetti di auto-organizzazione di servizi da parte dell'associazionismo familiare, ai sensi dell'articolo 23 (7).
3. Per conseguire l'obiettivo previsto dal comma 1, a richiesta delle famiglie è predisposto un progetto di conciliazione familiare; al raggiungimento dell'obiettivo concorrono inoltre la diffusione e la specializzazione della filiera di servizi di conciliazione per la prima infanzia in fascia zero - tre anni indicati nel comma 2.
4. Se il progetto di conciliazione famiglia - lavoro, nel rispetto della pianificazione di settore, non assicura alla famiglia richiedente il godimento di uno degli strumenti previsti dal comma 2, in ragione dell'indisponibilità del servizio sul territorio, è erogato un assegno economico mensile per dare alle famiglie la possibilità di conseguire servizi di conciliazione alternativi. L'importo dell'assegno tiene conto anche delle provvidenze erogate ai sensi della legge regionale n. 1 del 2005. Le famiglie numerose definite dall'articolo 6, su richiesta, possono accedere al sostegno economico previsto da questo comma anche prescindendo dall'indisponibilità sul territorio dei servizi socio-educativi per la prima infanzia.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 36, le attività previste da questo articolo sono svolte dall'Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili, prevista dall'articolo 39 octies della legge provinciale n. 3 del 2006, anche avvalendosi degli sportelli unici per il cittadino e la famiglia, ai sensi dell'articolo 28.
6. I criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi previsti dai commi 2 e 4 sono disciplinati con deliberazione della Giunta provinciale, coordinando comunque questi interventi con quelli previsti in materia dalla vigente normativa della Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol.

Art. 10

Potenziamento degli strumenti di conciliazione dei tempi familiari e dei tempi di lavoro

1. La Provincia promuove il potenziamento dei servizi che favoriscono la conciliazione famiglia - lavoro, anche con riguardo alla domanda di questi servizi relativamente alle fasce di età al di fuori di quella zero - tre anni.
2. Con deliberazione dalla Giunta provinciale sono individuati gli interventi previsti dal comma 1. Agli interventi derivanti dalla messa a regime di progetti sperimentali si applica, a seguito di una loro valutazione positiva, quanto previsto dall'articolo 38, comma 4, della legge provinciale sulle politiche sociali.
3. Per le finalità previste dal comma 1 la Provincia può erogare buoni di servizio per l'acquisto di servizi da soggetti accreditati, anche utilizzando gli stanziamenti del fondo sociale europeo.
4. La Provincia promuove la rimozione degli ostacoli di spazio e di tempo all'esercizio dell'attività lavorativa da parte dei lavoratori domiciliati lontano dai maggiori centri residenziali, favorendo la costituzione di postazioni di telelavoro o di telecentri. Questi interventi possono essere affidati anche a Trentino sviluppo s.p.a.
5. Nel rispetto delle disposizioni statali in vigore la Provincia può determinare l'articolazione del calendario scolastico tenendo conto anche delle esigenze di conciliazione dei tempi familiari con i tempi di lavoro.

Art. 11

Conciliazione fra famiglia e lavoro nelle organizzazioni pubbliche e private

1. La Provincia promuove l'adozione da parte di tutte le organizzazioni pubbliche e private di modalità di gestione delle risorse umane che consentano di realizzare, con misure concrete, la conciliazione dei tempi della vita lavorativa con i tempi della vita familiare. Alle organizzazioni che adottano queste modalità gestionali la Provincia può riconoscere strumenti di premialità che possono consistere anche nella concessione di una maggiorazione dei contributi o, secondo quanto previsto dalla normativa provinciale in materia di appalti, nell'attribuzione di punteggi aggiuntivi nell'ambito dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Con deliberazione della Giunta provinciale, da sottoporre al parere preventivo della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, possono essere definite le modalità di raccordo degli strumenti di premialità con le discipline amministrative di settore.

1 bis. La Giunta provinciale può disciplinare con propria deliberazione, da sottoporre al parere preventivo della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, le linee guida per la certificazione delle organizzazioni che aderiscono al modello previsto dal comma 1 e può determinare la quota di compartecipazione ai costi sostenuti dalla Provincia per il rilascio della certificazione.
2. Le organizzazioni che adottano il modello previsto dal comma 1 e quelle rientranti nel distretto dell'economia solidale disciplinato dall'articolo 5 della legge provinciale sulle politiche sociali e dalla legge provinciale 17 giugno 2010, n. 13 (Promozione e sviluppo dell'economia solidale e della responsabilità sociale delle imprese), sono iscritte nel registro previsto dall'articolo 16, comma 2 (8).

Art. 12

Servizi di prossimità interaziendali

1. La Provincia favorisce l'istituzione, il mantenimento e la diffusione di servizi interaziendali di prossimità a supporto dello svolgimento degli impegni familiari; a questo fine promuove l'incontro tra domanda e offerta di servizi valorizzando le potenzialità delle strumentazioni informatiche e telematiche, nonché l'erogazione di questi servizi, compresa la fornitura di prodotti e servizi all'utente, anche da parte delle organizzazioni rientranti nel distretto dell'economia solidale.
2. Per ottimizzare la conciliazione tra famiglia e lavoro, la Provincia in particolare promuove la messa a disposizione, da parte dei datori di lavoro nei confronti dei propri dipendenti o delle persone che comunque prestano servizio a favore degli stessi, di servizi di prossimità o di facilitazioni logistiche per l'acquisizione di questi servizi da soggetti terzi.

Art. 13

Coordinamento dei tempi e fruizione degli spazi

1. La Provincia promuove il coordinamento e l'amministrazione dei tempi e degli orari del territorio, per migliorare l'accessibilità e la fruibilità dei servizi di interesse pubblico, la mobilità urbana, le pari opportunità fra uomini e donne e l'uso del tempo per fini di solidarietà sociale, favorendo la qualità della vita attraverso la conciliazione dei tempi di lavoro, di relazione, di cura parentale, di formazione e del tempo per sé.
2. L'azione prevista dal comma 1 è volta a promuovere:
 - a) la mobilità sostenibile di persone e di merci, finalizzata al miglioramento della viabilità e della qualità ambientale, anche attraverso l'utilizzo di forme di mobilità alternative all'uso dell'automobile privato;
 - b) l'accessibilità e la fruibilità temporale dei servizi pubblici e privati, e in particolare dei servizi socio-sanitari, scolastici e culturali, con specifico riferimento a biblioteche, musei ed enti culturali, promuovendo il coordinamento tra orari e localizzazione dei servizi e favorendo la pluralità di offerte;
 - c) la riqualificazione degli spazi urbani per migliorare i circuiti di socialità, per favorire le attività ludico-ricreative e di mobilità che promuovono l'autonomia, lo sviluppo psico-fisico e cognitivo di bambini e ragazzi;
 - d) il coordinamento degli orari dei servizi sul territorio con il sistema degli orari di lavoro dentro le imprese e gli enti, per favorire l'equilibrio tra le responsabilità professionali e familiari e una migliore ripartizione di queste responsabilità all'interno della famiglia;
 - e) la fruizione degli spazi e delle strutture pubbliche per accrescere le opportunità di incontro e confronto delle famiglie e dell'associazionismo familiare e per sostenere la coesione sociale e il capitale relazionale della comunità;
 - f) le attività di informazione e comunicazione volte a favorire l'esercizio delle funzioni in materia di coordinamento e amministrazione dei tempi e degli orari, nonché a diffondere la conoscenza delle buone prassi adottate;
 - g) le azioni di ricerca volte a migliorare le conoscenze scientifiche e specialistiche in materia di politiche temporali, anche mediante accordi con l'Università degli studi di Trento.
3. Il coordinamento dei tempi e la fruizione degli spazi si attua tramite la predisposizione di piani territoriali degli orari, anche a carattere sperimentale e graduale, volti al coordinamento e all'armonizzazione degli orari. I piani territoriali degli orari sono realizzati nella reciproca cooperazione fra la Provincia, i comuni, le comunità, gli altri enti pubblici territoriali e gli enti strumentali della Provincia, in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

4. I piani, tra l'altro, sono diretti al coordinamento degli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, dei trasporti pubblici, delle attività culturali e di spettacolo, nonché alla promozione del tempo per fini di solidarietà sociale.

5. Per le finalità di questo articolo la Provincia coinvolge il sistema delle autonomie locali.

Art. 14 *Banche del tempo*

1. Per favorire lo scambio di servizi di vicinato e l'estensione della solidarietà nelle comunità locali e per incentivare le iniziative di singoli e gruppi di cittadini, associazioni e organizzazioni che intendano scambiare parte del proprio tempo per impieghi di reciproca solidarietà e interesse, la Provincia e gli enti locali sostengono le banche del tempo, associazioni di promozione sociale iscritte nel registro previsto dall'articolo 3 bis della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 (legge provinciale sul volontariato).

2. Per le finalità del comma 1, la Provincia e gli enti locali possono mettere a disposizione delle banche del tempo beni mobili e immobili, in comodato anche gratuito, e concedere contributi per il loro funzionamento fino all'80 per cento della spesa ammessa, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta provinciale.

3. La Provincia inoltre sostiene le organizzazioni di secondo livello previste dall'articolo 21 che realizzano attività di incontro e di coordinamento a livello provinciale delle banche del tempo nonché iniziative di formazione e di informazione relative alle banche del tempo, attraverso il finanziamento di specifici progetti, anche pluriennali, definiti secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta provinciale.

Art. 15 *Attività lavorative per studenti durante il periodo estivo*

1. La Provincia riconosce il potenziale educativo e formativo delle attività lavorative che gli studenti in età lavorativa svolgono durante il periodo estivo, anche all'estero, e sostiene lo sviluppo di queste attività lavorative estive quale strumento per:

- a) promuovere la formazione dei giovani;
- b) accrescere il benessere e lo sviluppo della persona;
- c) promuovere il benessere familiare;
- d) favorire la conciliazione fra famiglia e lavoro nel periodo estivo.

2. Per le finalità del comma 1 la Provincia promuove l'incontro fra domanda e offerta di lavoro estivo dei giovani anche in età di obbligo scolastico.

Capo IV
Trentino distretto per la famiglia

Art. 16
Distretto per la famiglia

1. La Provincia favorisce la realizzazione di un distretto per la famiglia, inteso quale circuito economico e culturale, a base locale, all'interno del quale attori diversi per ambiti di attività e finalità operano con l'obiettivo di promuovere e valorizzare la famiglia e in particolare la famiglia con figli. Il distretto per la famiglia consente:
 - a) alle famiglie di esercitare con consapevolezza le proprie funzioni fondamentali e di creare benessere familiare, coesione e capitale sociale;
 - b) alle organizzazioni pubbliche e private di offrire servizi, anche a carattere turistico, e interventi qualitativamente aderenti alle esigenze e alle aspettative delle famiglie, residenti e ospiti, e di accrescere l'attrattività territoriale, contribuendo allo sviluppo locale;
 - c) di qualificare il territorio come laboratorio strategico all'interno del quale si sperimentano e si integrano le politiche pubbliche, si confrontano e si rilanciano le culture amministrative, si innovano i modelli organizzativi, in una dimensione di incontro e confronto nell'ambito del contesto nazionale ed europeo.
2. Per i fini del comma 1, con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, è istituito un registro dei soggetti pubblici e privati che aderiscono al distretto per la famiglia, distinto per tipologie di attività e ambiti d'intervento; la deliberazione disciplina anche gli standard familiari, i criteri, le modalità di accesso e le condizioni per l'iscrizione e la cancellazione dal registro. Nel registro sono iscritti gli operatori che supportano la realizzazione del distretto per la famiglia e le organizzazioni e i soggetti che partecipano al processo di certificazione previsto all'articolo 11, sia a livello locale che nazionale.
3. omissis
4. Per qualificare i servizi familiari dei soggetti aderenti al distretto per la famiglia la Giunta provinciale può disciplinare l'istituzione di uno o più marchi da rilasciare agli iscritti al registro previsto dal comma 2.
5. La Giunta provinciale costituisce una commissione tecnica, composta anche da esperti esterni, con il compito di definire gli interventi previsti da questo capo. Ai componenti della commissione spettano i compensi previsti dalla normativa provinciale in materia (9).

Art. 17
Standard di qualità familiare e carta dei servizi

1. Le organizzazioni pubbliche e private che intendono aderire al distretto per la famiglia devono rispettare gli standard di qualità familiare dei servizi erogati o implementare i processi gestionali definiti dalla Giunta provinciale con deliberazione.
2. Le organizzazioni pubbliche e private che erogano servizi e prestazioni a favore della famiglia secondo quanto stabilito dal comma 1 adottano la carta dei servizi familiari, per tutelare cittadini e famiglie garantendo la trasparenza nell'erogazione dei servizi.
3. La carta dei servizi, esposta nei luoghi in cui avviene l'erogazione delle prestazioni e comunque adeguatamente pubblicizzata, esplica:
 - a) l'impegno espresso dall'organizzazione;

- b) le caratteristiche delle prestazioni erogate, con specificazione delle modalità di accesso, degli orari e dei tempi di erogazione;
 - c) i prezzi o le tariffe della prestazione;
 - d) le modalità e le procedure per la presentazione di osservazioni e critiche;
 - e) ogni altro elemento utile ai fini di questo articolo.
4. La Giunta provinciale con deliberazione può adottare lo schema generale di riferimento per la redazione e l'aggiornamento della carta dei servizi familiari.
5. Per le finalità del comma 1 la concessione di agevolazioni previste dalle leggi di settore può essere subordinata, inoltre, a una gestione dei servizi erogati orientata alle esigenze delle famiglie, pena la revoca totale o parziale del contributo.

Art. 18

Standard di qualità familiare infrastrutturali

1. La Giunta provinciale può subordinare al rispetto di standard di qualità familiare delle infrastrutture la concessione di agevolazioni previste dalle discipline dei settori economici per la costruzione o l'ammodernamento delle opere.
2. Gli standard di qualità familiare previsti dal comma 1 consistono in requisiti infrastrutturali che consentono all'organizzazione di erogare servizi adeguati alle esigenze dei nuclei familiari e alle famiglie di poter fruire del servizio offerto. Con deliberazione la Giunta provinciale definisce gli standard e ne stabilisce anche le modalità di raccordo con le discipline amministrative di settore.
3. Questo articolo si può applicare anche per disciplinare agevolazioni, comunque denominate, per specifici interventi realizzati da altri soggetti pubblici e privati.

Art. 19

Certificazione territoriale familiare

1. La certificazione territoriale familiare è uno strumento al quale aderiscono volontariamente le organizzazioni pubbliche e private che intendono, nell'ambito del distretto per la famiglia, adottare standard di qualità familiare dei servizi erogati o implementare i processi gestionali, per accrescere il benessere familiare territoriale.
2. Obiettivo prioritario della certificazione è definire un processo che consente di qualificare un territorio amico della famiglia, con lo scopo di contribuire alla realizzazione del sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità.
3. La Giunta provinciale definisce con deliberazione le linee guida disciplinando:
- a) il processo di certificazione;
 - b) i ruoli e le funzioni dei soggetti coinvolti nel processo di certificazione;
 - c) gli standard di qualità familiare per i servizi e i processi di gestione;
 - c bis) i marchi famiglia riferiti agli standard di qualità familiare;
 - d) le modalità di verifica e di valutazione del processo;
 - e) ogni altro elemento utile ai fini di questo articolo.
- 3 bis. Per i fini di quest'articolo la Provincia svolge le funzioni di ente di certificazione (10).

Capo V
Associazionismo familiare

Art. 20
Promozione e sostegno dell'associazionismo familiare

1. Per incentivare e valorizzare le reti primarie di solidarietà la Provincia coinvolge l'associazionismo familiare e le organizzazioni del privato sociale nella pianificazione, gestione e valutazione delle politiche familiari.
2. La Provincia in particolare valorizza le associazioni familiari e le organizzazioni del privato sociale che:
 - a) organizzano e attivano esperienze di associazionismo per favorire il mutuo aiuto nel lavoro domestico e di cura familiare nonché la solidarietà intergenerazionale;
 - b) promuovono iniziative di sensibilizzazione e di formazione delle famiglie e nello specifico dei genitori per lo svolgimento dei loro compiti sociali ed educativi.
3. La Provincia può concedere contributi, fino all'80 per cento della spesa ammessa, per sostenere spese di funzionamento delle associazioni di famiglie iscritte all'albo delle organizzazioni di volontariato previsto dall'articolo 3 della legge provinciale sul volontariato.
4. La Provincia inoltre sostiene, nei limiti e con i criteri e le modalità stabilite dalla Giunta provinciale, le associazioni familiari regolarmente iscritte all'albo delle organizzazioni di volontariato che tra l'altro svolgono attività formative relative:
 - a) alla vita di coppia, alle competenze educative genitoriali per l'esercizio consapevole e responsabile della maternità e paternità;
 - b) alla cultura dell'accoglienza familiare, dell'auto mutuo aiuto e della solidarietà intergenerazionale e interculturale e ai progetti di coresidenza e di condominio solidale.
5. La Provincia promuove la rappresentatività dell'associazionismo familiare in organi consultivi che trattano tematiche attinenti alle politiche familiari.

Art. 21
Associazionismo familiare di secondo livello

1. La Provincia sostiene le organizzazioni di secondo livello che coordinano l'attività delle associazioni familiari e degli organismi del terzo settore e realizzano attività complementari o integrative di valorizzazione e supporto della famiglia mediante:
 - a) l'attività di informazione sui servizi erogati a favore della famiglia e sulle opportunità esistenti;
 - b) la collaborazione nella realizzazione del distretto per la famiglia.
2. La realizzazione delle attività previste dal comma 1 avviene tramite una specifica convenzione, che ne disciplina le modalità di finanziamento, fino alla copertura della spesa ritenuta ammissibile, e di erogazione del servizio.

Art. 22

Consulta provinciale per la famiglia

1. È istituita la consulta provinciale per la famiglia. La consulta ha durata corrispondente alla legislatura provinciale, è nominata dalla Giunta provinciale ed è composta da:
 - a) il direttore dell'Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili;
 - b) due rappresentanti designati dal Consiglio provinciale di cui uno designato dalle minoranze;
 - c) un rappresentante designato dal Consiglio delle autonomie locali;
 - d) cinque rappresentanti espressione dell'associazionismo familiare, di cui uno espressione dell'associazionismo familiare di secondo livello e uno del terzo settore.
2. La consulta elegge tra i propri componenti il presidente e approva un regolamento per il suo funzionamento e l'organizzazione dei lavori.
3. La consulta svolge i seguenti compiti:
 - a) favorisce lo svolgimento coordinato delle attività attinenti alle finalità di questa legge;
 - b) formula proposte ed esprime pareri in ordine alla predisposizione degli atti di programmazione provinciale aventi ricaduta sulle politiche per la famiglia;
 - c) svolge attività di monitoraggio sull'adeguatezza e sull'efficacia delle politiche familiari e genitoriali realizzate dalla Provincia e dagli enti locali, tenendo conto degli esiti della valutazione di impatto familiare;
 - d) esprime proprie osservazioni ai competenti organi istituzionali sulle proposte legislative e sugli atti di natura regolamentare riguardanti le politiche della famiglia, trasmessi alla segreteria della consulta;
 - e) analizza l'evolversi delle condizioni di vita della famiglia attraverso l'acquisizione di informazioni, studi, ricerche, nonché dati statistici, economici e finanziari elaborati da enti pubblici e privati;
 - f) promuove iniziative e manifestazioni di particolare interesse attinenti alle finalità di questa legge.
- 3 bis. La consulta può convocare alle proprie sedute per essere audito chiunque manifesti questioni attinenti alle finalità di questa legge.
4. La consulta può articolarsi in sezioni o gruppi di lavoro, procedere a consultazioni e audizioni, richiedere pareri e relazioni, promuovere ricerche e studi su questioni di sua competenza. Per le tematiche attinenti alla conciliazione famiglia - lavoro la consulta richiede parere obbligatorio alla commissione provinciale per le pari opportunità fra uomo e donna.
5. La segreteria della consulta è svolta dall'Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili.
6. La partecipazione alla consulta è gratuita, fatti salvi i rimborsi e le indennità previste dalla vigente normativa provinciale in materia (11).

Art. 23

Auto-organizzazione delle famiglie e progetti sperimentali

1. In risposta ai bisogni della comunità di riferimento e ad integrazione dei servizi previsti dall'articolo 9 esistenti sul territorio, la Provincia sostiene il principio dell'auto-organizzazione familiare e valorizza il ruolo attivo delle famiglie auto-organizzate nell'elaborazione e nella realizzazione di progetti solidaristici.
2. La Provincia sostiene la sperimentazione da parte delle associazioni familiari previste dall'articolo 20 di progetti relativi alle fasce di età al di fuori di quella zero - tre anni, secondo quanto stabilito dall'articolo 10.

3. La Provincia, con le modalità stabilite dall'articolo 38, commi 1, 2, 3 e 4, della legge provinciale sulle politiche sociali, può concedere contributi fino al 100 per cento della spesa ammessa per la realizzazione delle attività previste dal comma 1 e fino all'80 per cento per la realizzazione delle attività indicate nel comma 2, progettate e gestite anche in collaborazione con altri soggetti del terzo settore.

Capo VI *Strumenti organizzativi e finanziari*

Art. 24 *Rapporto sullo stato di attuazione del sistema integrato delle politiche familiari*

1. Ogni due anni la Provincia elabora e rende disponibile, anche pubblicandolo sul proprio sito, un rapporto sull'attuazione del sistema integrato delle politiche strutturali per il benessere familiare e la natalità.
2. Il rapporto è lo strumento di rendicontazione provinciale sullo stato di attuazione delle politiche familiari e riporta le seguenti informazioni:
 - a) l'evoluzione nel tempo delle condizioni economiche e sociali delle famiglie residenti nel territorio trentino, con l'evidenziazione delle aree di particolare disagio;
 - b) le modalità e le risorse impiegate per l'attuazione degli interventi previsti da questa legge, con particolare riguardo a quelli finalizzati al sostegno dei progetti di vita delle famiglie, al coordinamento dei tempi del territorio e alla promozione dell'associazionismo familiare, e le eventuali criticità emerse nella realizzazione di questi interventi;
 - c) il funzionamento del distretto per la famiglia, con la descrizione dei soggetti che vi aderiscono e degli strumenti di collaborazione e raccordo istituzionale adottati al fine di dar vita ad un sistema integrato per le politiche familiari;
 - d) gli esiti derivanti dall'applicazione del sistema di certificazione territoriale familiare previsto dall'articolo 19 e degli standard di qualità familiare previsti dagli articoli 17 e 18;
 - e) l'operatività e l'utilizzo, ai fini di programmazione e indirizzo, del sistema informativo per le politiche familiari;
 - f) la valutazione dell'impatto sulle condizioni di vita delle famiglie prodotto dalle principali politiche strutturali elencate nell'articolo 3.
3. Il rapporto è predisposto dall'Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili ed è approvato dalla Giunta provinciale. Successivamente è presentato alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale.
4. La Provincia stabilisce le modalità per la redazione del rapporto, comprese quelle per il coinvolgimento dei soggetti pubblici e privati, delle strutture organizzative provinciali competenti e le metodologie di valutazione degli interventi (12).

Art. 25

Coordinamento delle politiche provinciali in favore della famiglia

1. L'Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili ha funzioni propositive e consultive nei confronti della Giunta provinciale.
2. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuate le materie nelle quali le strutture provinciali competenti richiedono parere obbligatorio all'agenzia, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il parere s'intende favorevole.

Art. 26

omissis (13)

Art. 27

Sistema informativo delle politiche familiari

1. Per l'attività di programmazione, progettazione, gestione, monitoraggio e valutazione degli interventi previsti da questa legge è istituito il sistema informativo delle politiche familiari. Esso concorre alla realizzazione del sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità.
2. Il sistema informativo delle politiche familiari garantisce l'integrazione dei propri dati con quelli derivanti dal sistema informativo delle politiche sociali previsto dall'articolo 15 della legge provinciale sulle politiche sociali.

Art. 28

Sportello unico per il cittadino e la famiglia

1. La Provincia promuove l'attivazione dello sportello unico per il cittadino e la famiglia per favorire l'informazione su tutti i diritti e i servizi esistenti sul proprio territorio, per rendere accessibili i servizi ai cittadini e alle famiglie, aumentare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.
2. Lo sportello svolge le seguenti attività a favore di cittadini e famiglie:
 - a) orienta e informa sui diritti e servizi previsti da questa legge, dalle altre discipline settoriali provinciali, dalle discipline regionali e statali in materia di benessere familiare;
 - b) supporta i cittadini e le famiglie nella definizione del proprio progetto di conciliazione famiglia - lavoro, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'articolo 9;
 - c) fornisce le informazioni sulle opportunità offerte dai soggetti pubblici e privati aderenti al distretto per la famiglia con riferimento a quanto stabilito dal capo IV;
 - d) concorre con le altre strutture provinciali alla gestione degli interventi stabiliti dal capo IV.
3. Lo sportello unico è realizzato anche in forma decentrata ed è organizzato dalla Provincia in collaborazione con gli enti di patronato e con altri enti e organismi pubblici e privati, anche valorizzando la collaborazione delle associazioni di famiglie e degli altri soggetti del terzo settore. In ogni caso lo sportello unico assicura adeguate forme di raccordo con gli sportelli istituiti ai sensi dell'articolo 34 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa), nonché con i punti di ascolto per il cittadino istituiti dalla legge provinciale sulle politiche sociali (14).

4. Fino all'adozione del decreto del Presidente della Provincia previsto dall'articolo 36, comma 1, gli sportelli possono essere attivati dalla Provincia.

Art. 29

Sistema integrato delle politiche per la promozione del benessere delle famiglie e dei cittadini

1. Il sistema integrato delle politiche per la promozione del benessere delle famiglie e dei cittadini persegue l'obiettivo di rappresentare in forma unitaria l'insieme delle politiche di prevenzione attivate dalla Provincia, al fine di rendere più efficaci ed efficienti gli interventi attuati sul territorio.
2. La realizzazione del sistema integrato delle politiche di prevenzione è promossa dalla Provincia mediante:
 - a) l'istituzione di una cabina di regia provinciale per l'attuazione di politiche integrate per la prevenzione del disagio;
 - b) la mappatura, nel rapporto previsto dall'articolo 24, degli interventi e delle attività promosse dalla Provincia e dagli enti locali;
 - c) l'individuazione di specifici strumenti di coordinamento e di raccordo per orientare l'attività della Provincia e degli enti locali, in modo da evitare la sovrapposizione delle azioni e degli interventi;
 - d) la realizzazione di specifici interventi da attuare attraverso il finanziamento di progetti di carattere provinciale e locale, l'attività di ricerca, informazione e formazione sulle tematiche concernenti le politiche di prevenzione finalizzate ad accrescere il benessere familiare.

Art. 30

Utilizzo delle nuove tecnologie

1. Per le finalità di questa legge, la Provincia e gli enti locali promuovono l'utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche avanzate per aumentare l'accessibilità a servizi e prestazioni per i cittadini e le famiglie.
2. L'utilizzo delle tecnologie avanzate consente di rafforzare l'integrazione dei sistemi informativi e dei servizi tra le organizzazioni pubbliche e private, sostenendo la realizzazione del sistema integrato delle politiche strutturali per il benessere familiare e la natalità e migliorando la funzionalità dei servizi pubblici in termini di efficienza, efficacia ed economicità.
3. La Provincia e gli enti locali promuovono, in particolare, l'utilizzo dei portali tematici per l'erogazione di servizi via internet, delle piattaforme "voce tramite protocollo internet" (VOIP), della comunicazione elettronica in fibra ottica, delle centrali tecnologiche finalizzate all'erogazione dei teleservizi e delle prestazioni di telelavoro, della televisione digitale e di altre strumentazioni utili ai fini di questo articolo.
4. La Provincia e gli enti locali promuovono attività di formazione sulle nuove tecnologie finalizzate tra l'altro a sensibilizzare giovani e famiglie all'uso sicuro e responsabile delle nuove tecnologie nonché a colmare il divario digitale culturale, generazionale e territoriale.

Art. 31
Carta famiglia

1. La Provincia istituisce la carta famiglia, che attribuisce ai possessori il diritto all'applicazione di agevolazioni e riduzioni di costi e tariffe per la fornitura di beni e la fruizione di servizi, anche con riguardo a servizi erogati da soggetti pubblici e privati diversi dalla Provincia, previo accordo con essi.
2. La carta famiglia è una carta tecnologica che può consentire al titolare di acquisire automaticamente in forma elettronica gli assegni e i benefici economici previsti da questa legge.
3. omissis (15)
4. Il servizio offerto tramite la carta famiglia concorre ad accrescere il benessere familiare mediante:
 - a) la determinazione di agevolazioni e di riduzioni di prezzi e tariffe;
 - b) la realizzazione del distretto per la famiglia tramite un coinvolgimento delle organizzazioni pubbliche e private;
 - c) la semplificazione dei processi amministrativi tramite l'utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche;
 - d) il rafforzamento della coesione sociale e della solidarietà tra famiglie.
5. La Provincia promuove la diffusione della carta famiglia tramite il coinvolgimento delle autonomie locali, delle organizzazioni pubbliche e private, del terzo settore e delle associazioni familiari.

Art. 32
Formazione, ricerca e innovazione

1. La Provincia promuove la formazione sulle politiche familiari strutturali orientate al benessere e alla natalità, per innalzare le competenze e la professionalità degli operatori istituzionali, economici, sociali, familiari e culturali che elaborano, implementano, gestiscono e valutano le politiche familiari e i relativi interventi. L'attività di formazione si pone gli obiettivi di:
 - a) analizzare, studiare, elaborare e valutare le tematiche relative alla famiglia a livello locale, nazionale e internazionale;
 - b) offrire percorsi di alta formazione concernenti le politiche familiari per amministratori, imprenditori, professionisti e altri operatori;
 - c) favorire, dove richiesto, il trasferimento in altri territori delle competenze relative alle politiche familiari implementate a livello locale.
2. Per le finalità di questo articolo la Provincia si raccorda con gli osservatori socio-economici esistenti e con gli altri istituti o organismi, anche di carattere internazionale, presenti sul territorio provinciale.
3. Per lo svolgimento delle attività disciplinate da questo articolo l'Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili può avvalersi del supporto della fondazione per la promozione della ricerca e della formazione in ambito sociale, prevista dall'articolo 25 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20.

Art. 33

Valutazione d'impatto familiare

1. La Provincia introduce la valutazione d'impatto familiare per orientare le strategie complessive di governo al sostegno della famiglia, in considerazione della sua valenza sociale ed economica, con particolare riguardo alla promozione della genitorialità e della natalità, in attuazione dei principi di equità sociale, sussidiarietà, adeguatezza e a sostegno della solidarietà familiare, con speciale riferimento alle famiglie in cui sono presenti persone con disabilità o in situazioni di disagio.
2. La valutazione d'impatto familiare costituisce strumento per indirizzare le politiche tributarie e tariffarie della Provincia previste in ogni settore, secondo criteri di differenziazione e proporzionalità in rapporto alla composizione del nucleo familiare e alla sua condizione economica.
3. La valutazione d'impatto familiare implica:
 - a) l'analisi preventiva dell'incidenza sulle famiglie degli interventi previsti negli atti di programmazione e nei relativi strumenti attuativi, con riferimento al rapporto tra carico fiscale, tributario e tariffario, condizione economica e composizione del nucleo familiare;
 - b) la verifica periodica dei risultati in termini di qualità, efficacia e adeguatezza degli interventi previsti negli atti di programmazione e nei relativi strumenti attuativi aventi ricadute sulla famiglia in relazione agli aspetti tributari e tariffari;
 - c) il coinvolgimento nella valutazione dei principali attori del sistema delle politiche familiari e degli utenti destinatari dei servizi.
4. La Provincia indica nei propri atti di programmazione e relativi strumenti attuativi gli elementi di valutazione indicati nel comma 1 e promuove intese con gli enti locali per estendere la valutazione d'impatto familiare alle politiche settoriali di loro competenza e ai relativi atti di programmazione, assicurando il coinvolgimento del Consiglio delle autonomie locali, secondo quanto previsto dalla legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7 (legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali).
5. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione di questo articolo e sono disciplinati gli obblighi d'informazione della Giunta provinciale nei confronti dei soggetti del terzo settore interessati e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale.

Art. 34

Strumenti di coordinamento organizzativo

1. La realizzazione del sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità è favorita utilizzando gli strumenti di raccordo e di coordinamento organizzativo previsti dalla normativa vigente e, in particolare, mediante:
 - a) la stipulazione di intese istituzionali e di accordi di programma anche ai sensi dell'articolo 8, commi 9 e 10, della legge provinciale n. 3 del 2006;
 - b) il ricorso alle conferenze di servizi ai sensi della legge provinciale sull'attività amministrativa;
 - c) gli accordi volontari di area o di obiettivo e l'attivazione di tavoli di lavoro per individuare tra l'altro soluzioni partecipate e condivise a problemi di organizzazione, di pianificazione dei tempi del territorio e di realizzazione dei programmi d'intervento.
2. Per la realizzazione degli interventi di carattere sovraprovinciale la Provincia promuove la collaborazione con le regioni, con la Provincia autonoma di Bolzano e con altri soggetti pubblici, anche

mediante gli strumenti di collaborazione previsti dall'articolo 16 bis della legge provinciale sull'attività amministrativa.

Art. 35
Fondo per la famiglia

1. Per potenziare gli interventi in materia di politiche familiari è istituito il fondo per la famiglia.
2. Il fondo è destinato al finanziamento degli interventi previsti da questa legge, a esclusione di quelli che essa prevede di attivare a valere su altre leggi di settore, nonché a integrare le risorse autorizzate ai sensi della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 (Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore), della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola), della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (legge provinciale sulle scuole dell'infanzia), della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 (legge provinciale sui trasporti), della legge provinciale sugli asili nido, della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 (Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento), e della legge provinciale sulle politiche sociali, per finanziare interventi in favore della famiglia.
3. La Giunta provinciale ripartisce le risorse del fondo definendo la quota da destinare a ciascun intervento o a ciascuna integrazione ai sensi del comma 2, ferma restando la possibilità di costituire nell'ambito del fondo un accantonamento di riserva. Per l'integrazione degli stanziamenti autorizzati per la copertura delle spese previste dalle leggi provinciali citate nel comma 2 la Giunta provinciale è autorizzata a disporre prelievi di somme dal fondo (16).

Capo VII
Disposizioni finali e transitorie

Art. 36
Disposizioni finali

1. Le funzioni previste da questa legge in capo alla Provincia, non riservate ad essa ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge provinciale n. 3 del 2006 e non riferite alle attività di interesse provinciale previste dall'articolo 8, comma 4, lettera b), della medesima legge, sono gestite dalla Provincia sino all'adozione di un decreto del Presidente della Provincia emanato ai sensi del medesimo articolo 8, comma 13. I tempi del trasferimento sono determinati, d'intesa tra la Giunta provinciale e il Consiglio delle autonomie locali, tenendo conto anche della necessità di sperimentare gli interventi innovativi previsti da questa legge. E' comunque trasferita entro sei mesi dalla costituzione delle comunità la concessione dell'assegno previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b). Resta fermo l'esercizio della funzione d'indirizzo e coordinamento prevista dall'articolo 9 della legge provinciale n. 3 del 2006, anche per le finalità dell'articolo 24.
2. Fino alla data di attivazione degli interventi previsti dall'articolo 5, comma 1, lettera a), continua ad applicarsi l'articolo 35, comma 3, lettera e), della legge provinciale sulle politiche sociali nel testo vigente prima delle modificazioni apportate dall'articolo 37, comma 4, di questa legge.

Art. 37
omissis (17)

Art. 38
omissis (18)

Art. 39
omissis (19)

Art. 40
Parere

1. Le deliberazioni della Giunta provinciale previste dagli articoli 3, comma 3, 7, comma 4, e 17, comma 4, sono sottoposte al parere preventivo della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

Art. 41
Disposizioni finanziarie

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di questa legge, ad esclusione di quelli indicati nei commi 2 e 3, si provvede con le autorizzazioni di spesa previste in bilancio per il fondo per la famiglia sull'unità previsionale di base 40.5.130 (Altri interventi per servizi socio-assistenziali).
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 16, comma 5, 22, comma 6, e 26 si provvede con gli stanziamenti previsti in bilancio sull'unità previsionale di base 15.5.120 (Oneri per servizi e spese generali).
3. Alla copertura delle spese che questa legge prevede di attivare a valere su altre leggi di settore si provvede con le autorizzazioni di spesa previste per le medesime leggi.
4. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità).

NOTE

- (1) Comma così modificato dall'art. 19 della l.p. 18 giugno 2012, n. 13.
- (2) Articolo così modificato dall'art. 16 della l.p. 9 agosto 2013, n. 16, dall'art. 51 della l.p. 22 aprile 2014, n. 1, dall'art. 38 della l.p. 30 dicembre 2014, n. 14 e dall'art. 28 della l.p. 30 dicembre 2015, n. 21.
- (3) Comma così modificato dall'art. 36 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18 e dall'art. 16 della l.p. 9 agosto 2013, n. 16.
- (4) Articolo così modificato dall'art. 36 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18 e dall'art. 38 della l.p. 30 dicembre 2014, n. 14.
- (5) Articolo aggiunto dall'art. 51 della l.p. 22 aprile 2014, n. 1. Per la sua attuazione vedi la deliberazione della giunta provinciale 9 giugno 2014, n. 938, modificata dalla deliberazione 18 luglio 2014, n. 1216.
- (6) Articolo così sostituito dall'art. 28 della l.p. 30 dicembre 2015, n. 21.

- (7) Comma così modificato dall'art. 51 della l.p. 22 aprile 2014, n. 1 e dall'art. 38 della l.p. 30 dicembre 2014, n. 14.
- (8) Articolo così modificato dall'art. 28 della l.p. 30 dicembre 2015, n. 21.
- (9) Comma così sostituito dall'art. 28 della l.p. 30 dicembre 2015, n. 21.
- (10) Articolo così modificato dall'art. 51 della l.p. 22 aprile 2014, n. 1.
- (11) Articolo così modificato dall'art. 16 della l.p. 9 agosto 2013, n. 16.
- (12) Articolo così modificato dall'art. 32 della l.p. 28 marzo 2013, n. 5.
- (13) Articolo abrogato dall'art. 8 del d.p.p. 28 marzo 2014, n. 4-6/Leg, ai sensi dell'art. 38, comma 4 della l.p. 16 giugno 2006, n. 3.
- (14) Comma così modificato dall'art. 36 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18.
- (15) Comma abrogato dall'art. 28 della l.p. 30 dicembre 2015, n. 21.
- (16) Per l'attuazione di quest'articolo vedi la deliberazione della giunta provinciale 13 maggio 2011, n. 962 (b.u. 17 maggio 2011, n. 20).
- (17) Articolo modificativo degli articoli 15, 35 e abrogativo degli articoli 28 e 29 della l.p. 27 luglio 2007, n. 13, abrogativo dell'art. 7 della l.p. 21 dicembre 2007, n. 23 e dell'art. 44 della l.p. 12 settembre 2008, n. 16, modificativo dell'art. 17 della l.p. 3 aprile 2009, n. 4; il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in queste leggi.
- (18) Articolo introduttivo dell'art. 39 octies nella l.p. 16 giugno 2006, n. 3; il testo del nuovo articolo, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- (19) Articolo abrogato dall'art. 32 della l.p. 28 marzo 2013, n. 5.

LEGGE PROVINCIALE SUGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

LEGGE PROVINCIALE 13 dicembre 1999, n. 6 (1) a

Interventi della Provincia per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità locale, femminile e giovanile. Aiuti per i servizi alle imprese, alle reti d'impresa, all'innovazione e all'internazionalizzazione. Modificazioni della legge sulla programmazione provinciale (2)

(b.u. 21 dicembre 1999, n. 56, suppl. n. 1)

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

Finalità

1. In sintonia con gli indirizzi e i criteri stabiliti dal programma di sviluppo, la Provincia autonoma di Trento, riconoscendo il pari valore di tutti i settori economici, promuove in modo armonico il consolidamento e la crescita del sistema economico, valorizzandone le risorse locali e favorendo uno sviluppo locale ecosostenibile, ispirandosi alle seguenti finalità:

- a) l'affermazione e il riconoscimento del ruolo sociale dell'impresa anche attraverso la diffusione di un'educazione imprenditoriale nel sistema scolastico e formativo nonché il perseguimento della qualità delle formule imprenditoriali;
- b) l'integrazione settoriale e intersettoriale;
- c) il riequilibrio territoriale, in armonia con il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente e delle sue risorse nonché con la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici;
- d) l'internazionalizzazione del sistema economico, con particolare attenzione ai mercati a elevato potenziale di crescita e di innovazione;
- e) la nascita e il potenziamento di nuova imprenditorialità;
- f) la sicurezza dei lavoratori;
- g) l'incremento e il consolidamento della produttività aziendale;
- h) lo sviluppo di forme solidaristiche nel mercato del lavoro;
- i) la diffusione di servizi a sostegno dell'innovazione, dello sviluppo internazionale, della qualità delle piccole e medie imprese e del passaggio generazionale;
- j) la creazione di reti d'impresa e lo sviluppo di distretti produttivi;
- k) il rafforzamento dell'imprenditorialità femminile e giovanile;
- l) il miglioramento delle condizioni occupazionali e della conciliazione famiglia - lavoro;
- m) la partecipazione dei lavoratori alle decisioni aziendali riguardanti la sicurezza, la qualità e la produttività del lavoro.

2. La promozione del consolidamento e della crescita del sistema economico avviene tramite:

- a) interventi di sistema volti alla creazione di un ambiente economico favorevole allo sviluppo, incluse iniziative per favorire l'acquisizione di competenze imprenditoriali e di conoscenze volte a sviluppare l'autoimprenditorialità nei giovani;
- b) aiuti finanziari alle imprese.

3. Salvo i casi espressamente previsti, continuano ad applicarsi a favore del settore agricolo esclusivamente le leggi provinciali vigenti in materia.

4. È fatta salva la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato prevista sia in generale che per i settori sensibili (3).

Omissis

Art. 22

Azioni positive per l'imprenditoria femminile e giovanile

1. La Provincia, tramite l'Agenzia del lavoro, adotta azioni positive finalizzate a:
 - a) favorire la creazione e lo sviluppo dell'imprenditoria femminile e giovanile, anche in forma cooperativa, in tutti i settori produttivi, dei servizi e delle professioni;
 - b) promuovere la formazione imprenditoriale e la qualificazione professionale delle donne imprenditrici e dei giovani imprenditori;
 - c) agevolare l'accesso al credito per le imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile o giovanile;
 - d) favorire la qualificazione imprenditoriale e la gestione delle imprese familiari da parte delle donne;
 - e) favorire il passaggio generazionale nelle imprese;
 - f) promuovere la presenza delle imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile o giovanile nei comparti innovativi dell'economia provinciale (27).

Art. 22 bis

Qualità della presenza dei lavoratori e delle lavoratrici nel mondo dell'economia

1. La Provincia promuove la sottoscrizione di protocolli e intese tra le parti sociali finalizzati al riconoscimento del principio della responsabilità sociale d'impresa, alla partecipazione dei lavoratori alle scelte organizzative aziendali, all'affermazione del principio di uguaglianza di genere nelle imprese e di flessibile organizzazione dell'attività produttiva in relazione alle esigenze di conciliazione della vita familiare e professionale. La Giunta provinciale con la deliberazione prevista dall'articolo 35 individua le modalità per agevolare le imprese che uniformino la loro attività a questi principi (28).

Art. 24 ter

Ambito di applicazione

1. Salvo diversa indicazione, possono beneficiare degli aiuti previsti da questa sezione i soggetti indicati nell'articolo 2 nonché, per gli interventi previsti dagli articoli 24 quater, commi 3 bis e 6, 24 quinquies, 24 sexies e 24 octies, anche le imprese operanti nel settore agricolo nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

2. Possono beneficiare dei contributi previsti dall'articolo 24 quinquies in relazione ai costi di servizi di consulenza acquisiti per realizzare le iniziative previste dal comma 1, lettera d), del medesimo articolo anche le grandi imprese nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis).

3. Ai fini degli aiuti previsti da questa sezione, la Provincia riconosce esclusivamente i servizi di consulenza prestati direttamente da soggetti in possesso di una specifica qualificazione in relazione all'oggetto della consulenza.

4. Con la deliberazione prevista dall'articolo 35 la Giunta provinciale può individuare le modalità per incentivare la fruizione dei servizi individuati da questa sezione da parte dei beneficiari, attraverso il coinvolgimento delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie economiche o di loro società di servizi, nonché delle società e dei consorzi promotori di centri per l'innovazione (35).

Art. 24 quater

Aiuti alla nuova imprenditorialità femminile e giovanile

1. La Provincia promuove, anche attraverso il concorso con fondi europei, la nascita e sostiene le piccole imprese di nuova costituzione a partecipazione femminile o giovanile, anche mediante rilevamento di attività preesistente.

2. Ai fini di questo articolo si considerano imprese di nuova costituzione quelle costituite o rilevate entro i termini indicati dall'articolo 8, comma 3; inoltre, si considerano imprese a partecipazione femminile o giovanile:

- a) le imprese individuali di donne o le società di proprietà per almeno il 51 per cento di donne e in cui le donne rappresentano la maggioranza all'interno degli organi di amministrazione;
- b) le imprese individuali di proprietà di giovani di età non superiore a trentacinque anni o le società di proprietà per almeno il 51 per cento di giovani di età non superiore a trentacinque anni e in cui i giovani di età non superiore a trentacinque anni rappresentano la maggioranza all'interno degli organi di amministrazione.

3. Per le finalità del comma 1 e nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, alle piccole imprese di nuova costituzione a partecipazione femminile possono essere concessi contributi, fino a un importo massimo di 50.000 euro, a copertura dei costi di avviamento indicati nella deliberazione prevista dal comma 5 bis e sostenuti nei primi cinque anni dalla costituzione dell'impresa.

3 bis. In relazione alle piccole imprese agricole di nuova costituzione a partecipazione femminile possono essere concessi contributi in conto capitale entro i limiti stabiliti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli a copertura dei costi di avviamento indicati nella deliberazione prevista dal comma 5 bis sostenuti nei primi cinque anni dalla costituzione dell'impresa. I contributi concessi in base a questo comma non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, né con contributi finanziari forniti dagli Stati membri in relazione agli stessi costi ammissibili.

4. *omissis*

5. Per le finalità del comma 1, in relazione alle piccole imprese di nuova costituzione a partecipazione giovanile e nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis), possono essere concessi contributi, fino a un importo massimo di 50.000 euro, a copertura dei costi di avviamento indicati nella deliberazione prevista dal comma 5 bis e sostenuti nei primi cinque anni dalla costituzione dell'impresa.

5 bis. La Giunta provinciale approva con propria deliberazione le disposizioni attuative di quest'articolo individuando, in particolare, i costi di avviamento ammessi ai fini dei contributi previsti dai commi 3, 3 bis e 5.

6. La Provincia può concedere contributi alle imprese indicate nel comma 1, in conformità all'articolo 26 del regolamento (CE) n. 800/2008, in misura non superiore al 50 per cento delle spese, per l'acquisizione dei servizi:

- a) di prima assistenza finalizzati alla valutazione complessiva dell'azienda;
 - b) rivolti allo sviluppo di un piano strategico per l'avvio della nuova attività, per il subentro nell'attività di famiglia o per la realizzazione di progetti aziendali innovativi compresi lo studio, la progettazione di campagne pubblicitarie, gli strumenti di promozione di marketing operativo, necessari al lancio e posizionamento della nuova impresa, esclusi i costi di produzione o di acquisto di spazi pubblicitari;
 - c) di analisi della gestione economica e finanziaria dell'azienda;
 - d) di formazione pre-imprenditoriale;
 - e) di tutoraggio nella fase di avvio della nuova attività;
- e bis) assistenza e consulenza professionale, scientifica e tecnica.

7. Alle imprese che presentano entrambi i requisiti previsti dal comma 2, lettere a) e b), l'agevolazione prevista dal comma 6 è concessa nella misura massima ivi prevista (36).

Art. 24 quinquies

Aiuti alle imprese per servizi di consulenza

1. Per sostenere la competitività delle piccole e medie imprese possono essere ammessi ad agevolazione i costi di servizi di consulenza acquisiti all'esterno dell'azienda per:

- a) l'innovazione di prodotto, anche attraverso il design, e di processo nonché, in generale, l'innovazione nelle strategie anche organizzative dell'impresa, compresa quella volta a conseguire la certificazione prevista dall'articolo 11 della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (legge provinciale sul benessere familiare);

- b) l'introduzione in azienda di tecniche di organizzazione e di sviluppo delle attività d'impresa orientate al miglioramento della produttività e ispirate al principio della qualità totale dell'impresa e del lavoro;
- c) la certificazione dei sistemi di qualità aziendale, del prodotto, della compatibilità ambientale ed etica nonché dei sistemi di gestione per la salute e sicurezza sui posti di lavoro;
- d) la realizzazione di iniziative pilota promosse anche congiuntamente da più imprese destinate all'adozione di buone pratiche di prevenzione e riduzione di rifiuti e il conseguimento di standard operativi certificati di maggior tutela ambientale;
- e) la realizzazione di indagini di mercato, la progettazione di piani di marketing operativo e strategico, l'analisi dei canali distributivi, del posizionamento aziendale e del prodotto, la segmentazione di mercato e la progettazione di siti internet per la promozione e per la commercializzazione telematica di beni e servizi nonché lo studio e la progettazione di campagne pubblicitarie, esclusi i costi di produzione o di acquisto di spazi pubblicitari;
- f) la diffusione dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni nelle strutture organizzative aziendali che privilegiano l'utilizzo di software libero e open source, i formati di dati standard aperti e i protocolli di comunicazione e scambio dati standard aperti;
- g) la realizzazione di progetti di aggregazione su base contrattuale previsti dall'articolo 3, comma 4 ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- h) le attività di messa in efficienza energetica dei processi produttivi, la diagnosi energetica e la predisposizione di contratti di risparmio garantito;
- i) ulteriori servizi di natura strategica necessari all'impresa per intraprendere percorsi di discontinuità rispetto alla situazione precedente in termini organizzativi, produttivi o di mercato.

2. Per i fini del comma 1 possono essere concessi contributi in conto capitale fino al 50 per cento della spesa ammissibile (37).

Omissis

Art. 24 undecies

Aiuti per la conciliazione famiglia - lavoro

1. La Provincia promuove la conciliazione famiglia - lavoro, anche attraverso la concessione di aiuti alle imprese per la realizzazione delle seguenti iniziative:

- a) progetti di articolazione organizzativa dell'attività lavorativa volti a consentire la flessibilità dell'orario e dell'organizzazione del lavoro;
- b) programmi e azioni volti a favorire il reinserimento nell'attività lavorativa dopo un periodo di congedo parentale;
- c) altre iniziative o progetti di servizi innovativi volti alla conciliazione famiglia - lavoro, compresi quelli diretti all'istituzione, al mantenimento e alla diffusione di servizi di prossimità interaziendali previsti dall'articolo 12 della legge provinciale sul benessere familiare.

2. L'aiuto può essere concesso nella misura massima del 50 per cento dei costi ammissibili, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis), previo parere dell'Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili che valuta la coerenza dell'iniziativa rispetto alle finalità della legge provinciale sul benessere familiare. Nella graduazione della misura prevista da questo articolo è assicurato un maggiore livello di intervento qualora le iniziative riguardino disabili, persone non autosufficienti e minori con età inferiore a dodici anni (43).

Omissis

NOTE

- (1) In base all'art. 9 della l.p. 12 settembre 2008, n. 16 questa legge può essere citata usando solo il titolo breve "legge provinciale sugli incentivi alle imprese", individuato dall'allegato A della l.p. n. 16 del 2008. Per alcune disposizioni transitorie connesse alle modificazioni apportate alla legge qui annotata dalla l.p. n. 12 del 2011 vedi gli articoli 42 e 43 di quest'ultima legge. Vedi inoltre l'art. 36, comma 10 della l.p. 22 aprile 2014, n. 1.
- (2) Titolo così sostituito dall'art. 1 della l.p. 1 agosto 2011, n. 12.
- (3) Articolo così modificato dall'art. 71 della l.p. 27 dicembre 2010, n. 27, dall'art. 2 della l.p. 1 agosto 2011, n. 12, dall'art. 6 della l.p. 15 maggio 2013, n. 9 e dall'art. 1 della l.p. 1 luglio 2013, n. 14. Vedi anche l'art. 26 della l.p. 9 agosto 2013, n. 16.

Omissis

(27) Articolo così sostituito dall'art. 14 della l.p. 1 agosto 2011, n. 12.

(28) Articolo aggiunto dall'art. 15 della l.p. 1 agosto 2011, n. 12.

Omissis

(35) Articolo aggiunto dall'art. 19 della l.p. 1 agosto 2011, n. 12 e così modificato dall'art. 35 della l.p. 27 dicembre 2012, n. 25.

(36) Articolo aggiunto dall'art. 20 della l.p. 1 agosto 2011, n. 12, così modificato dall'art. 35 della l.p. 27 dicembre 2012, n. 25, dall'art. 27 della l.p. 9 agosto 2013, n. 16 e dall'art. 36, comma 4 della l.p. 22 aprile 2014, n. 1 (per una disposizione transitoria relativa a quest'ultima modificazione vedi lo stesso art. 36, comma 9). Per la sua attuazione vedi la deliberazione della giunta provinciale 2 marzo 2012, n. 382 (non pubblicata), modificata dalle deliberazioni 7 settembre 2012, n. 1911 (b.u. 2 ottobre 2012, n. 40, suppl. n. 1; nel b.u. 9 ottobre 2012, n. 41, inoltre, è pubblicato un testo coordinato dei criteri contenuti nella deliberazione n. 382 del 2012, come modificata da questa deliberazione) - a sua volta modificata dalla deliberazione 9 novembre 2012, n. 2424 (b.u. 27 novembre 2012, n. 48, suppl. n. 1) - e 1 luglio 2013, n. 1343.

(37) Articolo aggiunto dall'art. 21 della l.p. 1 agosto 2011, n. 12. Per la sua attuazione vedi la deliberazione della giunta provinciale 1 luglio 2013, n. 1342, modificata dalla deliberazione 28 luglio 2014, n. 1280.

Omissis

(43) Articolo aggiunto dall'art. 27 della l.p. 1 agosto 2011, n. 12.

LEGGE PROVINCIALE 23 luglio 2004, n. 7

Disposizioni in materia di istruzione, cultura e pari opportunità

INDICE

Capo I - Disposizioni in materia di pari opportunità

Art. 1 - Modificazioni della legge provinciale 10 dicembre 1993, n. 41 (Interventi per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna)

Capo II - Disposizioni in materia di edilizia universitaria, di istruzione e di diritto allo studio

Art. 2 - Modificazioni della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (Ordinamento della scuola dell'infanzia della provincia autonoma di Trento)

Art. 3 - Modificazioni della legge provinciale 21 dicembre 1984, n. 13 (Norme in materia di edilizia universitaria)

Art. 4 - Modificazioni della legge provinciale 2 novembre 1993, n. 29 (Norme per favorire la collaborazione tra la Provincia e l'Università degli studi di Trento)

Art. 5 - Modificazioni dell'articolo 1 bis della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29, dell'articolo 66 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, e dell'articolo 19 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, relativi ai dirigenti scolastici e al personale insegnante, e altre disposizioni in materia

Art. 6 - Modificazioni della legge provinciale 9 aprile 2001, n. 5 (Disposizioni sullo stato giuridico del personale docente ed ispettivo per l'insegnamento della religione cattolica)

Art. 7 - Modificazioni della legge provinciale 14 luglio 1997, n. 11 (Insegnamento delle lingue straniere nella scuola dell'obbligo. Modifiche delle leggi provinciali 29 aprile 1983, n. 12 e 23 giugno 1986, n. 15)

Art. 8 - Inserimento dell'articolo 2 bis nella legge provinciale 28 agosto 1989, n. 6 (Organizzazione amministrativa provinciale in materia di istruzione)

Art. 9 - Inserimento dell'articolo 6 ter nella legge provinciale 30 agosto 1999, n. 4 (Norme per la tutela delle popolazioni di lingua minoritaria nella provincia di Trento)

Art. 10 - Modificazione dell'articolo 23 della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 (Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore)

Art. 11 - Modificazioni dell'articolo 17 bis della legge provinciale 4 novembre 1986, n. 29 (Interventi a favore dell'edilizia scolastica)

Art. 12 - Modificazione dell'articolo 9 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21 (Ordinamento della formazione professionale)

Art. 13 - Fondo per le politiche giovanili

Capo III - Disposizioni in materia di cultura

Art. 14 - Modificazioni della legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12 (Programmazione e sviluppo delle attività culturali nel Trentino)

Art. 15 - Disposizioni in materia di compensi ai componenti dei collegi dei revisori dei conti degli enti culturali e modificazione dell'articolo 2 della legge provinciale 11 maggio 2000, n. 5 (Istituzione in ente di diritto pubblico del museo "Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali")

Art. 16 - Modificazioni della legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1 (Nuove disposizioni in materia di beni culturali)

Art. 17 - Modificazioni della legge provinciale 27 agosto 1987, n. 16 (Disciplina della toponomastica)

Art. 18 - Modificazioni della legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18 (Istituzione dell'Istituto culturale mocheno-cimbro e norme per la salvaguardia e la valorizzazione della cultura delle popolazioni germanofone dei comuni di Palù del Fersina, Fierozzo, Frassilongo e Luserna in provincia di Trento)

Capo IV - Disposizioni finanziarie e finali

Art. 19 - Riferimento delle spese e copertura degli oneri

Art. 20 - *Variazioni di bilancio*

Art. 21 - *Entrata in vigore*

Tabella A - *Riferimento delle spese (articolo 19, comma 1)*

Tabella B - *Copertura degli oneri (articolo 19, comma 2)*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
promulga

la seguente legge:

Capo I

Disposizioni in materia di pari opportunità

Art. 1

Modificazioni della legge provinciale 10 dicembre 1993, n. 41 (Interventi per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna)

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale 10 dicembre 1993, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nella lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "anche sulla base di informazioni e di dati richiesti a tal fine alle competenti strutture";
- b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) promuove l'adozione di azioni positive da parte di soggetti che operano in ambito provinciale per la rimozione degli ostacoli alla realizzazione della parità e per il superamento di situazioni discriminanti, esprime parere sul finanziamento di dette azioni e opera il controllo sulle azioni in corso, verificandone la corretta attuazione e l'esito finale;"
- c) le lettere i) e l) sono abrogate.

2. All'articolo 10 della legge provinciale 10 dicembre 1993, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Il consigliere/la consigliera e il viceconsigliere/la viceconsigliera di parità sono nominati dalla Giunta provinciale, previo esperimento di procedura selettiva, tra persone che possiedano requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normative sulla parità e pari opportunità nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione. Uno dei componenti della commissione nominata per l'espletamento della procedura selettiva è designato dalla Commissione provinciale per le pari opportunità tra uomo e donna tra i propri componenti. Il consigliere/la consigliera e il viceconsigliere/la viceconsigliera di parità restano in carica per la durata della legislatura. Entro il 31 marzo di ogni anno il consigliere/la consigliera di parità presenta alla Giunta provinciale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.";
- b) al primo periodo del comma 3 è anteposto il seguente: "Il consigliere di parità è componente della commissione provinciale per le pari opportunità.";
- c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Il consigliere di parità è pubblico ufficiale ed esercita i poteri e le funzioni previsti dalla normativa

statale vigente per i consiglieri regionali e provinciali di parità, in quanto detto esercizio sia compatibile con le competenze attribuite dalla normativa provinciale alla commissione provinciale per le pari opportunità, agli organi e alle strutture provinciali.";

d) il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Il consigliere di parità e, nel caso di sostituzione, il viceconsigliere di parità, hanno diritto ai permessi e alle indennità spettanti ai consiglieri regionali di parità ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196 (Disciplina dell'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell'articolo 47 della legge 17 maggio 1999, n. 144). La Provincia provvede al rimborso ai datori di lavoro degli oneri relativi ai permessi retribuiti spettanti ai loro dipendenti e al pagamento ai lavoratori autonomi delle indennità loro spettanti. Al consigliere e al viceconsigliere di parità, ove non siano lavoratori dipendenti o lavoratori autonomi o liberi professionisti, spettano le indennità previste dall'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo n. 196 del 2000."

3. Dopo l'articolo 12 della legge provinciale 10 dicembre 1993, n. 41, è inserito il seguente:

"Art. 12 bis

Interventi per l'attuazione del principio di pari opportunità tra uomo e donna

1. La Provincia può sostenere spese per la realizzazione di progetti e interventi volti ad attuare, nell'ambito delle proprie politiche e azioni, il principio di equità sociale e di pari opportunità quale dimensione fondamentale nel processo di sviluppo sostenibile. Ai fini di quanto disposto da quest'articolo non si applica quanto previsto dall'articolo 12.

2. La Provincia, inoltre, può concedere a soggetti pubblici e privati contributi per la realizzazione dei progetti e delle iniziative di cui al comma 1 e per l'adozione di azioni positive volte alla rimozione degli ostacoli alla realizzazione della parità, fino alla copertura della spesa ammissibile.

3. La Giunta provinciale determina i criteri e le modalità per la concessione e per l'erogazione dei contributi di cui al comma 2 nonché i casi di revoca degli stessi e le conseguenti modalità di restituzione delle somme eventualmente erogate.

4. Non sono agevolabili ai sensi di quest'articolo i progetti e le iniziative finanziati sulla base di altre leggi provinciali.

5. Alla concessione dei contributi, all'assunzione delle spese e alla verifica dei risultati della realizzazione delle iniziative previste da quest'articolo provvede la struttura provinciale competente in materia di pari opportunità tra uomo e donna."

4. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore di questa legge la Giunta provinciale nomina il consigliere/la consigliera e il viceconsigliere/la viceconsigliera di parità secondo quanto disposto dalla legge provinciale 10 dicembre 1993, n. 41, come modificata da quest'articolo. Il nuovo consigliere e il nuovo viceconsigliere di parità assumono i compiti e le funzioni previsti dalla legge provinciale 10 dicembre 1993, n. 41, come modificata da questa legge. Il consigliere e il viceconsigliere di parità in carica alla data di entrata in vigore di questa legge continuano ad esercitare i compiti e le funzioni loro attribuiti sulla base della normativa previgente all'entrata in vigore di quest'articolo fino alla nomina del nuovo consigliere e viceconsigliere di parità; a seguito di tale nomina essi decadono dalle funzioni.

5. Nella legge provinciale 10 dicembre 1993, n. 41, le espressioni: "il consigliere di parità" e "il viceconsigliere di parità" sono sostituite con le espressioni: "il consigliere/la consigliera di parità" e "il viceconsigliere/la viceconsigliera di parità".

6. Alla copertura degli oneri derivanti da quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nelle allegate tabelle A e B.

Capo II

Disposizioni in materia di edilizia universitaria, di istruzione e di diritto allo studio

Art. 2

Modificazioni della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (Ordinamento della scuola dell'infanzia della provincia autonoma di Trento)

1. Il secondo comma dell'articolo 6 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, è sostituito dal seguente:

"Il personale docente deve essere in possesso del diploma di scuola magistrale o di istituto magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 o del diploma di laurea in scienze della formazione primaria indirizzo scuola infanzia o di titolo di studio riconosciuto equivalente o equipollente ovvero di titolo di abilitazione valido per l'insegnamento nella scuola materna statale."

2. Il comma 4 dell'articolo 20 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, è sostituito dal seguente:

"4. Nel piano annuale di cui all'articolo 54 la Giunta provinciale determina l'ammontare dei finanziamenti di cui al comma 3 spettanti a ciascun comune tenendo conto del numero delle sezioni di cui sono composte le singole scuole, riferendo la copertura degli oneri per il personale al costo derivante per il medesimo dall'applicazione dei relativi contratti collettivi di lavoro. I relativi fondi sono erogati ai comuni, secondo le disposizioni di cui alla legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale)."

3. All'articolo 46 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero 2) del secondo comma è sostituito dal seguente:

"2) osservino le disposizioni concernenti l'organizzazione didattica e la dotazione di personale previste per le scuole provinciali dell'infanzia, anche con riferimento a quanto disposto dall'articolo 8;"

b) il numero 6) del secondo comma è sostituito dal seguente:

"6) siano dotate di personale insegnante in possesso del titolo di studio di cui all'articolo 6;"

c) dopo il numero 6) del secondo comma è inserito il seguente:

"6 bis) adottino per l'assunzione del personale criteri, opportunamente resi noti, rispettosi delle precedenze previste dalla vigente normativa statale e provinciale nonché delle disposizioni dell'articolo 50;"

4. L'articolo 50 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, è sostituito dal seguente:

"Art. 50

Disposizioni particolari sul personale

1. Le scuole equiparate garantiscono, nel limite dei posti disponibili, la priorità nell'assunzione del personale insegnante al personale perdente posto presso altra scuola equiparata per effetto di riduzione d'organico conseguente alle previsioni del piano annuale di cui all'articolo 54. Le scuole equiparate garantiscono, inoltre, successivamente a quanto previsto per il personale perdente posto, la priorità nell'assunzione di personale insegnante al personale già in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso altra scuola equiparata ovvero presso la Provincia, nonché agli idonei dei concorsi provinciali per insegnante di scuola dell'infanzia.

2. L'assunzione e la conservazione del posto del personale insegnante appartenente ad ordini o congregazioni religiose presso le scuole equiparate ove lo stesso presti servizio sono effettuate nel rispetto di apposite disposizioni emanate dalla Giunta provinciale.

3. Nelle scuole equiparate dell'infanzia soggette al vincolo delle assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), il personale assunto ai sensi della predetta legge è mantenuto in servizio, anche in eccedenza alla dotazione organica prevista dal piano annuale di cui all'articolo 54. Tale personale rientra nella normale dotazione organica prevista dal piano annuale non appena nella medesima scuola si rende disponibile un posto d'organico.

4. Nelle scuole equiparate dell'infanzia il personale a tempo indeterminato che sia assente e tutelato ai sensi degli articoli 54 e 56 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), qualora interessato dalla perdita del posto, è mantenuto in servizio in eccedenza alla dotazione organica fino al termine dell'anno scolastico nel corso del quale si verifica la condizione del

compimento di un anno di età del bambino. Nel caso in cui rientri in servizio nel corso dell'anno scolastico, il personale interessato è utilizzato anche per la sostituzione nella medesima scuola del personale eventualmente assente dal servizio."

5. L'articolo 47 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, e l'articolo 42 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, sono abrogati.

6. La lettera e) del secondo comma dell'articolo 54 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, è abrogata.

Art. 3

Modificazioni della legge provinciale 21 dicembre 1984, n. 13 (Norme in materia di edilizia universitaria)

1. L'articolo 5 della legge provinciale 21 dicembre 1984, n. 13, è sostituito dal seguente:

"Art. 5

Acquisti

1. Per l'acquisto di aree e di altri immobili con finanziamento a parziale o a totale carico della Provincia o dei suoi enti funzionali si applica l'articolo 36, comma 9, della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento)."

2. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge provinciale 21 dicembre 1984, n. 13, è sostituito dal seguente:

"2. Il limite d'importo di spesa per l'esecuzione dei lavori in economia è fissato in 672.000 euro. E' richiesto il parere del comitato tecnico-amministrativo della Provincia nel caso di progetti di opere d'importo superiore a cinque milioni di euro. I predetti limiti d'importo possono essere aumentati con deliberazione della Giunta provinciale, in relazione all'andamento generale dei prezzi."

3. Nell'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 della legge provinciale 21 dicembre 1984, n. 13, le parole: "operazioni creditizie" sono sostituite dalle seguenti: "mutui o altre operazioni finanziarie".

Art. 4

Modificazioni della legge provinciale 2 novembre 1993, n. 29 (Norme per favorire la collaborazione tra la Provincia e l'Università degli studi di Trento)

1. Dopo la lettera d) del comma 5 dell'articolo 1 bis della legge provinciale 2 novembre 1993, n. 29, è aggiunta la seguente:

"d bis) eventuali criteri e modalità per la distinta rappresentazione e contabilizzazione nel bilancio dell'università dei finanziamenti della Provincia."

2. Al comma 7 dell'articolo 1 bis della legge provinciale 2 novembre 1993, n. 29, è aggiunto il seguente periodo: "Per consentire all'università la programmazione delle attività coerentemente con le risorse disponibili, l'accordo di programma può definire, per iniziative di natura ricorrente che comportano oneri a carattere pluriennale, assegnazioni finanziarie di durata corrispondente ai fabbisogni finanziari stessi e comunque non superiore a nove anni."

3. Dopo il comma 7 dell'articolo 1 bis della legge provinciale 2 novembre 1993, n. 29, è inserito il seguente:

"7 bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 7, la Provincia è autorizzata a finanziare, nell'ambito dell'accordo di programma, i seguenti interventi dell'università:

- a) programmi di manutenzione degli immobili, di acquisti di arredi e attrezzature;
- b) progetti di informatizzazione;
- c) fino ad avvenuto completamento dei programmi per l'edilizia universitaria e in relazione agli interventi previsti, l'acquisizione della disponibilità di immobili e le connesse spese di adeguamento."

4. Alla copertura degli oneri derivanti da quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate

nell'allegata tabella A.

Art. 5

Modificazioni dell'articolo 1 bis della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29, dell'articolo 66 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, e dell'articolo 19 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, relativi ai dirigenti scolastici e al personale insegnante, e altre disposizioni in materia

1. All'articolo 1 bis della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nei confronti dei dirigenti scolastici possono essere disposti comandi o utilizzi verso altre amministrazioni nonché collocamenti fuori ruolo nel limite del 7 per cento della dotazione organica prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera c), della legge provinciale 30 dicembre 2002, n. 15.";

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2 bis. Gli incarichi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 possono essere affidati anche a personale dirigente scolastico in periodo di prova.

2 ter. La Giunta provinciale definisce i criteri e le modalità per le sostituzioni in caso di vacanza dell'incarico, assenza o impedimento dei dirigenti preposti ad istituzione scolastica; stabilisce altresì i criteri e le modalità per la riammissione in servizio dei dirigenti scolastici cessati dallo stesso. In ogni caso la riammissione è subordinata alla vacanza o disponibilità del posto.

2 quater. Nei confronti dei docenti individuati dal dirigente scolastico per attività di collaborazione nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative, come previsto dall'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), può essere disposto l'esonero o il semiesonero dall'insegnamento sulla base dei criteri indicati nei commi 2 quinquies, 2 sexies, 2 septies e 2 octies.

2 quinquies. I docenti di istituti comprensivi, di istruzione secondaria di secondo grado - ad eccezione degli istituti tecnici industriali e degli istituti d'arte -, e di istituti comprensivi di scuole di tutti i gradi di istruzione possono ottenere l'esonero, quando si tratti di istituti e scuole con almeno cinquanta classi, o il semiesonero, quando si tratti di istituti e scuole con almeno trentacinque classi. I docenti degli istituti tecnici industriali e degli istituti d'arte possono ottenere l'esonero quando si tratti di istituti e scuole con più di quaranta classi, o il semiesonero, quando si tratti di istituti con più di trenta classi.

2 sexies. L'esonero o il semiesonero dall'insegnamento può essere anche disposto sulla base di un numero di classi inferiore di un quinto rispetto a quello indicato nel comma 2 quinquies, quando si tratti di scuole o istituti funzionanti con corsi serali, corsi per lavoratori o con più sedi scolastiche, con plessi o sedi secondarie ubicate in comuni vicini.

2 septies. Negli istituti e scuole funzionanti con più sedi scolastiche, fermi restando i criteri indicati nei commi 2 quinquies e 2 sexies, l'esonero o il semiesonero può essere disposto nei confronti dei docenti addetti alla vigilanza delle predette sedi, anche se essi non siano tra i docenti individuati ai sensi del comma 2 quater.

2 octies. Nelle scuole funzionanti con almeno nove sedi scolastiche e con un numero di alunni non inferiore a ottocento può essere autorizzato un ulteriore semiesonero in aggiunta a quelli previsti dai commi 2 quinquies, 2 sexies e 2 septies. Nelle scuole funzionanti con un numero di alunni superiore a novecento può essere autorizzato un ulteriore esonero in aggiunta a quelli previsti dai commi 2 quinquies, 2 sexies e 2 septies."

2. Al comma 2 dell'articolo 66 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, sono aggiunti i seguenti periodi: "Nel caso di determinazione della certificazione di handicap in corso d'anno o di trasferimento di alunni portatori di handicap da fuori provincia, per i quali sia necessaria la copertura oraria individualizzata di almeno venti ore e qualora non sia possibile provvedere con le risorse a disposizione, sono autorizzate dal sovrintendente scolastico assunzioni con contratto a tempo determinato di insegnanti di sostegno in deroga al

rapporto fra docenti e alunni previsto da questo comma, fermo restando il limite di spesa per il personale stabilito annualmente dalla legge finanziaria provinciale. Al fine di svolgere attività di facilitazione didattica a favore di alunni affetti da specifiche disabilità, il sovrintendente scolastico provinciale è autorizzato a disporre interventi sostitutivi del sostegno ordinario, nei limiti degli stanziamenti appositamente previsti dal bilancio provinciale, mediante stipula di contratti d'opera ovvero convenzioni con soggetti pubblici o aventi forma giuridica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale."

3. Il comma 1 dell'articolo 19 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, è sostituito dal seguente:

"1. Con regolamento sono stabilite le modalità e sono individuati gli organi competenti per le assunzioni a tempo indeterminato e determinato del personale docente."

4. Al comma 1 dell'articolo 38 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, è aggiunto il seguente periodo: "Per una migliore organizzazione del servizio scolastico e nel rispetto delle modalità e dei parametri per la determinazione degli organici funzionali, la Giunta provinciale fissa i criteri per la graduale riconduzione dell'orario delle cattedre a quanto previsto dalla normativa nazionale con riferimento all'articolo 35, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo alla costituzione delle cattedre d'insegnamento."

5. Il comma 4 bis dell'articolo 38 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, è abrogato.

6. Alla copertura degli oneri derivanti da quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.

Art. 6

Modificazioni della legge provinciale 9 aprile 2001, n. 5 (Disposizioni sullo stato giuridico del personale docente ed ispettivo per l'insegnamento della religione cattolica)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 3 della legge provinciale 9 aprile 2001, n. 5, è aggiunto il seguente:

"5 bis. All'atto dell'immissione in ruolo la progressione economica del personale docente di religione cattolica, già inquadrato ai sensi dell'articolo 53, sesto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato), si sviluppa sulla base dell'anzianità di servizio riconosciuta al momento dell'immissione in ruolo, nella corrispondente posizione stipendiale del grado di scuola di appartenenza. In ogni caso è fatto salvo il trattamento economico in godimento."

2. All'articolo 4 della legge provinciale 9 aprile 2001, n. 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 dopo le parole: "già incaricato" sono inserite le seguenti: "non stabilizzato, nonché già incaricato";

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2 bis. Al personale di cui al comma 1 si applica lo stato giuridico ed economico vigente per il personale docente a tempo determinato del rispettivo ordine e grado di scuola."

3. Dopo l'articolo 4 della legge provinciale 9 aprile 2001, n. 5, è inserito il seguente:

"Art. 4 bis Mobilità

1. Rispetto agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui all'articolo 2, comma 1, trova applicazione l'istituto della mobilità, secondo le disposizioni vigenti in materia di mobilità professionale dei docenti della scuola a carattere statale, limitatamente ai passaggi, per il medesimo insegnamento, da un grado all'altro di scuola. La mobilità professionale è subordinata al superamento del concorso relativo al ciclo di scuola richiesto, al riconoscimento dell'idoneità rilasciato dall'ordinario diocesano competente per territorio e all'intesa con il medesimo ordinario.

2. La mobilità territoriale degli insegnanti di religione cattolica in provincia di Trento è subordinata al possesso del riconoscimento dell'idoneità rilasciato dall'ordinario diocesano di Trento e all'intesa con il medesimo ordinario."

4. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale 9 aprile 2001, n. 5, è sostituito dal seguente:

"1. Il personale docente di religione cattolica con contratto a tempo indeterminato può fruire,

esclusivamente nel caso gli venga revocata l'idoneità da parte dell'ordinario diocesano, a domanda e previa verifica della disponibilità dei posti, della mobilità professionale nel comparto del personale della scuola, purchè in possesso dei prescritti titoli professionali, nel rispetto delle modalità in materia di mobilità vigenti per il personale docente della scuola a carattere statale."

Art. 7

Modificazioni della legge provinciale 14 luglio 1997, n. 11 (Insegnamento delle lingue straniere nella scuola dell'obbligo. Modifiche delle leggi provinciali 29 aprile 1983, n. 12 e 23 giugno 1986, n. 15)

1. L'articolo 2 della legge provinciale 14 luglio 1997, n. 11, è sostituito dal seguente:

"Art. 2

Organizzazione dell'insegnamento

1. Anche per valorizzare l'attivazione di iniziative d'innovazione degli ordinamenti degli studi quali previste dalla normativa in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, la Provincia promuove lo studio di due lingue straniere dell'Unione europea nella scuola dell'obbligo, con inizio nella scuola elementare. Una delle due lingue straniere è la lingua tedesca. Nell'insegnamento di entrambe le lingue sono assicurate pari opportunità di apprendimento.

2. La Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione i criteri per l'attuazione delle iniziative di quest'articolo, prevedendo in particolare le condizioni necessarie a garantire la continuità dei programmi, la valutazione delle esigenze organizzative, la disponibilità degli organici, anche in sintonia con le risoluzioni comunitarie volte ad assicurare il pluralismo linguistico nel processo d'integrazione europea.

3. I programmi di cui all'allegato A sono estesi anche all'insegnamento della lingua diversa dal tedesco."

2. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge provinciale 14 luglio 1997, n. 11, le parole: "della lingua tedesca" sono sostituite dalle seguenti: "della lingua straniera".

Art. 8

Inserimento dell'articolo 2 bis nella legge provinciale 28 agosto 1989, n. 6 (Organizzazione amministrativa provinciale in materia di istruzione)

1. Dopo l'articolo 2 della legge provinciale 28 agosto 1989, n. 6, è inserito il seguente:

"Art. 2 bis

Organizzazione della scuola in Valle di Fassa e delle scuole delle comunità mochena e cimbra

1. Per tutelare e promuovere le caratteristiche culturali e linguistiche della popolazione ladina della Valle di Fassa al dirigente dell'istituto comprensivo ladino di Fassa sono attribuite le funzioni previste da quest'articolo.

2. Il dirigente preposto alla dirigenza di cui al comma 1 assume la denominazione in lingua ladina di "Sorastant de la scola ladines" ed è nominato dalla Giunta provinciale, sentito il comprensorio ladino di Fassa, tra il personale in possesso della qualifica di dirigente scolastico e dell'attestato di conoscenza della lingua e cultura ladine previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino - Alto Adige concernenti disposizioni di tutela delle popolazioni di lingua ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento). In alternativa alla nomina la Giunta provinciale può:

- a) attribuire un incarico della durata di cinque anni, rinnovabile, al soggetto vincitore di un concorso per titoli ed esami-colloquio; a tale concorso possono accedere i docenti appartenenti ai ruoli provinciali del personale docente in possesso dei requisiti per la partecipazione ai concorsi per dirigenti scolastici e dell'attestato di conoscenza della lingua e cultura ladina di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto

legislativo n. 592 del 1993;

b) stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato, della durata massima di cinque anni, rinnovabile, con persone in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso all'impiego in Provincia, dei titoli accademici previsti per lo svolgimento dell'incarico da ricoprire nonché di esperienza, almeno settennale, in attività di docenza o di direzione in istituzioni scolastiche del ciclo primario o secondario o in università.

3. In attesa dell'espletamento del concorso l'incarico è assegnato dalla Giunta provinciale secondo le regole generali previste per gli incarichi relativi a posti dirigenziali vacanti.

4. Al dirigente preposto alla dirigenza di cui al comma 1, oltre ai compiti affidati ai dirigenti scolastici dalla normativa vigente, spettano i seguenti compiti:

a) coordinamento pedagogico delle scuole dell'infanzia nella Valle di Fassa; a tal fine il dirigente svolge le funzioni attribuite ai coordinatori pedagogici dall'articolo 24 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (Ordinamento della scuola dell'infanzia della Provincia autonoma di Trento); per lo svolgimento delle funzioni di consulenza pedagogico-didattica a favore delle scuole materne provinciali il dirigente può avvalersi del servizio provinciale competente;

b) amministrazione del personale docente e non docente, nei limiti attribuiti dalla Giunta provinciale, con riferimento alle scuole della Valle di Fassa, e reclutamento del personale docente e non docente a tempo determinato;

c) collaborazione con le strutture provinciali competenti in materia d'istruzione e di tutela delle minoranze linguistiche nell'attività di indirizzo e programmazione scolastica della Giunta provinciale, con riferimento alle scuole della Valle di Fassa;

d) attuazione della normativa nel campo del diritto allo studio e dell'orientamento scolastico, per superare il disagio giovanile e favorire l'integrazione delle persone portatrici di handicap nella scuola; questi compiti gli sono attribuiti dalla Giunta provinciale con riferimento alle scuole della Valle di Fassa;

e) collaborazione all'attività dell'Istituto provinciale per la ricerca, l'aggiornamento e la sperimentazione educativi (IPRASE) svolta in Valle di Fassa o rivolta alle istituzioni scolastiche ladine, anche mediante la formulazione di proposte e iniziative.

5. I posti vacanti e disponibili per le assegnazioni di incarichi a tempo determinato al personale docente sono comunque riservati e assegnati con precedenza assoluta ai docenti in possesso dell'attestato di conoscenza della lingua e cultura ladine iscritti nelle graduatorie permanenti o di istituto.

6. La Giunta provinciale, sentito il "Sorastant de la scola ladines", determina una specifica dotazione organica del personale docente e non docente dell'istituto comprensivo ladino di Fassa, tenendo conto delle esigenze e attività aggiuntive e specifiche svolte.

7. Gli esoneri del personale docente sono disposti dal dirigente preposto alla dirigenza di cui al comma 1 nei limiti stabiliti dalla Giunta provinciale.

8. Per quanto non espressamente previsto da quest'articolo si applicano le vigenti norme statali e provinciali in materia di istruzione e di dirigenza scolastica.

9. Nelle scuole elementari e medie con alunni residenti nei comuni mocheni e in quello cimbro, come individuati dall'articolo 01 del decreto legislativo n. 592 del 1993, possono trovare applicazione, nei limiti stabiliti dalla Giunta provinciale, il comma 4, lettere b), c), d) ed e), e il comma 6 di quest'articolo."

2. In sede di prima applicazione dell'articolo 2 bis della legge provinciale 28 agosto 1989, n. 6, come inserito da quest'articolo, è preposto alla dirigenza di cui al comma 1 dello stesso articolo 2 bis il dirigente scolastico dell'istituto comprensivo ladino di Fassa in carica al momento dell'entrata in vigore di quest'articolo.

3. Alla copertura degli oneri derivanti da quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.

Art. 9

Inserimento dell'articolo 6 ter nella legge provinciale 30 agosto 1999, n. 4 (Norme per la tutela delle popolazioni di lingua minoritaria nella provincia di Trento)

1. Dopo l'articolo 6 bis della legge provinciale 30 agosto 1999, n. 4, è inserito il seguente:

"Art. 6 ter

Soggetti competenti sulle norme linguistiche e di grafia

1. La Giunta provinciale, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 01, comma 1, del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino - Alto Adige concernenti disposizioni di tutela delle popolazioni di lingua ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento), affida agli istituti culturali di riferimento di ciascuna minoranza linguistica il compito di stabilire e aggiornare le regole e le norme linguistiche e di grafia atte ad assumere valore di ufficialità, anche per favorire il processo di standardizzazione degli idiomi locali. La Giunta provinciale determina con propria deliberazione i requisiti scientifici e le modalità di svolgimento delle relative funzioni."

Art. 10

Modificazione dell'articolo 23 della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 (Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 23 della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9, è aggiunto il seguente:
"3 bis. Per agevolare la frequenza e il completamento dei percorsi di studio universitari da parte degli studenti residenti in provincia di Trento, la Giunta provinciale, inoltre, è autorizzata ad integrare gli strumenti di diritto allo studio universitario, definendo con regolamento modalità e criteri d'intervento."

Art. 11

Modificazioni dell'articolo 17 bis della legge provinciale 4 novembre 1986, n. 29 (Interventi a favore dell'edilizia scolastica)

1. I commi 6 bis e 6 ter dell'articolo 17 bis della legge provinciale 4 novembre 1986, n. 29, sono sostituiti dai seguenti:

"6 bis. Gli edifici scolastici, comprese le palestre e gli impianti e attrezzature ad uso scolastico, sono messi a disposizione, al di fuori dell'orario del servizio scolastico, per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile, nonché per attività extrascolastiche e manifestazioni pubbliche d'interesse collettivo.

6 ter. Per i fini di cui al comma 6 bis, la Giunta provinciale definisce le modalità organizzative e i criteri per il rimborso dei costi per l'utilizzo delle strutture e delle attrezzature degli edifici scolastici destinati a scuole d'istruzione secondaria di secondo grado. Per i medesimi fini, in relazione agli edifici adibiti a scuola elementare e secondaria di primo grado, le istituzioni scolastiche e i comuni, o i loro consorzi, sottoscrivono specifici accordi."

Art. 12

Modificazione dell'articolo 9 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21 (Ordinamento della formazione professionale)

1. Dopo il comma 9 dell'articolo 9 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21, è aggiunto il seguente:

"9 bis. Agli allievi che abbiano frequentato con esito positivo un anno di formazione successivo al conseguimento dell'attestato di qualifica professionale è rilasciato il diploma provinciale di formazione professionale, secondo modalità e criteri definiti dalla Giunta provinciale."

Art. 13

Fondo per le politiche giovanili

1. E' istituito il "Fondo per le politiche giovanili" per promuovere azioni positive a favore dell'infanzia, dell'adolescenza, dei giovani e delle loro famiglie, per l'esercizio dei diritti civili fondamentali, per prevenire i fenomeni di disagio sociale e per favorire lo sviluppo delle potenzialità personali nonché del benessere e della qualità della vita dei giovani. Il fondo sostiene le seguenti attività, inerenti le predette finalità:

- a) supporto di attività a favore dell'associazionismo;
- b) realizzazione di eventi partecipativi e seminari nonché di convegni e scambi;
- c) effettuazione di studi e ricerche, nonché pubblicazione di libri e riviste e realizzazione di strumenti multimediali;
- d) ulteriori interventi non rientranti in settori già disciplinati da diversa normativa provinciale.

2. Sono ammessi al finanziamento del fondo specifici progetti relativi alle attività di cui al comma 1 presentati da comuni, comprensori o tramite gli stessi da soggetti pubblici e privati purché senza scopo di lucro.

3. La Giunta provinciale provvede all'individuazione delle iniziative anche da effettuarsi in forma diretta o indiretta, alla ripartizione del fondo e all'assegnazione dei finanziamenti ai soggetti di cui al comma 2 nel limite dello stanziamento di bilancio, sulla base di apposita deliberazione che definisce le modalità per la presentazione dei progetti, le modalità operative per la loro realizzazione, per la gestione contabile, per l'attuazione, per il monitoraggio e la verifica.

4. Alla copertura degli oneri derivanti da quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.

Capo III

Disposizioni in materia di cultura

Art. 14

Modificazioni della legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12 (Programmazione e sviluppo delle attività culturali nel Trentino)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12, è inserito il seguente:
"1 bis. Per la realizzazione degli interventi previsti da quest'articolo la Provincia può concludere specifiche convenzioni con soggetti qualificati."

2. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12, sono aggiunte, in fine, le parole: ", anche mediante la conclusione di specifiche convenzioni."

3. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 8 della legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12, sono aggiunte, in fine, le parole: "o coloro che ne abbiano la disponibilità nei casi e secondo le modalità definite dalla Giunta provinciale".

4. Il titolo IV bis della legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12, e gli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 10, sono abrogati.

5. Dopo il comma 2 dell'articolo 28 della legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12, è aggiunto il seguente:
"2 bis. I musei provinciali possono svolgere attività commerciali connesse esclusivamente con le attività del museo. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, individua le attività consentite."

6. Alla copertura degli oneri derivanti da quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella A.

Art. 15

Disposizioni in materia di compensi ai componenti dei collegi dei revisori dei conti degli enti culturali e modificazione dell'articolo 2 della legge provinciale 11 maggio 2000, n. 5 (Istituzione in ente di diritto pubblico del museo "Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali")

1. La Giunta provinciale emana direttive per la determinazione dei compensi spettanti ai componenti dei collegi dei revisori dei conti degli enti funzionali istituiti dalle seguenti leggi provinciali:

- a) legge provinciale 27 novembre 1964, n. 14 (Istituzione del Museo tridentino di scienze naturali);
- b) legge provinciale 31 gennaio 1972, n. 1 (Istituzione del Museo degli usi e costumi della gente trentina);
- c) legge provinciale 14 agosto 1975, n. 29 (Istituzione dell'Istituto culturale ladino);
- d) legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18 (Istituzione dell'Istituto culturale mocheno-cimbro e norme per la salvaguardia e la valorizzazione della cultura delle popolazioni germanofone dei comuni di Palù del Fersina, Fierozzo, Frassilongo e Luserna in provincia di Trento);
- e) legge provinciale 23 novembre 1987, n. 32 (Istituzione del museo d'arte moderna e contemporanea);
- f) legge provinciale 11 maggio 2000, n. 5 (Istituzione in ente di diritto pubblico del museo "Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali").

2. L'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 2 della legge provinciale 11 maggio 2000, n. 5, è soppresso.

Art. 16

Modificazioni della legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1 (Nuove disposizioni in materia di beni culturali)

1. Dopo l'articolo 3 della legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1, è inserito il seguente:

"Art. 3 bis
Beni culturali di interesse religioso

1. In applicazione dell'intesa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1996, n. 571 (Esecuzione dell'intesa fra il Ministro per i beni culturali e ambientali ed il Presidente della Conferenza episcopale italiana, firmata il 13 settembre 1996, relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche), sottoscritta a norma dell'articolo 12, comma 1, dell'accordo tra la Santa Sede e la Repubblica italiana, di modificazione del concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, accordo ratificato e reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, nonché del decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 690 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernente tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare), i rapporti fra la Provincia autonoma di Trento e l'Arcidiocesi di Trento per quanto attiene ai beni culturali di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche sono regolati da apposita intesa.

2. L'intesa di cui al comma 1 stabilisce, in particolare:

- a) per le esigenze di culto, le modalità per la definizione di specifiche intese con l'ordinario diocesano relative all'adozione di ciascun provvedimento amministrativo riguardante i beni culturali di interesse religioso;
- b) le modalità per garantire lo scambio di informazioni e di proposte in ordine alla predisposizione dei rispettivi programmi di intervento annuali e pluriennali sui beni culturali di interesse religioso;
- c) le modalità per la partecipazione del delegato dell'ordinario diocesano alle sedute del comitato provinciale beni culturali di cui all'articolo 4."

2. All'articolo 4 della legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1 bis. Relativamente ai beni di interesse storico, artistico, architettonico e archeologico, il comitato provinciale beni culturali esprime i pareri tecnico-amministrativi ed economici spettanti al comitato tecnico amministrativo, ai sensi dell'articolo 55 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di

lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti).";

b) la lettera d) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

"d) due esperti in architettura di cui uno designato dall'ordine professionale degli architetti";

c) dopo la lettera i) del comma 2 è aggiunta la seguente:

"i bis) un esperto in storia della Chiesa.";

d) il comma 10 è abrogato.

3. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1, è sostituito dal seguente:

"2. All'attuazione degli interventi previsti dal comma 1 provvede la Provincia anche con il concorso degli enti locali, dei musei e delle associazioni, secondo le modalità individuate dall'articolo 5, commi 1 e 2. I predetti interventi possono riguardare anche beni non sottoposti a tutela."

4. Nel capo I, dopo l'articolo 16 della legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1, è aggiunto il seguente:

"Art. 16 bis

Ricorsi

1. I destinatari dei provvedimenti in materia di tutela, conservazione e valorizzazione dei beni culturali possono proporre ricorso alla Giunta provinciale che decide in via definitiva, sentito il comitato provinciale beni culturali.

2. Ai ricorsi di cui al comma 1 si applica quanto previsto dall'articolo 37 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo)."

5. Nel capo III, dopo l'articolo 34 della legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1, è aggiunto il seguente:

"Art. 34 bis

Disposizioni per l'utilizzazione di beni da parte dell'archivio di Stato

1. Nell'ambito degli interventi per la realizzazione dell'archivio provinciale, la Provincia può sostenere spese per la realizzazione e l'allestimento di spazi da mettere a disposizione dell'archivio di Stato di Trento, sulla base di apposita convenzione."

6. Fino alla sottoscrizione dell'intesa di cui all'articolo 3 bis della legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1, come inserito da questa legge, i rapporti tra la Provincia autonoma di Trento e l'Arcidiocesi di Trento per quanto riguarda i beni culturali di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche continuano a essere regolati dall'intesa, approvata con deliberazione della Giunta provinciale del 9 giugno 2000, n. 1466, sottoscritta in data 17 giugno 2000 dal Presidente della Giunta provinciale e dall'Arcivescovo della diocesi di Trento.

7. Alla copertura degli oneri derivanti da quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella A.

Art. 17

Modificazioni della legge provinciale 27 agosto 1987, n. 16 (Disciplina della toponomastica)

1. All'articolo 2 della legge provinciale 27 agosto 1987, n. 16, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole: "al rispetto della toponomastica ladina," sono inserite le seguenti: "mochena e cimbra,";

b) al comma 1 è aggiunto il seguente periodo: "Relativamente alla trascrizione dei toponimi ladini, mocheni e cimbri resta salvo quanto stabilito dall'articolo 11.";

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Per gli adempimenti di cui all'articolo 13, nonché per l'approvazione del corredo toponomastico relativo alle località ladine, mochene e cimbre, la commissione è integrata, oltre che dal sindaco del comune interessato o da un suo rappresentante, da due esperti designati dall'Istituto culturale ladino o, rispettivamente, dall'Istituto culturale mocheno-cimbro."

2. Il terzo periodo del comma 1 dell'articolo 9 della legge provinciale 27 agosto 1987, n. 16, è sostituito dal seguente: "Per l'approvazione si tiene conto delle risultanze del dizionario toponomastico trentino e in particolare, per il comprensorio ladino di Fassa dei repertori dei toponimi delle località ladine, per i comuni di Fierozzo, Frassilongo, Palù del Fersina e Luserna dei repertori dei toponimi delle località mochene e cimbre; in mancanza del dizionario o del repertorio si fa riferimento alle ricerche effettuate."

3. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge provinciale 27 agosto 1987, n. 16, è aggiunto il seguente periodo: "Per quanto riguarda la trascrizione dei toponimi relativi alle località ladine, mochene e cimbre la Giunta provinciale si avvale dei soggetti di cui all'articolo 6 ter della legge provinciale 30 agosto 1999, n. 4 (Norme per la tutela delle popolazioni di lingua minoritaria nella provincia di Trento)."

4. La rubrica del capo III della legge provinciale 27 agosto 1987, n. 16, è sostituita dalla seguente: "Toponomastica ladina, mochena e cimbra".

5. All'articolo 12 della legge provinciale 27 agosto 1987, n. 16, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Rispetto della toponomastica ladina, mochena e cimbra";
- b) al comma 1 dopo le parole: "ad assicurare alle popolazioni ladine," sono inserite le seguenti: "mochene e cimbre,";
- c) al comma 1 sono aggiunte le parole: ", mochena e cimbra."

6. L'articolo 13 della legge provinciale 27 agosto 1987, n. 16, è sostituito dal seguente:

"Art. 13

Repertori dei toponimi delle località ladine, mochene e cimbre

1. La Giunta provinciale, tenuto conto delle risultanze del dizionario toponomastico trentino o, in mancanza, delle ricerche effettuate, predispone, con la collaborazione dell'Istituto culturale ladino e dell'Istituto culturale mocheno-cimbro, il repertorio dei toponimi delle località ladine e i repertori dei toponimi delle località mochene e di quelle cimbre. I repertori, distinti per comuni e per comuni catastali, comprendono per le singole località la denominazione ladina, mochena o cimbra. I repertori identificano inoltre i toponimi, diversi dai corrispondenti ladini, mocheni o cimbri, dei quali si renda necessario il mantenimento in quanto diffusamente conosciuti a livello nazionale o internazionale.

2. I repertori sono approvati dalla Giunta provinciale, sentito il parere della commissione provinciale per la toponomastica e della giunta del comprensorio ladino di Fassa per il repertorio delle località ladine, delle giunte dei comuni di Fierozzo, Frassilongo e Palù del Fersina per quello delle località mochene, della giunta del comune di Luserna per quello delle località cimbre.

3. I repertori costituiscono lo strumento ufficiale per la corretta identificazione dei toponimi delle località cui si riferiscono.

4. I repertori sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione e costituiscono parte del dizionario toponomastico trentino.

5. I comuni adeguano la toponomastica di loro competenza ai contenuti del repertorio. Qualora nel repertorio fosse individuata, per una medesima località, sia la denominazione ladina, mochena o cimbra che quella italiana, queste sono utilizzate congiuntamente."

7. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge provinciale 27 agosto 1987, n. 16, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole: "Nel comprensorio ladino di Fassa" sono inserite le seguenti: "e nei comuni di Fierozzo, Frassilongo, Palù del Fersina e Luserna";
- b) dopo le parole: "nella sola forma ladina" sono inserite le seguenti: ", mochena o cimbra";
- c) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Gli elenchi degli appellativi ladini, mocheni e cimbri che possono essere utilizzati sono contenuti nei repertori di cui all'articolo 13."

8. Alla copertura degli oneri derivanti da quest'articolo si prevede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella A.

Art. 18

Modificazioni della legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18 (Istituzione dell'Istituto culturale mocheno-cimbro e norme per la salvaguardia e la valorizzazione della cultura delle popolazioni germanofone dei comuni di Palù del Fersina, Fierozzo, Frassilongo e Luserna in provincia di Trento)

1. Il titolo della legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18, è sostituito dal seguente: "Istituzione dell'Istituto mocheno e dell'Istituto cimbro e norme per la salvaguardia e la valorizzazione della cultura delle popolazioni germanofone in provincia di Trento".

2. L'articolo 2 della legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18, è sostituito dal seguente:

"Art. 2

Istituto mocheno e Istituto cimbro

1. Per conseguire le finalità di cui all'articolo 1 sono istituiti:

- a) l'Istituto mocheno/Institut Bersntol, con sede in Palù del Fersina, per la tutela e la valorizzazione delle popolazioni germanofone dei comuni di Palù del Fersina/Palae en Bersntol, Fierozzo/ Vlarötzt e Frassilongo/Garait;
- b) l'Istituto cimbro/Institut Lusern, con sede in Luserna, per la tutela e la valorizzazione delle popolazioni germanofone del comune di Luserna/Lusern.

3. L'articolo 3 della legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18, è sostituito dal seguente:

"Art. 3

Statuti

1. Le norme sulle finalità, sulla struttura e sul funzionamento degli istituti previsti dall'articolo 2 sono stabilite dal rispettivo statuto.

2. Lo statuto è adottato dal consiglio di amministrazione dell'istituto a maggioranza assoluta dei componenti ed è approvato dalla Giunta provinciale; con la medesima procedura sono adottate e approvate le modifiche allo statuto. Le relative deliberazioni sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione."

4. Nel comma 2 dell'articolo 8 della legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18, le parole: "con l'Istituto culturale mocheno-cimbro" sono sostituite dalle seguenti: "con l'Istituto mocheno e con l'Istituto cimbro".

5. Dopo l'articolo 8 della legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18, è inserito il seguente:

"Art. 8 bis

Funzionamento dell'Istituto cimbro

1. Per il funzionamento e per il perseguimento dei propri fini istituzionali l'Istituto cimbro si avvale di personale messo a disposizione dalla Provincia e dai suoi enti funzionali i cui oneri rimangono a carico del rispettivo ente di appartenenza. L'istituto può avvalersi, previa stipula di apposita convenzione, di personale del comune di Luserna; può inoltre assumere personale con contratto di diritto privato."

6. Con effetto dal 1° gennaio 2005, l'allegato (Statuto dell'Istituto culturale mocheno-cimbro) alla legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18, è abrogato; con effetto dalla medesima data alla legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nell'articolo 4, comma 1, le espressioni: "dell'istituto" sono sostituite con le espressioni: "degli istituti"; nell'articolo 4, comma 2, l'espressione: "degli organi dell'istituto" è sostituita con l'espressione: "degli organi degli istituti";
- b) nell'articolo 5, comma 1, l'espressione: "dell'istituto" è sostituita con l'espressione: "degli istituti"; nell'articolo 5, comma 2, l'espressione: "l'istituto" è sostituita con l'espressione: "gli istituti";
- c) nell'articolo 6, nella rubrica, l'espressione: "dell'istituto" è sostituita con l'espressione: "degli istituti"; nell'articolo 6, comma 1, l'espressione: "dell'istituto" è sostituita con l'espressione: "degli istituti" e l'espressione: "dell'istituto medesimo" è sostituita con l'espressione: "degli istituti medesimi"; nell'articolo

6, comma 2, l'espressione: "dell'istituto" è sostituita con l'espressione: "degli istituti".

7. Entro il 31 ottobre 2004 il consiglio di amministrazione dell'Istituto culturale mocheno-cimbri adotta il nuovo statuto dell'Istituto mocheno in applicazione di quanto previsto da quest'articolo. Per l'adozione di tale deliberazione non fanno parte del consiglio di amministrazione dell'Istituto culturale mocheno-cimbri i rappresentanti della sola minoranza linguistica cimbra. Le modificazioni allo statuto sono approvate dalla Giunta provinciale entro trenta giorni dal ricevimento della deliberazione e trovano comunque applicazione dal 1° gennaio 2005.

8. Entro il termine previsto dal comma 7 il consiglio di amministrazione dell'Istituto culturale mocheno-cimbri approva il bilancio preventivo dell'Istituto cimbro per l'anno 2005 e adotta lo statuto del medesimo istituto, che è approvato dalla Giunta provinciale entro trenta giorni dal ricevimento della relativa deliberazione. Per le deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e all'adozione dello statuto non fanno parte del consiglio di amministrazione dell'Istituto culturale mocheno-cimbri i rappresentanti della sola minoranza linguistica mocheno.

9. Dal 1° gennaio 2005 l'Istituto culturale mocheno-cimbri assume la denominazione e le funzioni dell'Istituto mocheno previste dalla legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18, come modificata da quest'articolo. A decorrere dalla medesima data è istituito l'Istituto cimbro.

10. Nel definire la composizione del consiglio di amministrazione gli statuti dell'Istituto mocheno e dell'Istituto cimbro devono comunque garantire la presenza di un rappresentante dei comuni di riferimento di ciascun istituto e di un rappresentante della Provincia; per i componenti del consiglio di amministrazione diversi da quelli nominati in rappresentanza dei comuni e della Provincia lo statuto prevede comunque un numero non superiore a tre.

11. La Giunta provinciale nomina i membri dei consigli di amministrazione dell'Istituto mocheno e dell'Istituto cimbro, nella composizione prevista dai rispettivi statuti.

12. All'Istituto cimbro sono trasferiti i beni immobili appartenenti all'Istituto mocheno-cimbri situati nel comune di Luserna; sono altresì trasferiti all'Istituto cimbro i beni mobili e gli archivi dell'Istituto mocheno-cimbri riferiti alla minoranza linguistica cimbra. All'individuazione dei beni mobili, degli archivi e degli immobili provvedono d'intesa, anche ai fini dell'intavolazione, i presidenti dell'Istituto cimbro e dell'Istituto mocheno.

13. Alla copertura degli organi derivanti da quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella A.

Capo IV

Disposizioni finanziarie e finali

Art. 19

Riferimento delle spese e copertura degli oneri

1. Per i fini di cui agli articoli richiamati nell'allegata tabella A, le spese sono poste a carico degli stanziamenti, delle autorizzazioni di spesa e dei limiti di impegno disposti per i fini di cui alle disposizioni previste nei capitoli del documento tecnico di accompagnamento e di specificazione del bilancio 2004-2006, indicati nella tabella A in corrispondenza delle unità previsionali di base di riferimento.

2. Per il triennio 2004-2006 alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione di questa legge si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella B. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.

Art. 20

Variazioni di bilancio

1. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge,

ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento).

Art. 21
Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 23 luglio 2004

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
f.to Lorenzo Dellai

LAVORI PREPARATORI

- Disegno di legge 3 febbraio 2004, n. 27, d'iniziativa della Giunta provinciale (su proposta del presidente Lorenzo Dellai), concernente "Disposizioni in materia di istruzione, cultura e pari opportunità".
- Assegnato alla Quinta Commissione permanente il 2 marzo 2004.
- Parere favorevole della Quinta Commissione permanente espresso il 14 aprile 2004.
- Approvato dal Consiglio provinciale il 14 luglio 2004.

Tabella A
Riferimento delle spese (articolo 19, comma 1)

articolo	descrizione	capitolo	unità previsionale di base
1, comma 3	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITA'	12318	7.2.120
4, comma 3	ACCORDO DI PROGRAMMA CON UNIVERSITA' - INTERVENTI IN CONTO CAPITALE	21940 21960	13.1.210 13.1.230
14	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA' CULTURALI	22113 22160 22170	16.1.120 16.1.210 16.1.220
16, comma 2	COMITATO PROVINCIALE BENI CULTURALI	12315	7.2.120
16, comma 5	SPAZI PER L'ARCHIVIO DI STATO	51670	60.1.210
17, comma 1	COMMISSIONE PER LA TOPONOMASTICA	12315	7.2.120
18	ISTITUTO CIMBRO	22338 22380	16.2.140 16.2.240

Tabella B
Copertura degli oneri (articolo 19, comma 2)

ONERI COMPLESSIVI DA COPRIRE

in migliaia di euro

articolo	descrizione	2004	2005	2006
1, comma 2	CONSIGLIERE DI PARITA'	25	25	25
5 e 8	DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE DOCENTE	125	125	125
13	FONDO PER LE POLITICHE GIOVANILI	500	500	500
TOTALE ONERI		650	650	650

MEZZI DI COPERTURA

Unità di base 95.1.110	FONDO PER NUOVE LEGGI - SPESE CORRENTI	650	650	650
TOTALE MEZZI DI COPERTURA		650	650	650

LEGGE PROVINCIALE 16 giugno 2006. n. 3

Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino

(b.u. 27 giugno 2009, suppl. n. 3)

Omissis

Art. 39 octies

Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

1. Per garantire il carattere intersettoriale e rendere più efficaci le politiche provinciali per la promozione della famiglia e della natalità, sostenere lo sviluppo del benessere della comunità e in particolare dei giovani anche per il tramite delle politiche di pari opportunità, della promozione del servizio civile e dello sport è istituita, con atto organizzativo approvato dalla Giunta provinciale, l'Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili.
2. *omissis*
3. Con l'atto organizzativo sono dettate le disposizioni riguardanti le modalità per il coordinamento dei compiti affidati all'agenzia ai sensi del comma 2 con quelli attribuiti ad altre strutture organizzative provinciali.
4. La Provincia può assegnare somme all'agenzia per il suo funzionamento.
5. L'agenzia è diretta da personale con qualifica di dirigente e con incarico di dirigente generale ed è incardinata presso la direzione generale della Provincia.
6. Per incarico dei comuni e delle comunità l'agenzia può esercitare le funzioni e attività di loro competenza, sulla base di un'apposita convenzione

LEGGE PROVINCIALE 14 febbraio 2007, n. 5

Sviluppo, coordinamento e promozione delle politiche giovanili, disciplina del servizio civile provinciale e modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino)

(b.u. 27 febbraio 2007, n. 9)

INDICE

Capo I - *Sviluppo, coordinamento e promozione delle politiche giovanili*

Art. 1 - *Principi generali e finalità*

Art. 2 - *Interventi delle politiche giovanili*

Art. 3 - *Indirizzo e coordinamento delle politiche giovanili*

Art. 4 - *Soggetti delle politiche giovanili*

Art. 5 - *Funzione sociale ed educativa degli oratori*

Art. 6 - *Strumenti per la realizzazione delle iniziative*

Art. 7 - *Servizi a favore dei giovani*

Art. 8 - *Interventi per la promozione di centri giovanili*

Art. 9 - *Partecipazione*

Art. 10 - *Consulta provinciale per le politiche giovanili*

Art. 11 - *Osservatorio permanente sulla condizione dell'infanzia e dei giovani*

Art. 12 - *Formazione*

Art. 13 - *Fondo per le politiche giovanili*

Art. 14 - *Valutazione*

Art. 15 - *Regolamento*

Capo II - *Disciplina del servizio civile provinciale*

Art. 16 - *Oggetto e finalità*

Art. 17 - *Soggetti del servizio civile provinciale*

Art. 18 - *Funzioni della Provincia*

Art. 19 - *Piano provinciale del servizio civile*

Art. 20 - *Albo provinciale del servizio civile*

Art. 21 - *Destinatari degli interventi e dei progetti*

Art. 22 - *Consulta provinciale per il servizio civile*

Art. 23 - *Fondo provinciale per il servizio civile*

Art. 24 - *Regolamento*

Capo III - *Modificazioni, abrogazioni e disposizioni transitorie e finanziarie*

Art. 25 - *Modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino)*

Art. 26 - *Abrogazioni e disposizioni transitorie*

Art. 27 - *Norme finanziarie*

Tabella A - *Riferimento delle spese (articolo 27, comma 1)*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
promulga

la seguente legge:

Capo I

Sviluppo, coordinamento e promozione delle politiche giovanili

Art. 1

Principi generali e finalità

1. Le disposizioni del capo I di questa legge sono volte al riconoscimento del ruolo specifico dei giovani di entrambi i sessi nei processi di sviluppo sociale ed economico e promuovono iniziative formative, sociali, culturali e ricreative volte a favorire la maturazione della loro personalità e la loro integrazione attiva nella società e nelle istituzioni. La Provincia sostiene la capacità progettuale e creativa dei giovani, promuove la loro rappresentanza nella società, sia come singoli sia nelle libere forme associative, e favorisce la costituzione di nuove realtà associative giovanili o rivolte ai giovani, nonché il rafforzamento di quelle già esistenti, attraverso interventi coordinati con gli enti locali, con soggetti pubblici e privati, in particolare del volontariato, del mondo economico, delle imprese e delle organizzazioni sindacali.

2. Per conseguire le finalità previste dal comma 1, la Provincia promuove processi di integrazione delle politiche a favore dei giovani e individua i comuni e le comunità previste dalla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), quali soggetti strategici di livello territoriale per lo sviluppo delle politiche stesse.

3. La Provincia promuove e sostiene interventi a favore dei giovani secondo le linee tracciate dall'Unione europea e favorisce prioritariamente quelli volti a migliorare la conoscenza, la formazione, la mobilità, l'inserimento professionale e l'inclusione sociale. In particolare la Provincia:

- a) favorisce la partecipazione responsabile dei giovani alla vita delle istituzioni e della società, come espressione dell'esercizio della cittadinanza e della rappresentanza;
- b) favorisce la creazione e la disponibilità per i giovani di luoghi e strumenti che li supportino nello sviluppo della personalità;
- c) promuove condizioni adeguate alla realizzazione di una comunità competitiva e solidale capace di orientare e accompagnare i giovani nelle fasi più importanti di transizione della propria vita;
- d) favorisce lo sviluppo nei giovani di un'identità territoriale e della capacità di percepire l'appartenenza al mondo globale;
- e) promuove e sostiene iniziative volte al rafforzamento dell'intersectorialità, dell'innovazione e della trasversalità delle politiche realizzate dai diversi soggetti coinvolti nella materia;
- f) promuove il sostegno delle pari opportunità tra uomo e donna;
- g) favorisce lo sviluppo di rapporti intergenerazionali;
- h) assicura l'accesso dei giovani ad un'efficace comunicazione e informazione;
- i) promuove e sostiene la funzione educativa delle famiglie e degli operatori che a vario titolo interagiscono con la realizzazione degli interventi;
- j) promuove e rafforza i valori dell'interculturalità, dell'inclusione sociale e della solidarietà.

4. I soggetti che concorrono alla realizzazione degli interventi previsti da questo capo si conformano ai principi di sussidiarietà, adeguatezza, partecipazione e leale collaborazione; a tal fine la Provincia riconosce e valorizza l'autonomia progettuale e la libertà d'iniziativa e di sperimentazione dei comuni e delle comunità nonché di soggetti privati, purché senza scopo di lucro.

5. La Provincia, anche attraverso la valorizzazione delle risorse del sistema educativo provinciale, promuove la formazione e la qualificazione dei soggetti responsabili dei processi educativi, nell'ottica di assicurare le condizioni di un'effettiva inclusione sociale e di consentire ai giovani pari opportunità in ordine alla costruzione di un progetto di vita personale.

6. Gli interventi previsti da questo capo sono rivolti ai giovani di entrambi i sessi, anche stranieri, che vivono in provincia di Trento.

Art. 2

Interventi delle politiche giovanili

1. Per il raggiungimento delle finalità previste dall'articolo 1, la Provincia promuove, coordina e sostiene i seguenti interventi:

- a) la conoscenza, l'analisi e il monitoraggio dei processi riguardanti la condizione giovanile, contestualizzandoli a livello locale;
- b) lo sviluppo delle forme più ampie di aggregazione, associazionismo e cooperazione tra i giovani;
- c) l'incentivazione della partecipazione alle attività di volontariato, di educazione alla pace e alla convivenza, di dialogo interetnico e interreligioso e di sviluppo delle pari opportunità;
- d) gli scambi socio-culturali a carattere interregionale, nazionale e internazionale;
- e) la realizzazione di attività e strutture educative, culturali e ricreative con particolare attenzione a quelle artistiche;
- f) la formazione di un sistema di informazione coordinato e attivo a supporto delle necessità del mondo giovanile;
- g) l'attuazione di interventi per facilitare e promuovere l'autonomia personale dei giovani e la transizione alla vita adulta, anche per prevenire e contrastare fenomeni di emarginazione e di fragilità personale o sociale;
- h) l'attivazione di politiche che favoriscano l'autonomia abitativa dei giovani, l'accesso al credito e le opportunità lavorative;
- i) la realizzazione di interventi di formazione e supporto per i funzionari degli enti pubblici, gli educatori, i genitori e le loro associazioni, gli animatori e gli operatori che lavorano, su base volontaria o professionale, con i gruppi e le associazioni giovanili;
- j) la facilitazione di esperienze di associazionismo giovanile a vario indirizzo e di effettiva partecipazione alle istituzioni e alla vita della comunità;
- k) la valorizzazione delle esperienze di servizio civile, secondo quanto disciplinato dal capo II;
- l) lo sviluppo tra i giovani della cultura del lavoro e delle professioni, d'impresa e di autoimprenditorialità;
- m) la formazione lungo tutto l'arco della vita, volta alla valorizzazione delle acquisizioni formali e non formali dei giovani anche al fine dell'orientamento personale, scolastico e lavorativo;
- n) altre iniziative coerenti con le finalità previste dall'articolo 1.

Art. 3

Indirizzo e coordinamento delle politiche giovanili

1. In armonia con il programma di sviluppo provinciale, la Giunta provinciale approva, sentita la consulta prevista dall'articolo 10, un atto di indirizzo per le politiche giovanili, di durata corrispondente alla legislatura e aggiornabile annualmente, che definisce:

- a) gli obiettivi generali e gli indirizzi relativi agli interventi, ai progetti articolati per fasce di età e alle azioni delle politiche giovanili da realizzarsi direttamente, da parte dei comuni, delle comunità o di altri soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro operanti in materia, anche al fine del coordinamento e del sostegno degli stessi;
- b) la tipologia dei progetti e le relative modalità attuative;
- c) i dati e le informazioni da acquisire ai fini della valutazione e del monitoraggio delle singole iniziative.
 - 2. L'atto di indirizzo di cui al comma 1 è adottato dalla Giunta provinciale previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.
 - 3. In prima applicazione l'atto di indirizzo per le politiche giovanili è approvato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.
 - 4. Gli assessori provinciali competenti alla realizzazione di interventi a favore dei giovani, unitamente ad eguale numero di rappresentanti del Consiglio delle autonomie locali, costituiscono il coordinamento provinciale per le politiche giovanili, al fine del raccordo intersettoriale delle politiche e dell'integrazione dei diversi strumenti.

Art. 4

Soggetti delle politiche giovanili

- 1. Ai fini di questo capo, sono soggetti delle politiche giovanili:
 - a) la Provincia e i suoi enti strumentali;
 - b) i comuni, le comunità e, fino alla costituzione delle comunità i comprensori, nonché le rispettive forme associative;
 - c) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), le organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali, le associazioni tra giovani, tra genitori e di promozione sociale, le fondazioni, gli oratori attraverso le parrocchie, le altre associazioni private senza scopo di lucro.

Art. 5

Funzione sociale ed educativa degli oratori

- 1. In relazione a quanto previsto da questo capo e dalla legge 1 agosto 2003, n. 206 (Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività simili e per la valorizzazione del loro ruolo), la Provincia riconosce, nell'ambito di un sistema integrato di interventi a favore dei giovani, la funzione educativa, formativa, sociale, nonché di aggregazione svolta attraverso le attività di oratorio o simili, che costituiscono uno degli strumenti sociali ed educativi della comunità locale per la promozione, l'accompagnamento ed il supporto alla crescita armonica dei minori, adolescenti e giovani, anche portatori di handicap, che vi accedono spontaneamente.
- 2. Le attività di cui al comma 1 sono finalizzate a favorire, in stretto rapporto con le famiglie, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione di minori, adolescenti e giovani, a promuovere la realizzazione di programmi, azioni e interventi volti a prevenire l'emarginazione sociale, il disagio e la devianza minorile, nonché a proporre itinerari formativi di rilevanza culturale e sociale, condividendo l'istanza educativa della famiglia o supplendo alla stessa in caso di condizioni minorili disagiate.

Art. 6

Strumenti per la realizzazione delle iniziative

- 1. I soggetti individuati dall'articolo 4, in coerenza con l'atto di indirizzo previsto dall'articolo 3, possono, tra l'altro, operare attraverso:
 - a) bandi emanati dalle comunità o in via sussidiaria dalla Provincia e dai comuni rivolti ai soggetti previsti

dall'articolo 4, lettere b) e c), per la realizzazione di progetti relativi a determinati assi tematici; i bandi definiscono i contenuti e i criteri per la selezione dei progetti, le modalità di presentazione degli stessi nonché i limiti temporali e di costo per il loro sviluppo;

- b) piani giovani di zona che rappresentano una libera iniziativa delle autonomie locali di una zona omogenea per cultura, tradizione, struttura geografica, insediativa e produttiva, al fine dell'attivazione, anche in via sperimentale, di interventi a favore del mondo giovanile e di sensibilizzazione della comunità nei confronti delle nuove generazioni; i piani giovani di zona sono predisposti dai soggetti che compongono i tavoli di cui all'articolo 9, comma 2, secondo le modalità e i criteri individuati dall'atto di indirizzo previsto dall'articolo 3; i piani giovani di zona si raccordano con le forme collaborative attivate ai sensi dell'articolo 20 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino), laddove esistenti;
- c) piani d'ambito che definiscono progetti afferenti a particolari tematiche e coinvolgono giovani appartenenti a specifiche categorie della comunità trentina; i piani d'ambito sono predisposti dai soggetti che compongono i tavoli di cui all'articolo 9, comma 2;
- d) progetti strategici che sono strumenti operativi che si caratterizzano prevalentemente per l'innovatività o l'intersectorialità; i progetti strategici possono essere definiti e realizzati direttamente dalla Provincia ovvero da enti pubblici o privati senza scopo di lucro, sulla base degli indirizzi, dei criteri e delle modalità operative determinate dall'atto di indirizzo previsto dall'articolo 3.

2. Accanto alle iniziative previste da bandi e piani, i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), possono proporre iniziative rivolte ai giovani, agli enti locali e, per particolari azioni di valenza provinciale, alla Provincia, così come possono essere chiamati dagli stessi a realizzarle.

Art. 7

Servizi a favore dei giovani

1. La Provincia e gli enti locali riconoscono e sostengono le iniziative di associazioni e organizzazioni che offrono un servizio di supporto alle iniziative gestite direttamente dai giovani o da loro associazioni, consistente in servizi tecnici, assistenza amministrativa e burocratica, sottoscrizione di contratti, assicurazioni e garanzie.

2. Con specifico regolamento provinciale o con atti degli enti locali si provvede a disciplinare le modalità di attuazione e finanziamento delle attività previste dal comma 1.

Art. 8

Interventi per la promozione di centri giovanili

1. Fino al trasferimento delle funzioni ai comuni per l'esercizio associato secondo quanto previsto dalla legge provinciale n. 3 del 2006, la Provincia, tramite i piani giovani di zona previsti dall'articolo 6, comma 1, lettera b), o, in mancanza, previa valutazione delle necessità dei singoli territori, di concerto con gli enti locali, programma e finanzia fino al 90 per cento della spesa riconosciuta ammissibile la realizzazione di strutture pubbliche da destinare a centri giovanili, la cui gestione è affidata agli enti locali stessi o, tramite convenzioni, ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c). Tali contributi possono essere concessi prevalentemente per favorire lo sviluppo di azioni e iniziative già attivate.

2. La Giunta provinciale, sentita la consulta prevista dall'articolo 10, stabilisce le caratteristiche minime per l'utilizzo e l'accesso alle strutture di cui al comma 1.

Art. 9

Partecipazione

1. La Provincia, in collaborazione con il Consiglio delle autonomie locali, promuove forme di partecipazione e consultazione dei giovani nonché dei soggetti operanti in favore dei giovani, con lo scopo di valutare gli effetti e gli esiti delle attività svolte e di migliorare le politiche giovanili.

2. Alla promozione e valorizzazione della partecipazione dei giovani concorrono anche gli enti locali e specifici tavoli di zona e d'ambito formati da soggetti pubblici e privati rappresentativi della zona o delle tematiche afferenti ad iniziative da realizzare.

Art. 10

Consulta provinciale per le politiche giovanili

1. Alla programmazione e alla realizzazione degli interventi previsti da questa legge concorre, quale organo consultivo e propositivo, la consulta provinciale per le politiche giovanili. La consulta è nominata dalla Giunta provinciale e rimane in carica per la durata della legislatura. E' presieduta dall'assessore provinciale competente in materia di politiche giovanili o da un suo delegato ed è composta da:

- a) cinque membri di associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), tre su designazione dell'assessore provinciale competente e due designati dalle minoranze del Consiglio provinciale;
- b) il presidente della consulta provinciale degli studenti o un suo delegato;
- c) il presidente del consiglio degli studenti dell'Università degli studi di Trento o un suo delegato;
- d) due rappresentanti dei tavoli relativi ai piani di zona e un rappresentante dei tavoli relativi ai piani d'ambito;
- e) due esperti designati dal Consiglio delle autonomie locali.

Art. 11

Osservatorio permanente sulla condizione dell'infanzia e dei giovani

1. Presso l'Istituto provinciale per la ricerca e la sperimentazione educativa (IPRASE) è istituito un osservatorio permanente sulla condizione dell'infanzia e dei giovani.

2. L'osservatorio provvede in particolare a:

- a) elaborare, con cadenza biennale, un rapporto sulla condizione dell'infanzia e dei giovani;
- b) studiare, approfondire e analizzare la condizione dell'infanzia e dei giovani, al fine di favorire una lettura dinamica e fruibile dei processi riguardanti la condizione dell'infanzia e dei giovani in provincia;
- c) concorrere alla verifica del grado di realizzazione delle politiche per l'infanzia e per i giovani;
- d) realizzare e gestire servizi informativi e banche dati sulla condizione e sulle politiche per l'infanzia e per i giovani, utilizzando anche i dati acquisiti da altri soggetti che operano in materia, da mettere a disposizione degli organismi pubblici e privati e dell'associazionismo, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

3. Il regolamento previsto dall'articolo 42 della legge provinciale n. 5 del 2006 definisce la composizione e il funzionamento dell'osservatorio.

Art. 12

Formazione

1. La Provincia, in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 5, promuove la formazione e la qualificazione dei soggetti impegnati come operatori e volontari in attività rivolte al mondo giovanile.

2. La Provincia, ai fini del comma 1, si avvale dei seguenti soggetti:

- a) enti già accreditati per la formazione in ambito educativo;
- b) soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c);
- c) soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b).

3. I soggetti di cui al comma 2 possono presentare delle proposte formative che la Provincia valuta secondo i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

Art. 13

Fondo per le politiche giovanili

1. Per la realizzazione e la promozione degli interventi previsti da questo capo è istituito il fondo per le politiche giovanili.

2. La Provincia provvede all'individuazione degli interventi, da effettuarsi in forma diretta o indiretta, alla ripartizione del fondo e all'assegnazione dei finanziamenti nel limite dello stanziamento di bilancio e secondo le modalità e i criteri previsti dalla Giunta provinciale.

Art. 14

Valutazione

1. La Giunta provinciale nomina il nucleo di valutazione composto da tre esperti di politiche giovanili di provata competenza, dei quali uno designato dalle minoranze del Consiglio provinciale, un membro dell'osservatorio permanente sulla condizione dell'infanzia e dei giovani e un funzionario del dipartimento competente in materia di politiche giovanili.

2. Il nucleo ha il compito di valutare gli interventi delle politiche giovanili e di diffonderne i risultati, conformandosi ai seguenti parametri:

- a) l'efficacia degli interventi finanziati;
- b) la capacità di valorizzare il volontariato per raggiungere gli obiettivi dell'intervento;
- c) l'efficienza dei servizi erogati intesa come il rapporto fra i risultati raggiunti e le risorse impiegate;
- d) la flessibilità nell'adeguare gli interventi ai bisogni in evoluzione.

3. Il nucleo di valutazione svolge il suo compito utilizzando in via prioritaria i seguenti strumenti:

- a) l'autovalutazione di tutti gli attori delle politiche a favore dei giovani;
- b) questionari da sottoporre a campione ai beneficiari degli interventi;
- c) interviste dirette effettuate a campione rivolte ai beneficiari degli interventi.

4. Ai componenti del nucleo di valutazione spettano i compensi, i rimborsi delle spese e le altre indennità previste dalla normativa provinciale vigente in materia di organi collegiali.

Art. 15

Regolamento

1. La Provincia adotta norme regolamentari al fine dell'attuazione di questo capo, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

Capo II *Disciplina del servizio civile provinciale*

Art. 16 *Oggetto e finalità*

1. La Provincia istituisce il servizio civile provinciale che svolge anche le funzioni attribuite alla Provincia al fine della realizzazione del servizio civile nazionale in relazione a quanto previsto dalla legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale).

2. Il servizio civile provinciale è finalizzato a:

- a) favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale;
- b) favorire lo sviluppo di una cittadinanza attiva nel rispetto e nella valorizzazione dei principi di uguaglianza, democraticità, tolleranza, pari opportunità e di solidarietà sociale;
- c) valorizzare le forme di cittadinanza attiva dei giovani tramite l'esperienza diretta in uno specifico settore di intervento;
- d) promuovere il senso di appartenenza alla comunità provinciale, nazionale e internazionale, sviluppando interventi di integrazione e coesione sociale;
- e) promuovere la solidarietà e la cooperazione con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona, allo sviluppo della sensibilità intergenerazionale e all'educazione alla pace tra i popoli;
- f) partecipare alla salvaguardia e alla tutela del patrimonio ambientale, storico-artistico, culturale e della protezione civile;
- g) promuovere e sostenere la formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani mediante attività svolta anche in enti e amministrazioni operanti all'estero;
- h) incentivare settori e azioni innovative per lo sviluppo di una cultura della pace e dello sviluppo sostenibile;
- i) collaborare con l'ufficio nazionale per il servizio civile, con altre istituzioni regionali, nazionali o internazionali che condividano i principi ai quali è ispirato il servizio civile provinciale, per armonizzarne e potenziarne gli interventi.

Art. 17 *Soggetti del servizio civile provinciale*

1. I soggetti del servizio civile provinciale sono:

- a) la Provincia, che provvede alle funzioni previste dall'articolo 18;
- b) gli enti e le organizzazioni, iscritti all'albo previsto dall'articolo 20, che concorrono alla realizzazione degli obiettivi previsti da questo capo attraverso la realizzazione di progetti;
- c) i destinatari degli interventi e dei progetti individuati dall'articolo 21.

Art. 18 *Funzioni della Provincia*

1. Fermo restando quanto previsto dalla legge n. 64 del 2001 e dalle relative disposizioni attuative, la Provincia per la realizzazione del servizio civile provinciale:

- a) favorisce la divulgazione dei principi ispiratori e la diffusione dell'informazione sul servizio civile per promuoverne lo sviluppo, anche territoriale;
- b) promuove e sostiene interventi di formazione sul servizio civile rivolti ai giovani e agli operatori;
- c) individua i criteri e le modalità per la realizzazione dei progetti di servizio civile e provvede alla loro valutazione, all'approvazione, al monitoraggio e controllo della loro gestione ed alla verifica dei risultati;
- d) istituisce e cura l'albo provinciale del servizio civile suddiviso nella sezione nazionale e nella sezione

provinciale;

e) attua ogni intervento e iniziativa utili o necessari per il perseguimento degli obiettivi del servizio civile.

2. Per l'espletamento delle proprie funzioni la Provincia può avvalersi di soggetti pubblici e privati individuati secondo quanto disposto dalla legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento).

3. La Provincia è autorizzata a stipulare con l'ufficio nazionale per il servizio civile un protocollo d'intesa ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 352 (Regolamento recante norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio nazionale per il servizio civile, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 8 luglio 1998, n. 230).

Art. 19

Piano provinciale del servizio civile

1. Per la realizzazione degli interventi relativi al servizio civile provinciale la Giunta provinciale approva, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, un piano di durata triennale che può essere aggiornato annualmente; il piano individua in particolare:

- a) le linee guida, gli indirizzi e gli obiettivi da promuovere e realizzare;
- b) gli interventi da realizzare e le priorità degli stessi;
- c) gli standard, i criteri e le modalità di presentazione dei progetti da parte degli enti e delle organizzazioni iscritti all'albo di cui all'articolo 20;
- d) le modalità di gestione del fondo provinciale per il servizio civile previsto dall'articolo 23;
- e) i criteri e le modalità di determinazione del numero di giovani da impegnare in progetti del servizio civile provinciale, nei limiti della disponibilità finanziaria del fondo.

Art. 20

Albo provinciale del servizio civile

1. L'albo provinciale del servizio civile contiene l'elenco dei soggetti iscritti nella sezione nazionale e quello dei soggetti iscritti nella sezione provinciale. Al fine dell'iscrizione nella sezione nazionale i soggetti interessati devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 della legge n. 64 del 2001. Nella sezione provinciale sono automaticamente iscritti i soggetti iscritti nella sezione nazionale. Possono altresì essere iscritti nella sezione provinciale i soggetti che presentano i seguenti requisiti:

- a) esercitino l'attività senza scopo di lucro;
- b) dispongano di capacità organizzativa e di possibilità d'impiego in rapporto al servizio civile provinciale;
- c) posseggano corrispondenza tra i propri fini istituzionali e le finalità di cui all'articolo 16, comma 2;
- d) svolgano l'attività continuativamente da almeno due anni;
- e) abbiano sottoscritto il codice di impegno comportamentale definito dalla Giunta provinciale.

Art. 21

Destinatari degli interventi e dei progetti

1. I destinatari degli interventi e dei progetti del servizio civile provinciale sono gli operatori che concorrono alla realizzazione del servizio e i giovani di età compresa tra i diciotto e i ventotto anni.

2. Con regolamento sono disciplinati i criteri e le modalità per l'ammissione dei giovani al servizio civile provinciale, le modalità di accesso, la durata del servizio stesso, in relazione alle differenti tipologie di progetti di impiego, i trattamenti economici e giuridici.

Art. 22

Consulta provinciale per il servizio civile

1. La Giunta provinciale istituisce la consulta provinciale per il servizio civile, quale organismo permanente di consultazione, riferimento e confronto della Provincia con gli enti e le organizzazioni di servizio civile iscritti all'albo previsto dall'articolo 20.

2. La consulta è composta da un minimo di cinque a un massimo di quindici membri rappresentanti degli enti e delle organizzazioni iscritti all'albo. Alle sedute della consulta partecipa al fine del coordinamento il responsabile della struttura provinciale competente in materia di servizio civile.

3. La consulta presenta alla Giunta provinciale, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull'andamento del servizio civile in provincia di Trento e fornisce alla stessa proposte al fine della programmazione degli interventi da realizzare.

4. Le modalità di individuazione dei componenti, le funzioni, le modalità di funzionamento della consulta sono stabilite dal regolamento previsto dall'articolo 24.

5. Ai componenti della consulta spetta il rimborso delle spese nella misura prevista dalla normativa provinciale in materia di organi collegiali.

Art. 23

Fondo provinciale per il servizio civile

1. Al fine della realizzazione degli interventi previsti da questo capo è istituito il fondo provinciale per il servizio civile al quale concorrono:

- a) le quote delle risorse del fondo nazionale per il servizio civile;
- b) le assegnazioni annuali iscritte nel bilancio della Provincia;
- c) altri stanziamenti per il servizio civile provinciale messi a disposizione dallo Stato, da enti pubblici e fondazioni bancarie;
- d) le donazioni di soggetti pubblici e privati.

Art. 24

Regolamento

1. La Provincia adotta norme regolamentari al fine dell'attuazione di questo capo, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

Capo III

Modificazioni, abrogazioni e disposizioni transitorie e finanziarie

Art. 25

Modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino)

1. All'articolo 71 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) non residenti in provincia che frequentano istituzioni scolastiche e formative del sistema, nei casi e nei limiti nonché secondo le modalità e i criteri previsti dai regolamenti; a tal fine la Provincia può stipulare specifiche intese con la regione interessata."
- b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1 bis. Possono usufruire dei servizi e degli interventi previsti dall'articolo 72 anche gli studenti residenti in provincia di Trento che frequentano un percorso di istruzione o formazione, al termine del quale siano rilasciati titoli e qualifiche validi a livello nazionale, al di fuori del territorio provinciale nei casi e nei limiti nonché secondo le modalità e i criteri previsti dal regolamento."

2. All'articolo 72, comma 1, lettera e) tra le parole: "e alloggio," e le parole: "per le spese di trasporto" sono inserite le parole: "alle spese per la mensa,".

Art. 26

Abrogazioni e disposizioni transitorie

1. Fatto salvo quanto stabilito al comma 2, dalla data di entrata in vigore di questa legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) articolo 13 (Fondo per le politiche giovanili) della legge provinciale 23 luglio 2004, n. 7;
- b) articolo 10 bis (Servizio civile) della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8;
- c) commi 4 e 7 dell'articolo 89 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1;
- d) articolo 15 della legge provinciale 30 dicembre 2002, n. 15;
- e) articolo 76 della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11.

2. In relazione alle abrogazioni delle disposizioni di cui al comma 1, fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti attuativi e delle disposizioni di carattere generale previsti da questa legge, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di carattere generale previgenti, relative alle corrispondenti disposizioni contenute in questa legge.

Art. 27

Norme finanziarie

1. Per i fini di cui agli articoli richiamati nell'allegata tabella A, le spese sono poste a carico degli stanziamenti e delle autorizzazioni di spesa disposti per i fini di cui alle disposizioni previste nei capitoli del documento tecnico di accompagnamento e di specificazione del bilancio 2007-2009, indicati nella tabella A in corrispondenza delle unità previsionali di base di riferimento.

2. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 14 febbraio 2007

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Lorenzo Dellai

LAVORI PREPARATORI

- Testo unificato dei seguenti disegni di legge:
 - 8 marzo 2004, n. 36, d'iniziativa dei consiglieri Giorgio Lunelli, Giorgio Viganò, Sandro Turella e Tiziano Odorizzi (Civica Margherita), concernente "Legge quadro per la valorizzazione, il coordinamento e la promozione delle politiche giovanili";
 - 13 giugno 2005, n. 116, d'iniziativa del consigliere Roberto Bombarda (Verdi e democratici per l'Ulivo), concernente "Servizio civile provinciale";
 - 26 luglio 2006, n. 181, d'iniziativa del consigliere Caterina Dominici (Gruppo Misto), concernente "Promozione e coordinamento delle politiche giovanili".
- Assegnati alla Quarta commissione permanente rispettivamente il 12 marzo 2004, il 17 giugno 2005 e il 7 agosto 2006.
- Parere favorevole della Quarta commissione permanente sul testo unificato avente ad oggetto "Sviluppo, coordinamento e promozione delle politiche giovanili e servizio civile provinciale" espresso il 12 gennaio 2007.
- Approvato dal Consiglio provinciale l'8 febbraio 2007.

Tabella A
Riferimento delle spese (articolo 27, comma 1)

Articolo	Descrizione	Capitolo	Unità previsionale di base
8	Interventi per la promozione di centri giovanili	255330	25.20.210
13	Fondo per le politiche giovanili	255150	25.20.120
14	Nucleo di valutazione	255150	25.20.120
22	Consulta provinciale per il servizio civile	904100	90.10.130
23	Fondo provinciale per il servizio civile	904100	90.10.130
25	Interventi per il diritto allo studio	254550	25.20.110

LEGGE PROVINCIALE 28 maggio 2009, n. 6

Norme per la promozione e la regolazione dei soggiorni socio-educativi e modificazione dell'articolo 41 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, relativo al commercio

(b.u. 9 giugno 2009, n. 24)

Capo I *Oggetto*

Art. 1 *Oggetto*

1. La Provincia sostiene le attività realizzate nell'ambito dei soggiorni socio-educativi, quale strumento per promuovere la formazione dei giovani e per accrescere il benessere e lo sviluppo della persona, consentendo di generare risorse sociali e familiari tramite il rafforzamento delle relazioni, anche al fine di soddisfare le esigenze di conciliazione dei tempi di vita e lavoro.

2. In particolare, la Provincia promuove i soggiorni socio-educativi per potenziare gli strumenti di intervento a favore dei giovani mediante iniziative di natura formativa e didattica.

Capo II *Promozione dei soggiorni socio-educativi*

Art. 2 *Misure di promozione*

1. Per le finalità previste dall'articolo 1, la Provincia può concedere contributi per la realizzazione di attività di soggiorno socio-educativo o di colonia, comunque denominati, a favore della popolazione giovanile residente in provincia di Trento, promosse da enti, associazioni o altri soggetti o organismi senza scopo di lucro. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri, le modalità e i limiti per l'applicazione di questo articolo (1).

2. Per le finalità previste dall'articolo 1 e in alternativa a quanto previsto dal comma 1, la Provincia può inoltre intervenire attraverso specifici progetti di promozione del benessere familiare, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta provinciale.

3. Le competenze previste da questo articolo possono essere trasferite agli enti locali per essere esercitate tramite le comunità con il decreto del Presidente della Provincia previsto dall'articolo 8, comma 13, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), se riferite ad iniziative di interesse locale.

3 bis. Per la realizzazione di attività di soggiorno socio-educativo o di colonia, comunque denominate, a favore della popolazione giovanile residente in provincia di Trento la Provincia può concedere in uso a enti, associazioni o altri soggetti o organismi senza scopo di lucro beni del patrimonio indisponibile provinciale ai sensi dell'articolo 43 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali) (2).

Capo III

Disposizioni per la realizzazione dei soggiorni socio-educativi

Art. 3

Soggiorni socio-educativi

1. Questo capo disciplina la realizzazione di attività socio-educative, comprese quelle didattiche, ricreative, culturali, ludiche, sportive e religiose, che enti, associazioni e organizzazioni senza scopo di lucro realizzano nell'ambito dei loro fini istituzionali e statutari mediante l'organizzazione dei soggiorni socio-educativi.

2. I soggiorni socio-educativi sono realizzati sul territorio provinciale dai soggetti indicati nel comma 1, in forma di autogestione collettiva a esclusivo favore dei propri associati e aderenti.

3. I soggiorni socio-educativi non si considerano campeggi ai sensi della legge provinciale che disciplina la ricezione turistica all'aperto, né esercizi ricettivi extra-alberghieri ai sensi della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica) (3).

Art. 4 - Art. 7

omissis (4)

Art. 8

Autorizzazione per la realizzazione dei soggiorni socio-educativi

1. La realizzazione dei soggiorni socio-educativi, in aree pubbliche o private, è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune territorialmente competente a seguito di un'apposita domanda dalla quale risultino:

- a) la tipologia di soggiorno che si intende organizzare;
- b) le generalità di uno o più responsabili della conduzione del soggiorno, designati dai soggetti indicati nell'articolo 3, comma 1;
- c) la durata del soggiorno socio-educativo, comunque non superiore a quarantacinque giorni nell'arco dell'anno, e il numero delle persone presenti;
- d) l'area d'insediamento o l'immobile utilizzati;
- e) l'assenso scritto del proprietario dei terreni o dell'immobile;
- e bis) le caratteristiche del soggiorno socio-educativo e le misure idonee ad assicurare il rispetto delle condizioni indispensabili in materia di igiene, sanità pubblica e pubblica incolumità.

2. Trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda da parte del comune, in assenza di diniego, il soggiorno può essere iniziato.

3. *omissis*

4. Per la realizzazione dei soggiorni socio-educativi non è richiesto il parere dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari. Nei soggiorni socio-educativi la manipolazione e il confezionamento degli alimenti sono assimilati all'autoconsumo familiare.

5. *omissis (5)*

Art. 9

Soggiorni socio-educativi nelle aree protette

1. Per la realizzazione dei soggiorni socio-educativi che si svolgono nel territorio di aree protette previste dalla legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette), si applicano le disposizioni di tutela per queste aree.

2. Il comune, entro cinque giorni dal ricevimento, trasmette copia della domanda prevista dall'articolo 8 al soggetto gestore dell'area protetta (6).

Art. 10

Vigilanza e sanzioni

1. Le funzioni di vigilanza sul rispetto delle disposizioni contenute in questa legge e nel regolamento di esecuzione sono svolte dai comuni. Resta ferma la competenza delle autorità di pubblica sicurezza e, per quanto attiene la vigilanza igienico-sanitaria, quella delle autorità sanitarie.

2. Con regolamento sono individuate le fattispecie di violazioni amministrative per l'inosservanza di questo capo e del regolamento di esecuzione nonché le relative sanzioni pecuniarie nella misura da 200 a 500 euro.

3. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione prevista dall'articolo 18 della legge n. 689 del 1981 spetta al comune competente per territorio. Le somme riscosse sono introitate nel bilancio del comune.

Art. 11

Regolamento di esecuzione

1. Con regolamento di esecuzione sono stabilite le disposizioni di attuazione di questo capo compresi:

- a) le tipologie e le caratteristiche dei soggiorni socio-educativi;
- b) il periodo massimo di durata del soggiorno socio-educativo per le diverse tipologie individuate ai sensi della lettera a), nel rispetto della durata massima prevista dall'articolo 8, comma 1;
- c) i requisiti specifici che i soggetti previsti dall'articolo 3, comma 1, devono possedere per poter richiedere l'autorizzazione allo svolgimento del soggiorno;
- d) *omissis* (7)

Capo IV

Disposizioni finali

Art. 12

Abrogazioni

1. La legge provinciale 28 ottobre 1960, n. 14 (Provvidenze a favore dell'assistenza scolastica), la legge provinciale 25 ottobre 1968, n. 16, la legge provinciale 24 dicembre 1970, n. 15, e l'articolo 5 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 8, sono abrogati. Queste disposizioni continuano ad applicarsi, ancorché abrogate, fino alla data stabilita dalla deliberazione prevista dall'articolo 2, comma 1.

2. *omissis* (8)

Art. 13 *omissis* (9)

Art. 14

Disposizioni finanziarie

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, comma 1, si provvede con gli stanziamenti autorizzati in bilancio sull'unità previsionale di base 25.20.120.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, comma 2, si provvede con gli stanziamenti autorizzati sull'unità previsionale di base 40.5.130.

NOTE

- (1) Vedi la deliberazione della giunta provinciale 28 aprile 2014, n. 622.
- (2) Comma aggiunto dall'art. 52 della l.p. 22 aprile 2014, n. 1.
- (3) Articolo così modificato dall'art. 27 della legge provinciale sui campeggi 2012.
- (4) Articoli abrogati dagli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge provinciale sui campeggi 2012.
- (5) Articolo così modificato dall'art. 32 della legge provinciale sui campeggi 2012.
- (6) Comma così modificato dall'art. 33 della legge provinciale sui campeggi 2012.
- (7) Articolo così sostituito dall'art. 34 della legge provinciale sui campeggi 2012, e modificato dall'art. 52 della l.p. 22 aprile 2014, n. 1.
- (8) Comma abrogato dall'art. 35 della legge provinciale sui campeggi 2012.
- (9) Articolo modificativo dell'art. 41 della l.p. 28 marzo 2009, n. 2; il testo delle modificazioni, quindi

LEGGE PROVINCIALE 9 marzo 2010, n. 6

Interventi per la prevenzione della violenza di genere e per la tutela delle donne che ne sono vittime

(b.u. 16 marzo 2010, n. 11)

INDICE

Capo I - *Disposizioni generali*

Art. 1 - *Finalità e definizioni*

Art. 2 - *Centri anti violenza*

Art. 3 - *Indirizzi per l'attuazione delle azioni e degli interventi per la tutela e il sostegno delle donne vittime di violenza*

Capo II - *Servizi anti violenza per la tutela e il sostegno delle donne vittime di violenza*

Art. 4 - *Servizi anti violenza*

Art. 5 - *Tipologie delle strutture di accoglienza*

Art. 6 - *Punti d'informazione anti violenza*

Art. 7 - *Fondo di solidarietà per le donne vittime di violenza*

Art. 8 - *Destinatari dei servizi anti violenza*

Art. 9 - *Modalità di erogazione dei servizi anti violenza*

Capo III - *Programmazione e coordinamento degli interventi*

Art. 10 - *Comitato per la tutela delle donne vittime di violenza*

Art. 11 - *Osservatorio provinciale sulla violenza di genere*

Art. 12 - *Interventi di prevenzione e di sensibilizzazione*

Art. 13 - *Formazione e aggiornamento del personale operante nel settore*

Capo IV - *Disposizioni finali*

Art. 14 - *Deliberazioni attuative*

Art. 15 - *Disposizioni finanziarie*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
promulga

la seguente legge:

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1
Finalità e definizioni

1. La Provincia autonoma di Trento riconosce che ogni tipo di violenza sulle donne, psicologica, morale, fisica, economica e sessuale, costituisce una violazione dei diritti umani fondamentali alla vita, alla

salute, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità e all'integrità psico-fisica e un ostacolo al godimento del diritto ad una cittadinanza libera e sicura.

2. La Provincia previene e contrasta il reato della violenza contro le donne e le tutela secondo quanto previsto da questa legge.

3. Ai fini di questa legge la violenza contro le donne è definita, ai sensi della dichiarazione sull'eliminazione della violenza nei confronti delle donne adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni unite con risoluzione 48/104 del 20 dicembre 1993, come qualsiasi atto violento, motivato dall'appartenenza al sesso femminile, che causa o potrebbe causare un danno o una sofferenza di natura fisica, sessuale o psicologica per le donne, intendendosi per atto violento anche la minaccia, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che in quella privata e familiare.

Art. 2

Centri antiviolenza

1. La Provincia riconosce l'attività svolta sul territorio dai centri antiviolenza aderenti alla rete nazionale "Donne in rete contro la violenza ONLUS" e dagli altri soggetti del terzo settore impegnati nella lotta alla violenza contro le donne; inoltre incentiva forme di coordinamento tra questi soggetti e le istituzioni che sul territorio provinciale si occupano di violenza contro le donne, in particolare per favorire l'attuazione di questa legge.

2. La Provincia, in particolare, valorizza le pratiche di accoglienza autonome autogestite, basate sulle relazioni tra donne, avvalendosi delle esperienze e delle competenze espresse localmente dai soggetti organizzati che hanno tra i loro scopi la prevenzione e la lotta alla violenza sulle donne e sui minori.

Art. 3

Indirizzi per l'attuazione delle azioni e degli interventi per la tutela e il sostegno delle donne vittime di violenza

1. La Provincia e gli enti locali attuano le azioni e gli interventi di questa legge nell'ambito di quanto previsto dalla legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali), e in particolare:

- a) tutelano le donne da ogni forma di violenza fondata sull'identità di genere, siano esse italiane o straniere;
- b) riconoscono il diritto a un sostegno che consenta alle donne vittime di violenza di recuperare e di rafforzare la propria autonomia, materiale e psicologica, la propria integrità fisica e la propria dignità, nel rispetto della personale riservatezza;
- c) assicurano alle donne che subiscono violenza e ai loro figli minori un sostegno temporaneo al fine di ripristinare la propria integrità e di riconquistare la propria libertà, nel pieno rispetto della riservatezza e dell'anonimato;
- d) promuovono iniziative per prevenire e contrastare la violenza contro le donne, anche mediante interventi coordinati fra istituzioni e soggetti del terzo settore presenti sul territorio.

Capo II

Servizi anti violenza per la tutela e il sostegno delle donne vittime di violenza

Art. 4

Servizi anti violenza

1. La Provincia e gli enti locali, secondo le rispettive competenze stabilite dalla legge provinciale sulle politiche sociali, garantiscono le prestazioni previste da questo capo attraverso un insieme di servizi integrati. Previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, la Provincia può gestire direttamente i servizi anti violenza, nel rispetto di quanto previsto dalla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino).

2. Nel rispetto di quanto previsto dall'intesa di cui al comma 1, la Provincia, tramite la struttura provinciale competente, attiva un centro per il coordinamento delle misure e delle azioni previste da questa legge, presso il quale opera personale specializzato.

3. Per garantire una risposta tempestiva e un sostegno nel percorso di reintegrazione personale e sociale in favore delle donne vittime di violenza e dei loro figli minori, i servizi anti violenza comprendono in particolare:

- a) consulenza psicologica e sociale;
- b) orientamento nella scelta dei servizi sanitari e socio-assistenziali territoriali;
- c) percorsi di reinserimento sociale e lavorativo;
- d) percorsi rivolti ai figli minori eventualmente presenti di recupero del trauma in modo autonomo rispetto agli interventi sulla madre coinvolta nella situazione di violenza;
- e) percorsi di rieducazione rivolti al maltrattante ai fini di prevenire la reiterazione dei comportamenti violenti;
- f) attivazione di un servizio di pronta emergenza funzionante ventiquattro ore su ventiquattro.

4. I servizi anti violenza si attuano attraverso:

- a) percorsi personalizzati per un'uscita dalla violenza, definiti con l'ausilio di personale con specifiche competenze in materia;
- b) l'accoglienza nelle case rifugio e nelle altre strutture residenziali previste dall'articolo 5.

5. La Provincia e gli enti locali realizzano percorsi di reinserimento sociale e lavorativo, in particolare mediante gli strumenti di integrazione socio-lavorativa previsti dall'articolo 43 della legge provinciale sulle politiche sociali e promuovendo lo sviluppo del distretto dell'economia solidale previsto dall'articolo 5 della medesima legge provinciale.

6. La donna vittima di violenza può scegliere di rivolgersi a soggetti pubblici o privati convenzionati ai sensi dell'articolo 9, ai fini della presa in carico da parte dell'ente pubblico, secondo le modalità stabilite dalla Giunta provinciale.

7. I servizi previsti dal comma 3 sono erogati gratuitamente.

8. La Provincia e gli enti locali promuovono e sostengono la realizzazione di progetti innovativi o sperimentali secondo le modalità definite dall'articolo 38 della legge provinciale sulle politiche sociali.

Art. 5

Tipologie delle strutture di accoglienza

1. Le donne vittime di violenza sole o con figli minori che si trovino in situazioni di necessità o di emergenza possono trovare ospitalità temporanea in diverse tipologie di strutture, in funzione della specificità dei propri bisogni personali.

2. Fanno parte dei servizi anti violenza le seguenti tipologie di strutture:

- a) le case rifugio, ossia strutture di ospitalità temporanea a indirizzo segreto rivolte a donne sole o con figli

minori per le quali la problematica prevalente sia quella della protezione da persone violente, intrusive o dannose;

- b) le case di accoglienza, ossia strutture di ospitalità temporanea per donne sole o con figli minori vittime di violenza che presentino problematiche di disagio personale, familiare o sociale, che rendano necessari specifici interventi di supporto socio-assistenziale;
- c) gli alloggi in autonomia, ossia strutture di ospitalità temporanea per donne sole o con figli minori vittime di violenza che si caratterizzano per l'autonomia abitativa in un appartamento destinato al singolo nucleo familiare, con specifiche caratteristiche di presidio e protezione.

3. In ciascuna tipologia di struttura le donne sono assistite da personale specializzato nell'attuazione di percorsi personalizzati.

4. L'accoglienza presso le strutture previste da questo articolo non è soggetta a compartecipazione dei costi da parte degli utenti per la durata della fase dell'emergenza determinata secondo i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale.

Art. 6

Punti d'informazione antiviolenza

1. I punti d'ascolto per il cittadino previsti dall'articolo 45 della legge provinciale sulle politiche sociali forniscono attività di informazione rispetto ai servizi previsti da questa legge e rispetto ai soggetti pubblici o privati che sul territorio provinciale prestano assistenza e sostegno alle donne vittime di violenza.

Art. 7

Fondo di solidarietà per le donne vittime di violenza

1. La Provincia istituisce un fondo di solidarietà per sostenere le azioni intraprese in sede giudiziaria dalle donne vittime di violenza.

2. La commissione provinciale per le pari opportunità fra uomo e donna, istituita dalla legge provinciale 10 dicembre 1993, n. 41 (Interventi per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna), può costituirsi come parte civile nei processi sostenuti dal presente fondo secondo quanto previsto dalle norme statali in materia.

3. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti i criteri e le condizioni di accesso al fondo di solidarietà.

Art. 8

Destinatari dei servizi antiviolenza

1. Sono destinatari degli interventi previsti da questa legge le donne e i loro figli minori residenti in provincia di Trento o presenti nel territorio provinciale che non possono avvalersi dei servizi degli enti di provenienza, con riferimento agli interventi che hanno carattere di indifferibilità in relazione allo stato di bisogno.

2. Le donne e i loro figli minori hanno accesso diretto ai servizi previsti da questa legge indipendentemente dall'organizzazione territoriale dei servizi sociali degli enti locali, nei casi e con le modalità stabilite dalla Giunta provinciale in relazione allo stato di bisogno, anche in deroga alle modalità previste dall'articolo 16 della legge provinciale sulle politiche sociali.

3. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti i criteri e le condizioni di accesso ai servizi previsti da questa legge.

Art. 9

Modalità di erogazione dei servizi anti violenza

1. La Provincia e gli enti locali assicurano l'erogazione dei servizi previsti da questa legge secondo quanto previsto dall'articolo 22 della legge provinciale sulle politiche sociali.

2. I servizi sono erogati da soggetti accreditati secondo quanto previsto dall'articolo 20 della legge provinciale sulle politiche sociali, tenendo conto di requisiti quali l'aver maturato esperienza qualificata attraverso l'erogazione delle prestazioni indicate nell'articolo 4 di questa legge, l'essere in possesso di professionalità adeguate ai servizi erogati nonché l'offrire la garanzia di standard di sicurezza per le donne vittime di violenza facendo particolare riferimento alla raccomandazione Rec(2002)5 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri sulla protezione delle donne dalla violenza adottata il 30 aprile 2002.

Capo III

Programmazione e coordinamento degli interventi

Art. 10

Comitato per la tutela delle donne vittime di violenza

1. La Provincia istituisce nell'ambito del comitato per la programmazione sociale, previsto dall'articolo 11 della legge provinciale sulle politiche sociali, un sottocomitato per l'approfondimento delle tematiche relative alla tutela delle donne vittime di violenza, denominato "comitato per la tutela delle donne vittime di violenza".

2. Il comitato è un organismo tecnico di supporto al comitato per la programmazione sociale con funzioni propositive e consultive, composto anche da esperti in materia di tutela delle donne vittime di violenza. Nell'ambito del comitato è promossa, in ogni caso, la presenza di rappresentanti di:

- a) Commissariato del Governo e forze dell'ordine;
- b) Azienda provinciale per i servizi sanitari;
- c) Consiglio delle autonomie locali;
- d) strutture della Provincia competenti per le politiche di pari opportunità e per le politiche sociali;
- e) soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 9.

3. Al comitato partecipano l'assessore competente in materia di pari opportunità, la consigliera di parità e un rappresentante della commissione provinciale per le pari opportunità fra uomo e donna.

4. Il comitato formula proposte relative alla predisposizione del piano sociale provinciale, in relazione agli interventi previsti da questa legge. Il comitato, inoltre:

- a) favorisce le buone pratiche per la tutela delle donne vittime di violenza;
- b) promuove lo sviluppo di una rete di collaborazione e di coordinamento tra gli enti e i soggetti che intervengono nei casi di violenza contro le donne;
- c) elabora un modello per la rilevazione dei dati e dei bisogni relativi al fenomeno della violenza contro le donne sul territorio provinciale; collabora alla strutturazione e implementazione del sistema informativo delle politiche sociali, previsto dall'articolo 15 della legge provinciale sulle politiche sociali, in relazione al fenomeno della violenza contro le donne sul territorio provinciale;
- d) individua i casi e le modalità per l'accesso diretto ai servizi previsti da questa legge da proporre alla Giunta provinciale ai fini dell'articolo 8;
- e) informa la competente commissione permanente del Consiglio provinciale sullo stato di attuazione di questa legge.

5. Ai componenti del comitato spettano i compensi, i rimborsi delle spese e le altre indennità previsti dall'articolo 11, comma 7, della legge provinciale sulle politiche sociali.

Art. 11

Osservatorio provinciale sulla violenza di genere

1. La Provincia istituisce l'osservatorio provinciale sulla violenza di genere. L'attività dell'osservatorio è coordinata dal dipartimento provinciale competente in materia di pari opportunità, che ne assicura il supporto tecnico, amministrativo e funzionale.

2. L'osservatorio fornisce ogni elemento utile per l'attività del comitato per la tutela delle donne vittime di violenza; cura la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati relativi al fenomeno della violenza contro le donne, in particolare per la conoscenza del fenomeno sul territorio provinciale. Mantiene un costante rapporto di collaborazione con il sistema informativo delle politiche sociali.

Art. 12

Interventi di prevenzione e di sensibilizzazione

1. La Provincia e gli enti locali, secondo le rispettive competenze stabilite dalla legge provinciale sulle politiche sociali:

- a) realizzano, anche attraverso organizzazioni del terzo settore, un piano organico di prevenzione e informazione del fenomeno della violenza contro le donne, anche attraverso iniziative culturali e percorsi formativi, con particolare riguardo alla formazione scolastica;
- b) attuano misure volte ad accrescere la consapevolezza e a fornire corretti strumenti interpretativi rispetto all'utilizzo commerciale e sessuale dell'immagine e del corpo delle donne, compresa la pornografia;
- c) promuovono attività di studio del fenomeno della violenza nei confronti delle donne in riferimento particolare al territorio provinciale.

Art. 13

Formazione e aggiornamento del personale operante nel settore

1. La Provincia e gli enti locali favoriscono le azioni di formazione, estese e congiunte tra i vari soggetti, di aggiornamento e di riqualificazione del personale impegnato nell'erogazione dei servizi disciplinati da questa legge, con le modalità previste dall'articolo 36, commi 2 e 3, della legge provinciale sulle politiche sociali.

2. Per garantire la qualità dei servizi antiviolenza il comitato per la tutela delle donne vittime di violenza, entro sei mesi dalla sua istituzione, rileva le esigenze formative connesse con l'attuazione di questa legge e, sentito il Consiglio delle autonomie locali, elabora una proposta di programma integrato delle azioni previste dal comma 1, da sottoporre alla Giunta provinciale per i fini indicati nel medesimo comma 1.

Capo IV
Disposizioni finali

Art. 14
Deliberazioni attuative

1. Le deliberazioni della Giunta provinciale previste dagli articoli 4, 5, 7 e 8 sono approvate previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

Art. 15
Disposizioni finanziarie

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 4 e 7 si provvede con le autorizzazioni di spesa già disposte in bilancio sull'unità previsionale di base 40.5.110 (Fondo socio-assistenziale).

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 10 si provvede con gli stanziamenti previsti in bilancio sull'unità previsionale di base 15.5.120 (Oneri per servizi e spese generali).

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 11, 12 e 13 si provvede con gli stanziamenti previsti in bilancio sull'unità previsionale di base 40.5.130 (Altri interventi per servizi socio-assistenziali).

4. Alla copertura degli altri oneri derivanti da questa legge, relativamente agli interventi a carico degli enti locali, si provvede con le autorizzazioni di spesa già disposte in bilancio per la finanza locale.

5. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 9 marzo 2010

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Lorenzo Dellai

NOTE ESPLICATIVE

Avvertenza

Gli uffici del consiglio provinciale hanno scritto l'indice che precede la legge e le note che la seguono, per facilitarne la lettura. Le note e l'indice non incidono sul valore e sull'efficacia degli atti.

I testi degli atti trascritti in nota sono coordinati con le modificazioni che essi hanno subito da parte di norme entrate in vigore prima di questa legge. Per ulteriori informazioni su queste modificazioni si possono consultare le banche dati della provincia (e soprattutto: http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/codice_provinciale/clex_ricerca_per_campi.it.asp).

Nelle note le parole modificate da questa legge sono evidenziate in neretto; quelle soppresse sono barrate.

Nota all'articolo 1

- La dichiarazione sull'eliminazione della violenza nei confronti delle donne adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni unite con risoluzione 48/104 del 20 dicembre 1993 è reperibile al seguente indirizzo Internet:

[http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/\(symbol\)/a.res.48.104.en](http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(symbol)/a.res.48.104.en)

Una traduzione in italiano si trova al seguente indirizzo:

http://www.centrodirittiumani.unipd.it/a_strumenti/testoit/10003it.asp?menu=strumenti

Nota all'articolo 4

- Gli articoli 5, 38 e 43 della legge provinciale sulle politiche sociali - e cioè della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento)-, dispongono:

"Art. 5

Distretto dell'economia solidale

1. Nell'ambito delle rispettive competenze, mediante la realizzazione di iniziative di sensibilizzazione, informazione e divulgazione delle opportunità di collaborazione e dei relativi benefici, gli enti locali e la Provincia favoriscono la realizzazione di un distretto dell'economia solidale inteso quale circuito economico, a base locale, capace di valorizzare le risorse territoriali secondo criteri di equità sociale e di sostenibilità socio-economica e ambientale, per la creazione di filiere di finanziamento, produzione, distribuzione e consumo di beni e servizi.

Art. 38

Contributi per progetti di attività innovative o sperimentali

1. Gli enti locali e la Provincia promuovono e sostengono la realizzazione di attività innovative o sperimentali di particolare rilevanza per il tessuto sociale territoriale mediante l'erogazione di contributi a soggetti senza scopo di lucro, con i criteri e le modalità da loro individuati.

2. I progetti di attività innovative o sperimentali comprendono uno studio dell'impatto sociale dell'attività proposta e sono valutati, anche con riferimento alla qualificazione della spesa, con le modalità individuate dagli enti competenti. I contenuti dello studio di impatto sociale sono definiti con deliberazione della Giunta provinciale.

3. L'attività è finanziata, sulla base del progetto presentato, per un periodo limitato e comunque non superiore ai cinque anni.

4. Conclusa la fase sperimentale, se gli enti competenti inseriscono l'intervento nei loro piani sociali il relativo servizio è affidato al soggetto finanziato ai sensi del comma 1, purché accreditato e valutato positivamente per l'attività innovativa o sperimentale svolta.

5. La Provincia istituisce un apposito fondo per il finanziamento dei progetti di propria competenza e per la compartecipazione ai sensi dell'articolo 8, comma 4, ai costi sostenuti dagli enti locali in relazione ai progetti di loro competenza.

Art. 43

Integrazione socio-lavorativa

1. Ai fini dell'integrazione tra le politiche sociali e del lavoro la Provincia si avvale degli strumenti previsti dalla normativa vigente idonei a valorizzare le capacità lavorative delle persone svantaggiate in carico ai servizi socio-assistenziali, allo scopo di creare i presupposti per la realizzazione di forme di economia solidale sulla base di ambiti di lavoro protetti.

2. L'integrazione socio-lavorativa si realizza attraverso forme di sostegno alle organizzazioni in cui sono garantiti ambiti lavorativi protetti, anche mediante l'affidamento diretto alle organizzazioni medesime, da parte delle pubbliche amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica della Provincia o degli enti locali, di servizi e forniture realizzate dalle persone svantaggiate in carico ai servizi socio-assistenziali, per importi inferiori alle soglie di applicazione delle direttive comunitarie in materia.

3. La Provincia favorisce la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, promuovendo la strutturazione dei rapporti lavorativi in modo consono alle esigenze familiari e realizzando azioni di supporto dei lavoratori gravati da impegni di cura familiari."

Nota all'articolo 6

- L'articolo 45 della legge provinciale sulle politiche sociali dispone:

"Art. 45

Punti di ascolto per il cittadino

1. La Provincia promuove l'adozione, da parte degli enti locali, di modalità organizzative idonee a rilevare precocemente i bisogni individuali e le problematiche sociali correlate, nonché ad assicurare il coordinamento e l'integrazione dei servizi alla persona, con particolare riferimento agli interventi previsti dalle politiche sociali, educative, sanitarie e per la sicurezza.

2. L'adozione del modello organizzativo di cui al comma 1 è volta altresì a razionalizzare i servizi pubblici già presenti, a potenziare l'offerta con nuovi servizi e a facilitare il coordinamento in rete con gli sportelli sociali attivati dal terzo settore di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d).

3. Tali modalità organizzative si concretizzano nell'attivazione di punti di ascolto per il cittadino, ai quali le persone in stato di disagio possono rivolgersi per una prima analisi delle loro problematiche, per un orientamento in merito alle possibili soluzioni e, ove possibile, per una risposta.

4. Gli enti locali che intendono attivare i punti di ascolto ne disciplinano la costituzione, le funzioni e l'organizzazione sulla base delle specifiche esigenze del territorio di competenza."

Nota all'articolo 8

- L'articolo 16 della legge provinciale sulle politiche sociali dispone:

"Art. 16

Presenza in carico unitaria e responsabile del caso

1. Questa legge riconosce il diritto della persona alla valutazione unitaria dello stato di bisogno, nonché il diritto ad una risposta unitaria.

2. Per i fini del comma 1 i servizi sociali degli enti locali effettuano la presa in carico unitaria, individuando nella figura professionale di riferimento il responsabile del caso. Tale responsabile:

- a) coordina le figure professionali deputate all'accertamento dello stato di bisogno ai sensi dell'articolo 17;
- b) elabora il progetto individualizzato di cui al comma 3 con il concorso delle altre professionalità interessate e ne cura l'attuazione in termini di appropriatezza, celerità ed efficacia anche sollecitando, ove necessario, la definizione dei procedimenti amministrativi avviati;
- c) verifica il grado di raggiungimento degli obiettivi del progetto.

3. Il progetto individualizzato è finalizzato a definire il percorso idoneo a contrastare e, ove possibile, rimuovere le condizioni che determinano lo stato di bisogno, assicurando l'accesso informato e la fruizione appropriata e condivisa degli interventi da realizzare in modo integrato e coordinato con le azioni previste da altre politiche di settore. Tale progetto prevede prioritariamente l'attivazione di interventi di natura non economica.

4. L'accesso diretto agli interventi socio-assistenziali prescindendo dalle modalità previste da quest'articolo avviene nei soli casi previsti dal piano sociale provinciale."

Nota all'articolo 9

- Gli articoli 20 e 22 della legge provinciale sulle politiche sociali dispongono:

"Art. 20

Accreditamento

1. L'accREDITamento dei soggetti per i quali è stato accertato il possesso di requisiti di qualità ulteriori rispetto a quelli individuati ai sensi dell'articolo 19 costituisce titolo necessario per ottenere l'affidamento dei servizi concernenti prestazioni sociali ai sensi dell'articolo 22. Tali requisiti sono di carattere organizzativo, ivi compreso il rispetto della disciplina normativa e contrattuale nazionale e provinciale di riferimento in materia previdenziale e di lavoro, e, ove ricorrenti, di carattere strutturale e tecnologico. Salvo quanto previsto dal comma 2, la Provincia accredita tutti i soggetti in possesso dei requisiti, che ne facciano richiesta.

2. Per lo svolgimento di servizi residenziali o semiresidenziali erogati nell'ambito di strutture non messe a disposizione dall'ente affidante, l'accREDITamento dei soggetti erogatori è disposto nei limiti dei fabbisogni individuati in sede di programmazione, previo accordo tra la Provincia e gli enti competenti, e comunque secondo principi di trasparenza. In tal caso, all'accREDITamento consegue l'affidamento diretto del servizio al soggetto accREDITato alle condizioni concordate con l'ente competente e al venir meno dell'affidamento consegue la revoca dell'accREDITamento ovvero la sua rideterminazione.

3. Il regolamento stabilisce:

- a) i requisiti di cui al comma 1, comunque proporzionati alla finalità degli interventi;
- b) le procedure per il rilascio dell'accREDITamento, nonché i casi di sospensione, decadenza, revoca e le relative procedure;
- c) le modalità per l'istituzione e la gestione del registro dei soggetti accREDITati;
- d) i criteri e le modalità con i quali la Provincia riconosce, per i fini di quest'articolo, le strutture collocate fuori dal territorio provinciale di cui possono avvalersi gli enti territorialmente competenti.

4. Se l'autorizzazione prevista dall'articolo 19 non è già in possesso del richiedente essa è rilasciata contestualmente al provvedimento di accREDITamento.

5. I soggetti accREDITati sono tenuti ad effettuare, sulla base di uno schema definito con deliberazione della Giunta provinciale, la rendicontazione sociale della propria attività, dando atto nel bilancio sociale del valore e del capitale sociale prodotto. La valutazione di cui al capo IV tiene conto, ai sensi dell'articolo 27, dei risultati di tale autovalutazione. I soggetti accREDITati sono altresì tenuti ad adottare processi gestionali di qualificazione delle attività prestate che garantiscono in particolare l'accessibilità dei servizi e la tutela delle posizioni soggettive degli utenti.

Art. 22

Modalità di erogazione delle prestazioni

1. Le prestazioni sociali rese in base a questa legge sono erogate con le modalità previste da quest'articolo. Le prestazioni diverse da quelle sociali, se non erogate direttamente dagli enti locali e dalla Provincia, sono affidate secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di contratti.

2. Per i fini di quest'articolo s'intendono per prestazioni sociali quelle che, rispetto a un analogo servizio reso alla generalità degli utenti, presuppongono l'instaurazione e la gestione di rapporti complessi e differenziati con un'utenza caratterizzata da speciali bisogni e peculiari condizioni personali o familiari.

3. Gli enti locali e la Provincia assicurano l'erogazione delle prestazioni sociali mediante:

- a) l'erogazione diretta dei servizi con le modalità previste dall'articolo 13, comma 4, lettere a), b) e c), della legge provinciale n. 3 del 2006;
- b) l'affidamento diretto dei servizi secondo modalità non discriminatorie a tutti i soggetti accREDITati ai sensi dell'articolo 20 che ne facciano richiesta, anche mediante l'utilizzo di buoni di servizio;
- c) l'affidamento del servizio a uno o più tra i soggetti accREDITati, individuati secondo quanto previsto dal comma 5.

4. I buoni di servizio di cui al comma 3, lettera b), possono essere utilizzati nei settori individuati come idonei dagli enti locali e dalla Provincia. Essi costituiscono titolo di acquisto spendibile dal beneficiario presso tutti i soggetti accREDITati ai sensi dell'articolo 20 che si sono resi disponibili.

5. Nel caso previsto dal comma 3, lettera c), l'ente competente affida il servizio a uno o più soggetti accREDITati individuati attraverso adeguate procedure comparative disciplinate dall'ente medesimo. Per la valutazione dell'offerta

tali procedure assicurano un'importanza prevalente alla qualità della prestazione, escludendo comunque il metodo del massimo ribasso. In ogni caso l'incidenza del prezzo offerto sul punteggio totale attribuibile non può superare il 30 per cento. L'ente affidante tiene altresì conto delle valutazioni conseguite, ai sensi del capo IV, nel quinquennio precedente dai soggetti offerenti in relazione alla stessa tipologia di servizi oggetto di affidamento. La valutazione della qualità del servizio offerto tiene altresì conto della conoscenza degli specifici problemi sociali del territorio, delle risorse sociali della comunità e del loro utilizzo, della qualificazione degli operatori, della capacità progettuale e organizzativa, nonché della capacità di coinvolgimento degli utenti e dei soggetti rappresentativi di interessi. E' vietato il subappalto dei servizi affidati, salvo espressa deroga prevista nel capitolato di appalto con esclusivo riferimento alle parti del servizio non consistenti in prestazioni sociali.

6. L'affidamento diretto del servizio a uno o più tra i soggetti accreditati, prescindendo dalle procedure di cui al comma 5, è consentito:

- a) nei casi di trattativa privata previsti dalla vigente normativa in materia di contratti;
- b) nei casi disciplinati dall'articolo 38, comma 4;
- c) in casi eccezionali di particolare urgenza e indifferibilità dell'intervento; ove ricorra tale presupposto, gli enti locali e la Provincia possono affidare motivatamente il servizio, per il periodo strettamente necessario, anche a un soggetto non accreditato, purché autorizzato ai sensi dell'articolo 19.

7. L'ente locale può comunque richiedere ai soggetti affidatari, al fine dello svolgimento del servizio:

- a) il coinvolgimento del volontariato;
- b) la predisposizione di programmi di intervento individuali, concordati con gli utenti;
- c) il coinvolgimento degli utenti nella valutazione periodica del servizio e dei risultati, anche attraverso l'attivazione di strumenti per la raccolta di suggerimenti e reclami;
- d) l'attivazione di un servizio di tutoraggio a costante supporto dei beneficiari.

8. In tutti i casi di affidamento del servizio ai sensi di quest'articolo, l'ente affidante è tenuto a verificare l'assolvimento, da parte dell'affidatario, degli adempimenti retributivi e contributivi nei confronti del personale impiegato, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative; in caso di inadempimento è altresì tenuto, nei limiti del corrispettivo dovuto all'affidatario e previo invito alla regolarizzazione, a pagare direttamente ai lavoratori le prestazioni dovute nonché a sanare il debito assicurativo e previdenziale nei confronti degli istituti assicuratori.

9. Nel caso di mutamento del soggetto erogatore del servizio, il nuovo affidatario che, al fine dello svolgimento di tale servizio deve provvedere all'assunzione di nuovo personale, è tenuto prioritariamente all'assunzione dei lavoratori dipendenti già impegnati nei servizi medesimi presso il soggetto erogatore precedente."

- La raccomandazione Rec(2002)5 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri sulla protezione delle donne dalla violenza adottata il 30 aprile 2002, è reperibile in italiano al seguente indirizzo Internet:
http://www.retepariopportunita.it/Rete_Pari_Opportunita/UserFiles/Consiglio_Europa/Rec_2000_11_tratta2trad.pdf

Nota all'articolo 10

- L'articolo 11 della legge provinciale sulle politiche sociali dispone:

"Art. 11

Comitato per la programmazione sociale

1. Per lo svolgimento delle attività di programmazione e di indirizzo la Giunta provinciale si avvale del comitato per la programmazione sociale, quale organo di consulenza e di proposta in materia sociale.

2. In particolare spetta al comitato:

- a) contribuire all'analisi dello stato dei bisogni e della loro evoluzione, anche promuovendo ricerche e studi sui diversi fenomeni e sulle cause della loro insorgenza, e proporre soluzioni;
- b) formulare alla Giunta provinciale la proposta di piano sociale provinciale entro il termine indicato dalla medesima, decorso il quale la Giunta provvede autonomamente;
- c) individuare attività in relazione alle quali stipulare gli accordi di cui all'articolo 3, comma 2.

3. Il comitato svolge le funzioni di cui al comma 2 sulla base della rilevazione dei bisogni espressa dai piani sociali di comunità e tenendo conto degli esiti della valutazione di cui al capo IV; esso si raccorda con il nucleo di valutazione di cui all'articolo 25, comma 1.

4. Il comitato per la programmazione sociale è nominato dalla Giunta provinciale ed è composto da:

- a) l'assessore provinciale competente in materia di politiche sociali, in qualità di presidente;

- b) il dirigente generale della struttura provinciale competente in materia di politiche sociali;
- c) il dirigente della struttura provinciale competente in materia di politiche sociali;
- d) il dirigente della struttura provinciale competente in materia di programmazione sanitaria;
- e) un rappresentante del Consiglio delle autonomie locali;
- f) tre rappresentanti del terzo settore, di cui almeno uno espressione delle organizzazioni di volontariato;
- g) un rappresentante delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale, esperto in materia sociale;
- h) tre esperti in materia di pianificazione e programmazione, uno dei quali designato dai soggetti che presiedono i tavoli territoriali di cui all'articolo 13.

5. Il comitato ha durata corrispondente alla legislatura.

6. La Giunta provinciale stabilisce le modalità di funzionamento del comitato e la sua eventuale articolazione in sottocomitati, dei quali può individuare ulteriori componenti, in numero complessivo comunque non superiore a quindici. I componenti di cui al comma 4, lettere a), b), c) e d), possono essere rappresentati nel comitato da propri delegati. In caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del presidente del comitato.

7. Ai componenti del comitato e degli eventuali sottocomitati spettano i compensi, i rimborsi delle spese e le altre indennità previste dalla normativa provinciale vigente in materia di organi collegiali. Agli esperti esterni del comitato di cui al comma 4, lettera h), spetta un compenso determinato dall'atto di nomina entro il limite massimo previsto dall'articolo 50, quarto comma, della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento).

8. Il Consiglio delle autonomie locali, per l'espressione delle intese e dei pareri di propria competenza, può avvalersi del comitato secondo modalità stabilite d'intesa con la Giunta provinciale."

- L'articolo 50 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, dispone:

"Art. 50

Istituzione del comitato legislativo

È istituito, quale organo di consulenza tecnico-scientifica, un comitato legislativo composto da:

- a) il dirigente del servizio affari istituzionali e legislativi;
- b) non più di sei esperti scelti fra persone particolarmente qualificate in diritto pubblico, costituzionale, amministrativo e regionale, nonché nella legislazione relativa alle diverse materie di interesse provinciale.

Possono essere chiamati a partecipare ai lavori del comitato, oltre ai dirigenti generali preposti ai dipartimenti interessati alle materie trattate, funzionari provinciali dei servizi interessati.

Svolge le funzioni di segretario un funzionario del servizio affari istituzionali e legislativi.

Alla nomina degli esperti di cui alla lettera b) provvede la Giunta provinciale, che fissa la durata dell'incarico e il compenso mensile da determinare in una somma non superiore a lire 3.000.000. Tale limite può essere superato in proporzione agli aumenti del costo della vita accertati e resi pubblici dall'Istituto centrale di statistica a partire dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

Agli esperti compete altresì il trattamento economico di missione di cui all'art. 20 della legge provinciale 28 novembre 1978, n. 50. Oltre al lavoro preparatorio, rientra fra i compiti degli esperti, senza compensi suppletivi, fornire particolari pareri in ordine a specifici problemi."

Nota all'articolo 13

- L'articolo 36 della legge provinciale sulle politiche sociali dispone:

"Art. 36

Figure professionali sociali e socio-sanitarie

1. Nella realizzazione degli interventi previsti da questo capo gli enti locali, la Provincia e i soggetti accreditati assicurano la presenza di figure professionali sociali e socio-sanitarie, in particolare di assistenti sociali, educatori professionali, psicologi ed operatori socio-sanitari.

2. A garanzia della qualità e dell'uniformità di azione sul territorio provinciale, gli enti locali e la Provincia organizzano, anche congiuntamente, specifiche azioni formative, di aggiornamento e di riqualificazione professionale per le figure professionali sociali e socio-sanitarie operanti direttamente per gli enti pubblici medesimi.

3. Ai fini di cui al comma 2, sono promosse, secondo le modalità previste con deliberazione della Giunta provinciale, le azioni formative, di aggiornamento e di riqualificazione professionale a favore di figure professionali sociali e socio-sanitarie operanti nell'ambito di soggetti accreditati, svolte in conformità con le linee guida previste dal piano sociale provinciale ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera b), numero 4)."

Nota all'articolo 15

- Il terzo comma dell'articolo 27 della legge provinciale di contabilità - e cioè della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento) - dispone:

"Le leggi che comportano nuove o maggiori spese possono autorizzare la Giunta provinciale ad apportare, con propria deliberazione, le conseguenti variazioni al bilancio. Si applicano le disposizioni del quinto comma dell'articolo 20."

LAVORI PREPARATORI

- Testo unificato dei seguenti disegni di legge:
 - disegno di legge 9 marzo 2009, n. 23, d'iniziativa del consigliere Luigi Chiocchetti (U.A.L. - Union Autonomista Ladina), concernente "Misure a sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza";
 - disegno di legge 12 maggio 2009, n. 42, d'iniziativa dei consiglieri Margherita Cogo, Sara Ferrari, Mattia Civico, Bruno Dorigatti, Michele Nardelli e Luca Zeni (Partito Democratico del Trentino), concernente "Interventi in materia di tutela delle donne vittime di violenza".
- Assegnati alla quarta commissione permanente rispettivamente il 7 e il 25 aprile 2009.
- Parere favorevole della quarta commissione permanente espresso il 2 febbraio 2010 sul testo unificato con il titolo "Interventi in materia di tutela delle donne vittime di violenza".
- Approvato dal consiglio provinciale il 25 febbraio 2010 con il titolo "Interventi per la prevenzione della violenza di genere e per la tutela delle donne che ne sono vittime".

LEGGE PROVINCIALE 3 giugno 2011, n. 8

Interventi a favore delle persone affette da celiachia

(b.u. 7 giugno 2011, n. 23)

INDICE

- Art. 1 - *Finalità*
- Art. 2 - *Diagnosi precoce e prevenzione*
- Art. 3 - *Erogazione dei prodotti senza glutine*
- Art. 4 - *Educazione e formazione sanitaria*
- Art. 5 - *Informazione e sensibilizzazione*
- Art. 6 - *Promozione e sostegno*
- Art. 7 - *Elenco provinciale*
- Art. 8 - *Disposizioni finanziarie*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
promulga

la seguente legge:

Art. 1 *Finalità*

1. La Provincia autonoma di Trento promuove l'assistenza alle persone affette da celiachia e il loro normale inserimento nella vita sociale.
2. La celiachia è un'intolleranza permanente al glutine, riconosciuta come malattia sociale ai sensi della legge 4 luglio 2005, n. 123 (Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia).

Art. 2 *Diagnosi precoce e prevenzione*

1. La Provincia assicura la diagnosi precoce della celiachia e la prevenzione delle sue complicanze. In particolare l'Azienda provinciale per i servizi sanitari provvede a:
 - a) definire un programma articolato per la diagnosi precoce;
 - b) prevenire le complicanze e monitorare le patologie associate;
 - c) definire test diagnostici e di controllo per i pazienti;
 - d) individuare percorsi diagnostici e terapeutici al fine di garantire l'omogeneità di trattamento sul territorio provinciale.
2. La Provincia promuove l'adesione da parte dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari alla rete nazionale per la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi e la terapia della celiachia quale malattia rara,

prevista dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124 (Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell'articolo 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449).

Art. 3

Erogazione dei prodotti senza glutine

1. Per garantire un'alimentazione senza glutine la Provincia riconosce alle persone affette da celiachia il diritto all'erogazione gratuita di prodotti dietoterapeutici.

2. Ai fini del comma 1, la Provincia può assegnare alle persone affette da celiachia una somma annuale, erogabile anche mensilmente, destinata all'acquisto dei prodotti senza glutine presso qualsiasi rivenditore. La Giunta provinciale stabilisce le modalità e i limiti per l'erogazione delle provvidenze economiche, per classi di età, tenendo conto della quantificazione di spesa agli stessi fini stabilita dallo Stato ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 123 del 2005.

3. Presso i servizi mensa erogati dalle scuole dell'infanzia, dalle istituzioni scolastiche e formative provinciali, dai presidi ospedalieri dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, dalla Provincia, dai comuni e dai relativi enti strumentali sono somministrati, previa richiesta degli interessati, anche pasti senza glutine.

Art. 4

Educazione e formazione sanitaria

1. Al fine di favorire la tempestività della diagnosi nonché l'educazione dei cittadini alla conoscenza della celiachia e dei suoi effetti, la Provincia promuove:

- a) la formazione e l'aggiornamento degli operatori sanitari;
- b) l'educazione sanitaria del celiaco e della sua famiglia, anche attraverso la collaborazione con i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e i consultori;
- c) la sensibilizzazione dei cittadini sulla celiachia, nell'ambito della promozione della salute;
- d) la diffusione delle informazioni sulle possibilità di cura e di prevenzione, sulla diagnosi precoce e sull'accesso ai servizi.

Art. 5

Informazione e sensibilizzazione

1. La Provincia, tramite l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, promuove l'inserimento di moduli informativi nell'ambito dei percorsi di formazione professionale alberghiera.

2. La Provincia, tramite l'Azienda provinciale per i servizi sanitari e sentita l'Associazione italiana celiachia del Trentino, organizza corsi di formazione rivolti al personale specializzato addetto alle mense ospedaliere, scolastiche e degli enti pubblici, nonché agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, affinché garantiscano la somministrazione di alimenti non contaminati dal glutine, destinati ai soggetti affetti da celiachia.

3. Nell'ambito dei programmi per la diagnosi precoce della celiachia, la Provincia sostiene iniziative informative e di sensibilizzazione per l'utilizzo di test rapidi per la verifica individuale di sospetto di celiachia.

Art. 6

Promozione e sostegno

1. Nell'ambito della promozione di corretti stili di vita e di alimentazione, la Provincia favorisce la diffusione sul proprio territorio di esercizi pubblici che somministrano alimenti senza glutine.

2. Per sostenere interventi diretti a evitare la contaminazione da glutine, la Provincia, nei limiti della disciplina degli aiuti di importanza minore (*de minimis*), può concedere aiuti ai produttori di alimenti senza glutine, esclusi i titolari di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, per:

- a) gli investimenti fissi destinati ad essere utilizzati nei processi produttivi e di stoccaggio;
- b) gli interventi di ristrutturazione edilizia di locali destinati a laboratorio e a magazzino.

3. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità di attuazione di questo articolo, nell'ambito della disciplina prevista dalla legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese).

Art. 7

Elenco provinciale

1. Al fine di favorire la pubblicizzazione degli esercizi pubblici che forniscono una ristorazione differenziata per i soggetti affetti da celiachia, in base ai criteri previsti da questa legge, la Provincia, a richiesta degli interessati, pubblica l'elenco dei predetti esercizi di ristorazione, anche sul sito internet istituzionale.

2. Anche al fine di promuovere progetti di turismo sociale, la Provincia trasmette l'elenco previsto dal comma 1 alle associazioni locali che operano a tutela delle persone affette da celiachia e ai soggetti della promozione turistica.

3. Per qualificare l'offerta di alimenti senza glutine, la Provincia promuove l'istituzione di un marchio da attribuire agli esercizi inclusi nell'elenco previsto dal comma 1, anche nell'ambito del distretto per la famiglia previsto dall'articolo 16 della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (legge provinciale sul benessere familiare).

4. La Giunta provinciale disciplina le procedure per istituire il marchio, le modalità per gestirlo, il procedimento per il riconoscimento del marchio da parte della Provincia e per la sua revoca.

Art. 8

Disposizioni finanziarie

1. Per i fini degli articoli 2, 4 e 5 è prevista la spesa di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2011 al 2013. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di questo comma si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti già autorizzati in bilancio sull'unità previsionale di base 44.5.110 (Spese per il servizio sanitario provinciale), a seguito di riduzione di pari importo e per i medesimi anni degli stanziamenti di spesa disposti per i fini dell'articolo 17 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute). Per gli anni successivi la relativa spesa è determinata dalla legge finanziaria.

2. Per i fini dell'articolo 3 è prevista la spesa di 2,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2011 al 2013. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di questo comma si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti già autorizzati in bilancio sull'unità previsionale di base 44.5.110 (Spese per il servizio sanitario provinciale), a seguito di riduzione di pari importo e per i medesimi anni degli stanziamenti di spesa disposti per i fini dell'articolo 17 della legge provinciale sulla tutela della salute, comprensivi anche dei finanziamenti degli interventi previsti dall'articolo 4 della legge n. 123 del 2005. Per gli anni successivi la relativa spesa è determinata dalla legge finanziaria.

3. Per i fini dell'articolo 6 è prevista la spesa di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2011 al 2013.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di questo comma si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti già autorizzati in bilancio sull'unità previsionale di base 61.12.210 (Fondi unici per il sistema economico), a seguito di riduzione di pari importo e per i medesimi anni degli stanziamenti di spesa disposti per i fini dell'articolo 34 ter della legge provinciale sugli incentivi alle imprese.

4. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 3 giugno 2011

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Lorenzo Dellai

NOTE ESPLICATIVE

Avvertenza

Gli uffici del consiglio provinciale hanno scritto l'indice che precede la legge e le note che la seguono, per facilitarne la lettura. Le note e l'indice non incidono sul valore e sull'efficacia degli atti.

I testi degli atti trascritti in nota sono coordinati con le modificazioni che essi hanno subito da parte di norme entrate in vigore prima di questa legge. Per ulteriori informazioni su queste modificazioni si possono consultare le banche dati della provincia (e soprattutto: http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/codice_provinciale/clex_ricerca_per_campi.it.asp).

Nelle note le parole modificate da questa legge sono evidenziate in neretto; quelle soppresse sono barrate.

Nota all'articolo 2

- L'articolo 5 del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, dispone:

"Art. 5

Esenzione dalla partecipazione in relazione a particolari condizioni di malattia

1. Con distinti regolamenti del Ministro della sanità da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuate, rispettivamente: a) le condizioni di malattia croniche o invalidanti; b) le malattie rare. Le condizioni e malattie di cui alle lettere a) e b) danno diritto all'esenzione dalla partecipazione per le prestazioni di assistenza sanitaria indicate dai medesimi regolamenti. Nell'individuare le condizioni di malattia, il Ministro della sanità tiene conto della gravità clinica, del grado di invalidità, nonché della onerosità della quota di partecipazione derivante dal costo del relativo trattamento.

2. I regolamenti individuano inoltre le prestazioni di assistenza sanitaria correlate a ciascuna condizione di malattia ed alle relative complicanze, per le quali è riconosciuta l'esenzione dalla partecipazione al costo, tenendo conto:

- della loro inclusione nei livelli essenziali di assistenza;
- della loro appropriatezza ai fini del monitoraggio della evoluzione della malattia e dell'efficacia per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti;
- della definizione dei percorsi diagnostici e terapeutici. I regolamenti individuano altresì le condizioni di malattia che danno diritto all'esenzione dal pagamento della quota fissa di cui all'articolo 3, comma 9, per le prestazioni cui è necessario ricorrere con frequenza particolarmente elevata, indicate dagli stessi regolamenti.

3. L'esenzione dalla partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza sanitaria correlate a ciascuna malattia è riconosciuta in qualsiasi regime di erogazione.

4. Sono escluse dall'esenzione le prestazioni finalizzate all'accertamento delle condizioni di malattia che danno diritto all'esenzione, ad eccezione di quelle individuate dal regolamento di cui al comma 1, lettera b), per la diagnosi delle malattie rare. Sono altresì esclusi dall'esenzione i farmaci collocati nella classe di cui all'articolo 8, comma 10, lettera b), della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

5. Con il regolamento di cui al comma 1, lettera b), sono altresì individuate specifiche forme di tutela garantite ai soggetti affetti da patologie rare, con particolare riguardo alla disponibilità dei farmaci orfani ed all'organizzazione dell'erogazione delle prestazioni di assistenza.

6. Le condizioni e le malattie di cui al comma 1 sono aggiornate con la procedura di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei risultati della ricerca applicata e delle evidenze scientifiche, nonché dello sviluppo dei percorsi diagnostici e terapeutici. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle nuove tabelle indicative delle percentuali di invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti, il Ministro della sanità provvede ad aggiornare il regolamento di cui al comma 1, lettera a), inserendovi le eventuali ulteriori patologie invalidanti e le correlate prestazioni per le quali è riconosciuto il diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo. Fino all'aggiornamento del regolamento, agli assistiti di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto 1° febbraio 1991 del Ministro della sanità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 1991, e successive modificazioni ed integrazioni, è confermata l'esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni come disciplinata dallo stesso articolo 6 e dall'articolo 1, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nonché l'esenzione agli invalidi civili minori di anni 18 con indennità di frequenza e alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 302.

7. Ai soli fini dell'assistenza sanitaria, la percentuale di invalidità dei soggetti ultrasessantacinquenni è determinata in base alla presenza di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età."

Nota all'articolo 3

- L'articolo 4 della legge 4 luglio 2005, n. 123, dispone:

"Art. 4

Erogazione dei prodotti senza glutine

1. Al fine di garantire un'alimentazione equilibrata, ai soggetti affetti da celiachia è riconosciuto il diritto all'erogazione gratuita di prodotti dietoterapeutici senza glutine. Con decreto del Ministro della salute sono fissati i limiti massimi di spesa.

2. I limiti di spesa di cui al comma 1 sono aggiornati periodicamente dal Ministro della salute, sentita la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base della rilevazione del prezzo dei prodotti garantiti senza glutine sul libero mercato. Il Ministro definisce altresì le modalità organizzative per l'erogazione di tali prodotti.

3. Nelle mense delle strutture scolastiche e ospedaliere e nelle mense delle strutture pubbliche devono essere somministrati, previa richiesta degli interessati, anche pasti senza glutine.

4. L'onere derivante dall'attuazione del comma 3 è valutato in euro 3.150.000 annui a decorrere dall'anno 2005."

Nota all'articolo 7

- L'articolo 16 della legge provinciale sul benessere familiare - e cioè della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità) - dispone:

"Art. 16

Distretto per la famiglia

1. La Provincia favorisce la realizzazione di un distretto per la famiglia, inteso quale circuito economico e culturale, a base locale, all'interno del quale attori diversi per ambiti di attività e finalità operano con l'obiettivo di promuovere e valorizzare la famiglia e in particolare la famiglia con figli. Il distretto per la famiglia consente:

- a) alle famiglie di esercitare con consapevolezza le proprie funzioni fondamentali e di creare benessere familiare, coesione e capitale sociale;
- b) alle organizzazioni pubbliche e private di offrire servizi, anche a carattere turistico, e interventi qualitativamente aderenti alle esigenze e alle aspettative delle famiglie, residenti e ospiti, e di accrescere l'attrattività territoriale,

contribuendo allo sviluppo locale;

c) di qualificare il territorio come laboratorio strategico all'interno del quale si sperimentano e si integrano le politiche pubbliche, si confrontano e si rilanciano le culture amministrative, si innovano i modelli organizzativi, in una dimensione di incontro e confronto nell'ambito del contesto nazionale ed europeo.

2. Per i fini del comma 1 la Giunta provinciale istituisce con deliberazione, nell'ambito del processo di certificazione territoriale familiare, un registro dei soggetti pubblici e privati che aderiscono al distretto per la famiglia, distinto per tipologie di attività e ambiti d'intervento, disciplinando anche gli standard familiari, i criteri, le modalità di accesso e le condizioni per l'iscrizione e la cancellazione dal registro. Nel registro sono iscritti anche gli operatori che supportano sul territorio la realizzazione del distretto per la famiglia.

3. La Provincia può concedere agevolazioni ai soggetti aderenti al distretto per la famiglia iscritti nel registro previsto dal comma 2. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definite le modalità di raccordo del sistema premiante con le discipline amministrative di settore.

4. Per qualificare i servizi familiari dei soggetti aderenti al distretto per la famiglia la Giunta provinciale può disciplinare l'istituzione di uno o più marchi da rilasciare agli iscritti al registro previsto dal comma 2.

5. La Giunta provinciale costituisce una commissione tecnica, composta anche da esperti esterni, con il compito di definire gli interventi previsti da questo capo. Ai componenti della commissione spettano i compensi previsti dalla normativa provinciale in materia."

Nota all'articolo 8

- L'articolo 17 della legge provinciale sulla tutela della salute - e cioè della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (Tutela della salute in provincia di Trento) - dispone:

"Art. 17

Fondo sanitario provinciale

1. Al finanziamento delle prestazioni relative ai livelli essenziali di assistenza sanitaria si provvede mediante il fondo sanitario provinciale. Il fondo è iscritto in apposite unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio della Provincia, nella misura necessaria per assicurare i livelli essenziali di assistenza, distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale.

2. Entro il 15 novembre di ogni anno la Giunta provinciale, distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale, in coerenza con gli obiettivi della programmazione sanitaria provinciale, stabilisce il riparto delle risorse del fondo fra Provincia, Azienda provinciale per i servizi sanitari e altri enti o soggetti, i principi e gli eventuali vincoli di utilizzo delle quote di fondo con specifiche destinazioni, i criteri e le modalità di remunerazione delle prestazioni e di erogazione dei finanziamenti assegnati all'azienda e gli indirizzi per l'elaborazione di piani e programmi di investimento. La Giunta provinciale adotta il piano degli investimenti per l'edilizia sanitaria ai sensi della normativa provinciale vigente in materia di programmazione.

3. Ogni anno una quota del fondo sanitario provinciale non superiore complessivamente allo 0,5 per mille è riservata al finanziamento di interventi di assistenza sanitaria a carattere umanitario. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità di concessione ed erogazione degli interventi.

4. Ogni anno sono stabilite le quote del fondo sanitario provinciale riservate alla realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 24, comma 2."

- Per l'articolo 4 della legge 4 luglio 2005, n. 123, si veda la nota all'articolo 3.

- L'articolo 34 ter della legge provinciale sugli incentivi alle imprese - e cioè della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (Interventi della Provincia autonoma di Trento per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti territoriali in modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e disposizione in materia di commercio) - dispone:

"Art. 34 ter

Istituzione del fondo per le agevolazioni a sostegno dell'impresa

1. Per perseguire la maggiore efficacia delle misure di sostegno al consolidamento e alla crescita del sistema economico, all'innovazione e alla nuova imprenditorialità è istituito il fondo per le agevolazioni a sostegno dell'impresa.

2. Nel fondo confluiscono le risorse autorizzate ai sensi degli articoli 3, 4, 8 e 11 di questa legge, degli articoli 6 e 6 bis della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35 (Provvidenze per gli impianti a fune e le piste da sci), della legge

provinciale n. 17 del 1993, assicurando la continuità degli interventi previsti dalla normativa vigente.

3. Le agevolazioni sono concesse ai sensi della legislazione provinciale di settore. Ai fini della programmazione delle risorse la Giunta provinciale ripartisce il fondo in relazione alle diverse finalità."

- Il terzo comma dell'articolo 27 della legge provinciale di contabilità - e cioè della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento) - dispone:

"Le leggi che comportano nuove o maggiori spese possono autorizzare la Giunta provinciale ad apportare, con propria deliberazione, le conseguenti variazioni al bilancio. Si applicano le disposizioni del quinto comma dell'articolo 20."

LAVORI PREPARATORI

- Disegno di legge 20 luglio 2010, n. 143, d'iniziativa dei consiglieri Pino Morandini, Walter Viola, Rodolfo Borga, Mauro Delladio e Giorgio Leonardi (Il Popolo della libertà), concernente "Interventi a favore dei soggetti affetti da celiachia e da dermatite erpetiforme".
- Assegnato alla quarta commissione permanente il 30 luglio 2010.
- Parere favorevole della quarta commissione permanente espresso il 2 marzo 2011, sul testo avente ad oggetto: "Interventi a favore delle persone malate di celiachia".
- Approvato dal consiglio provinciale con il titolo "Interventi a favore delle persone affette da celiachia" il 25 maggio 2011.

LEGGE PROVINCIALE SULLE PARI OPPORTUNITÀ

Legge provinciale 18 giugno 2012, n. 13

Promozione della parità di trattamento e della cultura delle pari opportunità tra donne e uomini

(b.u. 19 giugno 2012, n. 25)

Art. 1

Principi

1. La Provincia promuove la parità di trattamento e opportunità tra donne e uomini, riconoscendo che ogni discriminazione basata sull'appartenenza di sesso rappresenta una violazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali in tutte le sfere della società.
 2. In conformità ai principi contenuti negli articoli 2 e 3 del trattato sull'Unione europea, negli articoli 8 e 19 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nell'articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e negli articoli 3, 51 e 117, settimo comma, della Costituzione, la Provincia, con le misure previste da questa legge, interviene in particolare sui modelli culturali e sociali di genere attraverso la sistematica analisi e riflessione della situazione in essere e attraverso la promozione di un processo di cambiamento orientato al raggiungimento della parità di trattamento e delle pari opportunità.
 3. La Provincia promuove la piena attuazione dei principi della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW), firmata a New York il 18 dicembre 1979, ratificata ai sensi della legge 14 marzo 1985, n. 132.
- 3 bis. Questa legge è citata usando il seguente titolo breve: "legge provinciale sulle pari opportunità" (1).

Art. 2

Misure per la promozione della cultura di genere

1. La Provincia sostiene la diffusione della cultura di genere, il raggiungimento della parità di trattamento e di opportunità per donne e uomini nonché dell'equilibrio tra i generi attraverso l'adozione di specifiche misure e azioni positive.
2. La Provincia, in particolare, promuove:
 - a) la formulazione e l'attuazione delle leggi provinciali, dei regolamenti e degli strumenti di programmazione, tenendo conto delle differenze di genere;
 - b) l'utilizzo di strumenti per individuare, analizzare e contrastare le discriminazioni dirette e indirette derivanti anche dall'appartenenza a differenti culture e religioni;
 - c) la promozione della condivisione e corresponsabilità tra donne e uomini, intesa quale equa ripartizione dei diritti e doveri in ambito sociale, culturale, lavorativo, politico e familiare, attraverso specifiche politiche sociali, culturali, del lavoro e della famiglia;
 - d) la cultura della condivisione dei tempi di cura, al fine di favorire un'equa ripartizione delle responsabilità familiari tra donna e uomo, sostenere l'occupabilità delle donne e riaffermare il valore sociale della maternità e della paternità;
 - e) l'adozione di iniziative educative, formative e informative a favore della diffusione di una cultura non discriminatoria basata sul rispetto, la tutela e la promozione delle differenze di genere;
 - f) l'eliminazione degli stereotipi di genere nelle scelte formative e occupazionali, al fine di superare la segregazione sia orizzontale che verticale;
 - g) il riconoscimento e la valorizzazione della presenza e del contributo delle donne nella società ed in particolare nei settori economici e professionali;

- h) l'eliminazione degli stereotipi di genere nella comunicazione pubblica;
- i) la presenza delle donne nei luoghi decisionali, sia in ambito pubblico che privato, nelle assemblee elettive e nei diversi livelli di governo, negli enti, negli organismi e in tutti gli incarichi la cui nomina o designazione è di competenza della Provincia;
- j) l'equa partecipazione di donne e uomini nei processi e nelle posizioni decisionali;
- k) la diffusione e il radicamento della cultura di genere presso la Provincia, gli enti locali, gli enti pubblici strumentali;
- l) la raccolta, l'analisi e la diffusione di dati disaggregati per sesso circa la composizione dell'organico delle istituzioni amministrative e delle istituzioni politiche.

Art. 3 *Definizioni*

1. Per i fini di questa legge si intende:

- a) per "cultura di genere": sistema di valori e pratiche orientati al riconoscimento dell'altra/o e all'eliminazione delle disparità lavorative, culturali, politiche, familiari e sociali che contraddistinguono le esperienze di donne e uomini, delle quali si riconosce la natura socialmente costruita;
- b) per "azioni positive": le misure temporanee volte a rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione delle pari opportunità tra donne e uomini e che possono prevedere vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato dal punto di vista quantitativo o qualitativo;
- c) per "genere": il modello maschile e il modello femminile, intesi come risultante di un complesso di schemi culturali e sociali che caratterizzano ciascuno dei due sessi e ne condizionano il ruolo e il comportamento;
- d) per "discriminazione di genere": il trattamento sfavorevole nei confronti di una persona rispetto ad un'altra in ragione dell'appartenenza ad un sesso;
- e) per "equilibrio di genere": condizione richiesta da questa legge per garantire l'attuazione del principio di pari opportunità, che identifica la situazione nella quale donne e uomini sono rappresentati in misura paritaria;
- f) per "stereotipo di genere": l'insieme di credenze e rappresentazioni semplificate della realtà che induce ad associare una categoria o un comportamento a un sesso;
- g) per "bilancio di genere": strumento di analisi dei bilanci pubblici allo scopo di rendere trasparente, equa ed efficiente l'azione pubblica rispetto alle pari opportunità.

Art. 4 *Strumenti per contrastare le discriminazioni di genere e promuovere la cultura di genere*

1. La Provincia per l'attuazione delle misure previste da questa legge si avvale:

- a) della commissione provinciale per le pari opportunità tra donna e uomo, di seguito denominata commissione;
- b) della/del consiglier/a di parità nel lavoro, di seguito denominata la consiglier/a;
- c) dell'osservatorio delle pari opportunità;
- d) della struttura provinciale competente per le pari opportunità, che attua gli indirizzi e le azioni individuati dalla Giunta provinciale in questo settore.

2. La Provincia, gli enti locali e gli enti pubblici strumentali costituiscono i comitati unici di garanzia per garantire al proprio interno un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto del principio di pari opportunità e per contrastare qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica sulle/sui lavoratrici/ori.

3. La Provincia e gli enti locali valorizzano, anche attraverso il loro coordinamento e messa in rete, il ruolo e l'apporto delle associazioni che hanno come obiettivo l'attuazione delle finalità di questa legge.

4. Nell'ambito degli atti di indirizzo adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), la Provincia può stabilire anche i livelli essenziali connessi alla realizzazione delle pari opportunità nelle materie trasferite alla competenza delle comunità.

Art. 5

Informazione al Consiglio provinciale

1. La relazione sull'attività annuale e il rapporto biennale elaborati ai sensi dell'articolo 13, comma 6, sono trasmessi al Consiglio provinciale e presentati dalla/dal presidente della commissione, di seguito denominata la presidente della commissione, alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

2. Le linee di indirizzo e il bilancio di genere previsti dall'articolo 6 sono trasmessi dalla Giunta provinciale al Consiglio provinciale e presentati dall'assessore competente in materia di pari opportunità di genere al Consiglio provinciale.

Art. 6

Programmazione per le politiche di pari opportunità e bilancio di genere

1. Entro sei mesi dalla data del decreto di attribuzione delle deleghe assessorili, la Giunta provinciale adotta le linee di indirizzo per le politiche di pari opportunità, che costituiscono il documento programmatico per l'azione della Provincia nella legislatura.

2. La programmazione annuale della struttura competente per le pari opportunità comprende in una sezione specifica la programmazione delle attività della consigliera concordata sulla base delle rispettive proposte compatibilmente con le disponibilità finanziarie in bilancio.

3. Per la valutazione a consuntivo dell'impatto delle politiche di bilancio su donne e uomini attraverso l'individuazione di aree sensibili al genere la Provincia adotta, sentita la commissione, il bilancio di genere, che consente di individuare priorità e azioni di intervento per la promozione delle pari opportunità.

4. Il bilancio di genere è redatto secondo la procedura e la metodologia adottate dalla Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale e della commissione.

5. La Provincia, tenendo conto degli esiti della prima sperimentazione del proprio bilancio di genere, promuove, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, l'adozione di una metodologia per la redazione del bilancio di genere da parte degli enti locali.

Art. 7

Osservatorio delle pari opportunità

1. Per consentire un'efficace attività di progettazione, programmazione, gestione, monitoraggio e valutazione degli interventi previsti da questa legge la Provincia svolge le funzioni di osservatorio delle pari opportunità.
2. In particolare tramite l'osservatorio la Provincia:
 - a) elabora e sistematizza i dati relativi alle pari opportunità;
 - b) analizza e interpreta la situazione delle pari opportunità;
 - c) divulga i dati relativi alle pari opportunità anche tramite specifiche pubblicazioni.
3. Le informazioni previste dal comma 2, lettera a), sono prodotte in modo da assicurare:
 - a) la disaggregazione e l'uguale visibilità dei dati relativi a donne e uomini;
 - b) l'uso di indicatori sensibili al genere a partire dagli indicatori dell'Unione europea.
4. La struttura provinciale competente in materia di pari opportunità cura le funzioni di osservatorio delle pari opportunità in coordinamento con quelle dell'osservatorio provinciale sulla violenza di genere previsto dall'articolo 11 della legge provinciale 9 marzo 2010, n. 6 (Interventi per la prevenzione della violenza di genere e per la tutela delle donne che ne sono vittime).

Art. 8

Rilevazione di dati statistici per sesso

1. La struttura provinciale competente in materia di statistica rileva e produce i dati statistici disaggregati per sesso, se pertinente. L'osservatorio delle pari opportunità può richiedere alla predetta struttura la produzione di dati statistici e specifiche elaborazioni in relazione a indicatori utili per l'analisi della condizione di donne e uomini e per l'elaborazione del bilancio di genere.

Art. 9

Interventi di educazione, promozione e sensibilizzazione

1. La Provincia può realizzare attività volte all'attuazione del principio di pari opportunità attraverso interventi di educazione, promozione e sensibilizzazione.
2. La promozione di modelli culturali e sociali fondati sulla parità di trattamento e di opportunità di genere è realizzata in particolare attraverso un'azione finalizzata a sensibilizzare le amministrazioni competenti in ambito scolastico a favorire l'introduzione delle pari opportunità nella programmazione educativa delle scuole di ogni ordine e grado.
3. Inoltre, la Provincia promuove la diffusione della cultura di genere mediante iniziative e azioni di comunicazione improntate al contrasto di stereotipi di genere; in particolare opera per:
 - a) favorire l'attenzione sui temi della parità fra donne e uomini;
 - b) promuovere una rappresentanza paritaria nel mercato del lavoro, nelle istituzioni, nella società, combattendo gli stereotipi basati sul genere.

4. Tra gli interventi previsti dal comma 1 rientrano l'effettuazione di studi, analisi, confronti e riflessioni collettive e pubblicazioni nonché la realizzazione di specifici interventi di sostegno nei settori in cui vi sia un sesso sottorappresentato, comprese la promozione della creazione di reti di coordinamento e collaborazione fra soggetti pubblici e privati e l'attuazione di azioni positive.

Art. 10 *Contributi*

1. La Provincia può concedere a soggetti pubblici e privati contributi per la realizzazione di progetti per la promozione della cultura di genere rivolti alle finalità delle misure individuate dall'articolo 2, fino all'80 per cento della spesa ammissibile, nel rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato. Le attività oggetto di finanziamento non possono essere esercitate a scopo di lucro.

2. La Giunta provinciale specifica le tipologie di soggetti ammessi al beneficio e determina i criteri e le modalità per la concessione, per l'erogazione e la rendicontazione dei contributi previsti dal comma 1 nonché i casi di revoca degli stessi e le conseguenti modalità di restituzione delle somme eventualmente erogate. Non sono ammessi contributi richiesti da persone fisiche.

3. I benefici concessi in base a questo articolo non sono cumulabili con quelli concessi sulla base di altre leggi provinciali di settore (2).

Art. 11 *Disposizioni per le comunicazioni e promozioni pubblicitarie*

1. Nel caso di diffusione di comunicazioni e messaggi pubblicitari discriminatori e non rispettosi della dignità della persona in base al genere, la commissione, anche su segnalazione di singole/i cittadine/i, evidenzia alle competenti autorità i profili di discriminazione contenuti e promuove azioni anche specifiche di sensibilizzazione sulla cultura di genere.

2. La Provincia, gli enti locali e i loro enti pubblici strumentali effettuano comunicazioni, promozioni pubblicitarie e concessioni di patrocinio nel rispetto della dignità della persona e senza contenuti discriminatori in base al genere. Quanto previsto da questo comma si applica anche ai concessionari di servizi pubblici. Chiunque può segnalare eventuali violazioni di questo comma alla commissione che ne informa l'ente interessato, indicando eventuali idonee misure interdittive e di sensibilizzazione.

Art. 12 *Disposizioni per il contrasto del fenomeno dell'utilizzo delle dimissioni in bianco*

1. La consigliera propone buone prassi per scoraggiare le discriminazioni di genere nel lavoro e in particolare il fenomeno delle dimissioni in bianco richieste alle lavoratrici per essere utilizzate specialmente in occasione o a seguito della gravidanza.

2. Ai fini della revoca degli aiuti concessi alle imprese ai sensi dell'articolo 17 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese), la consigliera segnala alla struttura provinciale competente la violazione della normativa in materia di lavoro riferita alle pari opportunità e in particolare al caso della richiesta delle dimissioni in bianco alle lavoratrici e al loro utilizzo.

Art. 13

Commissione provinciale per le pari opportunità tra donna e uomo

1. La commissione provinciale per le pari opportunità tra donna e uomo è organo consultivo del Consiglio provinciale e della Giunta provinciale in materia di pari opportunità fra donna e uomo. La commissione è incardinata presso il Consiglio provinciale ed è nominata dal Presidente del Consiglio entro centocinquanta giorni dalla data della prima seduta del Consiglio (3).
2. La commissione svolge le seguenti funzioni:
 - a) promuove iniziative che consentano di rendere compatibile l'esperienza di vita privata con l'impegno pubblico, sociale, professionale;
 - b) esprime parere sui disegni di legge che possono avere un impatto sull'equilibrio tra i generi e può chiedere di essere ascoltata dalle commissioni permanenti del Consiglio provinciale nell'ambito della loro trattazione;
 - c) esprime parere sul documento degli interventi di politica del lavoro;
 - d) monitora e controlla sistematicamente la situazione delle pari opportunità e l'andamento delle politiche delle pari opportunità in Trentino;
 - e) monitora le nomine e le designazioni di competenza del Consiglio provinciale, della Provincia, dei suoi enti pubblici strumentali e degli enti locali al fine della verifica di un adeguato equilibrio fra i generi;
 - f) promuove il coordinamento tra i soggetti pubblici e privati che si occupano della materia;
 - g) individua e pubblicizza buone prassi;
 - h) promuove incontri, convegni, seminari, conferenze, nonché ogni altra iniziativa atta ad approfondire le problematiche relative alla condizione femminile e alle questioni di genere;
 - i) adotta le azioni e le misure previste dall'articolo 11;
 - j) fornisce consulenza e supporto agli enti locali e al Consiglio delle autonomie locali;
 - k) verifica lo stato di applicazione in Trentino della normativa in materia di pari opportunità e di parità di trattamento e formula proposte per adeguare la normativa provinciale agli obiettivi previsti da questa legge;
 - l) promuove azioni positive per la rimozione degli ostacoli alla realizzazione della parità fra i sessi.
3. Entro il 30 settembre di ogni anno la commissione trasmette all'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale una proposta di programma di spese per l'anno successivo per attività e iniziative nell'ambito delle funzioni previste da questo articolo.
4. Al fine di confrontarsi in merito alla situazione delle pari opportunità e all'attuazione delle politiche di pari opportunità della Provincia e di questa legge, la commissione convoca almeno una volta all'anno le associazioni indicate nell'articolo 14, comma 1, lettera b).
5. Al fine di favorire il coordinamento e la reciproca informativa, almeno una volta all'anno, l'assessore provinciale competente in materia di pari opportunità di genere convoca la commissione, che in quella sede può formulare specifiche proposte o osservazioni dirette alla Giunta provinciale.
6. La commissione predisponde e invia alla Giunta provinciale e al Consiglio provinciale:
 - a) una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente entro l'8 marzo di ogni anno;
 - b) un rapporto biennale sullo stato di attuazione di questa legge e sui risultati delle attività svolte in relazione alle funzioni previste dal comma 2, lettere d) ed e), che contiene anche proposte di miglioramento della situazione in essere.

Art. 14

Composizione della commissione

1. La commissione è nominata per la durata della legislatura ed è composta da:
 - a) omissis
 - b) sei componenti designate/i dalle associazioni aventi sede nella provincia di Trento, che hanno come fine statutario la promozione delle pari opportunità di genere e che hanno maturato comprovata esperienza almeno triennale in questo ambito;
 - c) una/un rappresentante delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale dei lavoratori;
 - d) una/un rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro;
 - e) due esperte/i individuate/i dal Consiglio provinciale in ambito accademico e che vantino specifiche pubblicazioni in materia di pari opportunità tra donna e uomo.
2. Le/i componenti previste/i dal comma 1, lettere b), c) e d), devono essere in possesso di una significativa competenza maturata in campo scientifico, professionale, lavorativo o assimilabile coerente con l'attività esercitata dalla commissione.
3. L'incarico delle/dei componenti può essere svolto per un massimo di due mandati.
4. Le modalità e i criteri per la designazione delle/dei componenti indicate/i nel comma 1, lettere b), c) e d), sono stabiliti con provvedimento dell'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale.
5. La presidente è eletta dalla commissione fra le/i suoi componenti a maggioranza dei due terzi delle/degli stesse/i.
6. Alle/ai componenti della commissione previste/i dal comma 1, lettera b), spettano i compensi, i rimborsi delle spese e le altre indennità previste dalla normativa provinciale vigente in materia di organi collegiali nei limiti di quanto previsto dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 (Compensi ai componenti delle commissioni, consigli e comitati comunque denominati, istituiti presso la Provincia di Trento). Alle/agli esperte/i previste/i dal comma 1, lettera e), spetta, in relazione all'attività svolta, un compenso determinato all'atto di nomina entro il limite massimo previsto per gli esperti individuati dall'articolo 50, primo comma, lettera b), della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento).
7. La commissione adotta un regolamento interno di organizzazione e funzionamento (4).

Art. 15

Funzionamento della commissione

1. Per il proprio funzionamento la commissione si avvale di una segreteria tecnica incardinata presso il Consiglio provinciale. Per lo svolgimento dei propri compiti la commissione può avvalersi di personale della Provincia, messo a disposizione dalla Giunta provinciale, con oneri a carico della stessa; per i medesimi fini la commissione può avvalersi di personale di enti strumentali della Provincia, messo a disposizione da essi, con oneri a loro carico (5).
2. Sono a carico del bilancio del Consiglio provinciale le spese relative all'attività della commissione, al suo funzionamento, ai compensi e ai rimborsi spese previsti per le/i componenti della commissione.
3. La gestione tecnica, finanziaria e amministrativa della commissione è disciplinata dal regolamento interno della commissione.

4. Nell'ambito del programma previsto dall'articolo 13, comma 3, e dello stanziamento previsto dal bilancio del Consiglio provinciale, tutte le spese sono autorizzate in via preventiva dal Presidente del Consiglio provinciale. Alla liquidazione delle spese provvede il Consiglio provinciale nel rispetto delle disposizioni in materia di contabilità del Consiglio stesso.

Art. 16

Consigliera di parità nel lavoro

1. La consigliera di parità nel lavoro è nominata dalla Giunta provinciale, previo esperimento di procedura selettiva per titoli ed esami secondo criteri individuati con deliberazione della Giunta provinciale tra persone in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o equipollente nonché di specifica competenza ed esperienza in materia di pari opportunità di genere e di diritto e mercato del lavoro maturate per almeno cinque anni complessivi. La procedura selettiva è conclusa entro centoventi giorni dalla data di nomina della prima Giunta provinciale della nuova legislatura; le funzioni della consigliera di parità continuano ad essere svolte dalla consigliera in carica fino alla nomina della nuova consigliera. A seguito dell'esperimento di detta procedura selettiva la Giunta provinciale nomina anche la/il viceconsigliera/e, di seguito denominata la viceconsigliera, che sostituisce la consigliera nei casi di assenza o impedimento.

2. La consigliera e la viceconsigliera possono essere nominate per un massimo di tre volte, restano in carica per la durata della legislatura e si avvalgono del supporto tecnico e di segreteria della struttura provinciale competente in materia di pari opportunità.

3. La consigliera svolge attività per il rispetto del principio di non discriminazione e la promozione di pari opportunità di genere nell'ambito del lavoro. In particolare spetta alla consigliera:

- a) individuare le situazioni di squilibrio di genere nel lavoro;
- b) svolgere consulenza per le/i lavoratrici/ori nonché per le parti datoriali;
- c) promuovere progetti di azioni positive, anche indicando le possibili fonti di finanziamento;
- d) predisporre una relazione accompagnatoria al documento degli interventi di politica del lavoro proposto dalla commissione provinciale per l'impiego, istituita dall'articolo 5 della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (legge provinciale sul lavoro), alla Giunta provinciale, che dia conto anche della sua coerenza rispetto agli indirizzi comunitari e nazionali in materia di pari opportunità;
- e) promuovere la realizzazione delle pari opportunità nelle politiche attive del lavoro, comprese quelle formative;
- f) collaborare con la struttura provinciale competente in materia di lavoro al fine di individuare procedure efficaci di rilevazione delle violazioni alla normativa di parità, pari opportunità e garanzia contro le discriminazioni;
- g) promuovere la diffusione della conoscenza e lo scambio di buone prassi nonché svolgere attività di informazione e formazione culturale in tema di pari opportunità e di non discriminazione di genere;
- h) partecipare in qualità di componente alla commissione provinciale per l'impiego;
- i) partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione dell'Agenzia del lavoro;
- j) esercitare la facoltà di agire in giudizio secondo quanto previsto dalla normativa statale vigente in materia.

3 bis. La consigliera svolge inoltre attività di supporto, consulenza, anche promuovendo procedure di conciliazione, a favore delle parti datoriali e delle/dei lavoratrici/ori in relazione a ogni forma di discriminazione legata al mobbing, al fine di favorire l'attuazione di quanto previsto dalla legge provinciale in materia di mobbing.

4. La consigliera si avvale dell'osservatorio del mercato del lavoro istituito dall'articolo 3 della legge provinciale sul lavoro per l'acquisizione nei luoghi di lavoro di informazioni sulla situazione occupazionale maschile e femminile, in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione e promozione professionale, delle retribuzioni, delle condizioni di lavoro, della cessazione di rapporto di lavoro, e ogni altro elemento utile, anche in base a specifici criteri di rilevazione indicati nella richiesta. In caso di mancata collaborazione da parte dei datori di lavoro le informazioni sono richieste dalla struttura provinciale competente in materia di vigilanza sul lavoro.

5. Ogni anno la consigliera trasmette alla Giunta provinciale e al Consiglio provinciale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente entro il 31 marzo e una proposta di programma di spese per l'anno successivo per le attività e le iniziative previste per l'attuazione di questo articolo entro il 30 settembre.

6. Ai sensi della vigente normativa nazionale, nell'esercizio delle funzioni attribuite, la consigliera è pubblico ufficiale e ha l'obbligo di segnalare all'autorità giudiziaria i reati di cui viene a conoscenza.

7. In relazione all'attività svolta, la consigliera ha diritto a una indennità annua lorda e al rimborso delle spese, non superiore alla retribuzione fondamentale lorda annuale spettante al personale con qualifica di direttore di ufficio con retribuzione di posizione di seconda fascia. La Giunta provinciale stabilisce criteri e modalità per la corresponsione dell'indennità e dei rimborsi spese per la consigliera nonché le modalità per la sostituzione prevista dal comma 1. Nei periodi di sostituzione l'indennità è corrisposta alla vice consigliera (6).

Art. 17

Comitato unico di garanzia

1. Ai sensi della vigente normativa nazionale la Provincia, gli enti locali e i propri enti pubblici strumentali costituiscono al proprio interno il comitato unico di garanzia che sostituisce i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing costituiti in applicazione della contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi o da altre disposizioni.

2. Il comitato unico di garanzia è formato da una/un componente designata/o da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione, in modo da assicurare per quanto possibile l'equilibrio tra i generi. La/il presidente è scelta/o tra i rappresentanti dell'amministrazione.

3. Il comitato unico di garanzia ha compiti propositivi, consultivi e di verifica all'interno dell'amministrazione presso la quale è costituito, con la finalità di garantire un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto del principio di pari opportunità e di contrastare qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica sulle/sui lavoratrici/ori.

4. La Giunta provinciale adotta con propria deliberazione le linee guida sulle modalità di funzionamento del proprio comitato unico di garanzia e di quelli dei propri enti pubblici strumentali. La predetta deliberazione può anche prevedere che il comitato unico di garanzia sia costituito dagli enti locali in forma associata (7).

5. Alle/ai componenti del comitato non spetta alcun compenso o rimborso spesa.

6. Fino alla prima costituzione dei comitati unici di garanzia, per le funzioni a essi demandate continuano a trovare applicazione le vigenti disposizioni in materia.

Art. 18

omissis (8)

Art. 19
omissis (9)

Art. 20
Abrogazioni

1. Sono abrogati:

- a) la legge provinciale 10 dicembre 1993, n. 41 (Interventi per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna);
- b) la lettera aaa) del comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3;
- c) l'articolo 1 della legge provinciale 23 luglio 2004, n. 7;
- d) l'articolo 28 della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11;
- e) l'articolo 30 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali);
- f) l'articolo 38 della legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18.

Art. 21
Disposizioni transitorie

1. Gli articoli 5, 6, 10, 13, 14, 15 e 16 di questa legge si applicano a decorrere dall'inizio della legislatura successiva a quella di entrata in vigore di questa legge; fino a questa data continuano ad applicarsi gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 12 bis della legge provinciale n. 41 del 1993 e l'articolo 38, comma 2, della legge provinciale n. 18 del 2011, ancorché abrogati.

Art. 22
Disposizioni finanziarie

1. Per i fini di questa legge è prevista la spesa di 26 mila euro per il 2012, di 44 mila euro per il 2013 e di 237 mila euro per il 2014. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di questo comma si provvede con le minori spese riferite all'unità previsionale di base 90.10.130 (Interventi per la promozione della pace e delle pari opportunità), derivanti dall'abrogazione della legge provinciale n. 41 del 1993. Per gli anni successivi la relativa spesa è determinata dalla legge finanziaria.

2. Con la decorrenza stabilita dall'articolo 21, comma 1, le spese per la commissione prevista dall'articolo 13 sono a carico del bilancio del Consiglio provinciale.

3. Con riferimento alle spese discrezionali derivanti dall'attuazione di questa legge, esse devono essere assunte secondo le modalità previste dalle direttive emanate dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 4 (Disposizioni per il contenimento e la razionalizzazione delle spese della Provincia) della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27.

4. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità).

NOTE

(1) Comma aggiunto dall'art. 8 della l.p. 14 marzo 2013, n. 2.

(2) Per l'attuazione di quest'articolo vedi le deliberazioni della giunta provinciale 24 agosto 2015, n. 1431 e 20 novembre 2015, n. 2068, quest'ultima modificata dalla deliberazione 30 dicembre 2015, n. 2474.

- (3) Comma così modificato dall'art. 52 della l.p. 27 dicembre 2012, n. 25.
- (4) Articolo così modificato dall'art. 52 della l.p. 27 dicembre 2012, n. 25. Per le modalità e i criteri previsti dal comma 4 vedi la deliberazione dell'ufficio di presidenza del consiglio provinciale 18 ottobre 2013, n. 51.
- (5) Comma così modificato dall'art. 52 della l.p. 27 dicembre 2012, n. 25.
- (6) Articolo così modificato dall'art. 8 della l.p. 14 marzo 2013, n. 2 e dall'art. 50, comma 1 della l.p. 22 aprile 2014, n. 1 (per una disposizione transitoria connessa a quest'ultima modificazione vedi lo stesso art. 50, comma 2).
- (7) Per le linee guida vedi la deliberazione della giunta provinciale 23 giugno 2014, n. 1026.
- (8) Articolo modificativo dell'art. 49 della l.p. 3 aprile 1997, n. 7; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
- (9) Articolo modificativo dell'art. 4 della l.p. 2 marzo 2011, n. 1; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.

LEGGE PROVINCIALE 9 marzo 2016, n. 2

Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012

Omissis

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Questa legge detta disposizioni in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli altri soggetti individuati dall'articolo 5, ai fini del recepimento nell'ordinamento provinciale, nei limiti delle competenze legislative provinciali, della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE.

2. Questa legge, la legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993), la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge provinciale sui contratti e sui beni provinciali 1990), i relativi regolamenti di attuazione e le altre disposizioni provinciali in materia di concessioni e di appalti di lavori, servizi e forniture costituiscono l'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici.

3. Questa legge è volta ad accrescere l'efficienza della spesa pubblica, facilitando in particolare la partecipazione delle microimprese, delle piccole e delle medie imprese agli affidamenti di contratti pubblici, e a perseguire obiettivi di miglioramento della sostenibilità ambientale, di tutela della salute, di formazione professionale sul lavoro e di promozione di iniziative a carattere sociale.

4. Questa legge favorisce l'attuazione di misure volte a promuovere l'uguaglianza tra uomini e donne nel lavoro, una maggiore partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra lavoro e vita privata, la protezione dell'ambiente e del benessere degli animali, l'assunzione di persone con disabilità o svantaggiate, anche tramite il ricorso a particolari condizioni di esecuzione dell'appalto o della concessione.

5. Dove non è diversamente previsto gli articoli di questa legge si riferiscono agli appalti e alle concessioni di importo inferiore, pari o superiore alla soglia comunitaria.

Omissis

Art. 17

Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

1. L'offerta economicamente più vantaggiosa è individuata sulla base del prezzo o del costo, includendo il miglior rapporto qualità/prezzo. La qualità è determinata sulla base degli aspetti qualitativi, ambientali e sociali, connessi all'oggetto del contratto da affidare. Il regolamento di attuazione può stabilire il peso da attribuire alla componente economica, in relazione al diverso oggetto del contratto.

2. Quando una disposizione normativa determina la misura della remunerazione di taluni servizi o impone un prezzo fisso per determinate forniture, le offerte sono valutate esclusivamente sulla base della qualità. Allo stesso modo, per i servizi indicati nell'articolo 16, comma 2, lettera c), l'elemento relativo al prezzo può assumere la forma di un prezzo fisso, rispetto al quale i concorrenti competono solo in base alla qualità. In questi casi, in alternativa, le amministrazioni aggiudicatrici valutano anche il prezzo con ricorso a formule matematiche basate sulla riduzione del differenziale di punteggio all'aumentare dei ribassi, nei casi e con le modalità individuati dal regolamento di attuazione.

3. Con riferimento agli appalti, l'amministrazione aggiudicatrice indica nel bando di gara o nell'invito gli elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi. Per ciascun elemento di valutazione prescelto sono individuati, se possibile, i sub-criteri e i sub-pesi o i sub-punteggi. La ponderazione può essere espressa prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo risulta appropriato in considerazione della rilevanza dell'elemento per l'oggetto del contratto. Se la ponderazione non è possibile per ragioni obiettive e debitamente motivate l'amministrazione aggiudicatrice indica gli elementi di valutazione in ordine decrescente d'importanza.

4. Nelle concessioni l'amministrazione aggiudicatrice indica gli elementi in ordine decrescente d'importanza. Se l'amministrazione aggiudicatrice riceve un'offerta che propone una soluzione innovativa con un livello straordinario di prestazioni funzionali che non avrebbe potuto essere prevista da un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore diligente, l'amministrazione aggiudicatrice può, in via eccezionale, modificare l'ordine degli elementi di aggiudicazione per tenere conto di questa soluzione innovativa. In tal caso l'amministrazione aggiudicatrice informa tutti gli offerenti in merito alla modifica dell'ordine d'importanza ed emette un nuovo invito a presentare offerte, nel rispetto dei termini minimi previsti dall'articolo 39, paragrafo 4, della direttiva 2014/23/UE, o pubblica un nuovo bando di concessione, nel rispetto dei termini minimi previsti dall'articolo 39, paragrafo 3, della medesima direttiva. La modifica dell'ordine non deve dare luogo a discriminazioni.

5. Gli elementi di valutazione dell'offerta, che possono essere considerati in relazione alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, sono, a titolo esemplificativo:

- a) la qualità, compreso il pregio tecnico e le caratteristiche estetiche e funzionali;
- b) le caratteristiche ambientali, il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o delle prestazioni;
- c) l'impegno a fornire pezzi di ricambio degli impianti;
- d) la qualità realizzativa, intesa quale apporto di migliorie di carattere tecnico nell'esecuzione del contratto, su aspetti puntualmente indicati nei documenti di gara;
- e) la professionalità del personale incaricato dell'esecuzione del contratto;
- f) l'approvvigionamento, il conferimento e l'acquisizione delle forniture e le caratteristiche dei mezzi d'opera utilizzati, con riferimento alla tutela dell'ambiente, anche in relazione al contesto in cui è realizzata l'opera;
- g) l'organizzazione complessiva del cantiere, anche sotto il profilo della tutela dell'ambiente e della sicurezza per i lavoratori, da valutare mediante strumenti e metodi scientifici convalidati, individuati dal regolamento di attuazione della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 anche in una logica d'integrazione e

- miglioramento del piano di sicurezza;
- h) la durata della realizzazione dell'opera pubblica, intesa come congruità dei tempi realizzativi rispetto a quanto previsto dalla lettera g);
 - i) la formazione professionale che l'appaltatore intende organizzare per il personale impiegato nell'esecuzione del contratto, intesa anche quale professionalizzazione di nuove maestranze tecniche e operative mediante contratti di lavoro e stage con premialità differenziata, se non retribuiti;
 - j) la qualità del fascicolo delle manutenzioni, con riferimento alla qualità dei prodotti forniti e alle loro ricadute in termini di contenimento dei costi di manutenzione e di gestione dell'opera;
 - k) il coinvolgimento da parte del concorrente di giovani professionisti o imprese di nuova costituzione nelle procedure di gara, a condizione che agli stessi soggetti siano affidati l'esecuzione di lavori o servizi;
 - l) l'impegno del concorrente, in relazione alla qualità organizzativa delle risorse utilizzate, a garantire nella conduzione della commessa un'adeguata qualificazione dei rapporti di lavoro dipendente, con riferimento al miglior rapporto numerico tra i lavoratori a tempo parziale e a tempo pieno; è valutata, inoltre, la maggiore anzianità professionale dei lavoratori, l'adeguatezza delle professionalità strutturalmente presenti nell'impresa, in relazione all'inquadramento derivante da contratti collettivi, e l'impiego di maestranze con contratto a tempo indeterminato;
 - m) il coinvolgimento da parte del concorrente delle microimprese, delle piccole e delle medie imprese nell'esecuzione della prestazione, anche attraverso l'impegno ad affidare in subappalto l'esecuzione di parte della prestazione a queste imprese;
 - n) l'impegno del concorrente a utilizzare per l'esecuzione del contratto, anche in parte, manodopera o personale a livello locale;
 - o) elementi attinenti alla territorialità o alla filiera corta, secondo quanto previsto dalla normativa provinciale vigente;
 - p) nel conferimento di incarichi di fornitura di derrate alimentari, la preferenza per le forniture che comportano minori emissioni di anidride carbonica o che prevedono l'acquisto di prodotti alimentari derivanti da processi di produzione a ridotto impatto ambientale, secondo quanto previsto dalla normativa provinciale vigente;
 - q) nel conferimento del servizio di ristorazione collettiva, l'utilizzo di modalità organizzative e gestionali a basso impatto ambientale, per esempio con riferimento allo smaltimento dei rifiuti o ai consumi energetici, secondo quanto previsto dalla normativa provinciale vigente;
 - r) le ricadute occupazionali, l'integrazione sociale di persone svantaggiate, l'assunzione di personale con forme contrattuali di avviamento o di reinserimento al lavoro, l'attuazione di azioni di formazione per disoccupati e giovani;
 - s) la tutela della salute del personale coinvolto nei processi produttivi;
 - t) negli incarichi di progettazione, oltre a quanto previsto dalle lettere da a) a s), l'applicazione dei principi di sobrietà, l'impostazione progettuale e l'idoneità del progetto a essere suddiviso in lotti, secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione;
 - u) in caso di concessioni, oltre a quanto previsto dalle lettere da a) a t), la durata del contratto, la redditività, le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare agli utenti;
 - v) la qualità organizzativa delle risorse umane, riferita in particolare alle modalità di gestione intese a realizzare con misure concrete la conciliazione fra lavoro e vita privata, risultante ad esempio da certificazioni - acquisite o il cui processo è avviato - quali "Family Audit" o equivalenti.

Ommissis